



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

La normativa antiriciclaggio per i professionisti.

L'operatività del D.Lgs. 231/2007 e le
indicazioni di matrice internazionale

nr. **70.** Commissione
Antiriciclaggio

a cura di:
Barbara Arbini, Andrea Bignami,
Antonio Fortarezza

i quaderni

La normativa antiriciclaggio per i professionisti.

L'operatività del D.Lgs. 231/2007 e le
indicazioni di matrice internazionale

nr. **70.** Commissione
Antiriciclaggio

a cura di:
Barbara Arbini, Andrea Bignami,
Antonio Fortarezza

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Marcella Caradonna, Giuseppe Grechi, Maria Cristina Messa, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Eduardo Ursilli, Flavio Zanini.

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Gian Luca Berruti, Marcella Caradonna, Franco Dalla Sega, Marco Giorgino, Marziano Francesco Lavizzari, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Antonio Giovanni Pio Tangorra.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Daniele Bernardi, Aldo Camagni, Marcella Caradonna, Corrado Colombo, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo.

Commissione Antiriciclaggio

Delegato del Consiglio: Ugo Pollice.

Presidente della Commissione: Antonio Fortarezza.

Componenti: Barbara Arbini, Lorenzo Mauro Banfi, Andrea Bignami, Graziella Capellini, Antony Caputo, Enrico Castoldi, Caterina Cerenzia, Angela Collovà, Fabio Fiorentino, Laura Chiara Gandolfi, Silvano Grison, Francesco Guarnieri, Antonella Lunardi, Giuseppe Mancini, Michaela Marcarini, Giovanni Mazzara, Vilma Bruna Monti, Enrico Palamà, Guido Pavan, Lorenzo Piccinini, Paola Pizzelli, Anna Maria Pontiggia, Silvio Prosperi, Alberto Sala, Carmine Sarnataro, Pasquale Soccio, Patrizia Rossella Sterza, Cristina Tracanella, Valentina Trezzi, Marco Bernardino Zampetti.

Osservatori: Sofia Bignami, Donato Montagna, Andrea Onori, Simona Angela Emma Sargonà.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo
corso Europa, 11 • 20122 Milano
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

1. Presentazione (a cura di <i>Marcella Caradonna</i>)	7
2. Prefazione	9
2.1. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio (a cura di <i>Simona Sorgonà e Andrea Bignami</i>)	9
2.1.1. La collaborazione attiva e il sistema della prevenzione.....	11
2.2. L'organizzazione dello studio (a cura di <i>Antonio Fortarezza</i>)	14
2.2.1. Il principio di proporzionalità	16
2.2.2. Le procedure e le misure organizzative	17
3. La valutazione del rischio quale modalità di impostazione degli obblighi antiriciclaggio (a cura di <i>Giuseppe Mancini</i>)	19
4. L'adeguata verifica ordinaria del cliente nello studio professionale e l'obbligo di astensione (a cura di <i>Andrea Bignami</i>)	29
4.1. I concetti cardine dell'adeguata verifica	30
4.2. Le attività escluse e quelle incluse nell'adeguata verifica della clientela	31
4.3. L'identificazione del cliente	37
4.4. L'identificazione del titolare effettivo	40
4.5. Lo scopo e la natura della prestazione professionale	47
4.6. Il controllo costante nel tempo	48
4.7. L'obbligo di astensione e il privilegio del professionista	53

5. L'adeguata verifica semplificata (a cura di <i>Lorenzo Banfi</i>)	57
5.1. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela	57
5.1.1. Soggetti ai quali è applicabile l'adeguata verifica semplificata	58
5.1.2. Operazioni alle quali è applicabile l'adeguata verifica semplificata.....	62
6. L'adeguata verifica a distanza o indiretta (a cura di <i>Antony Caputo</i>)	65
6.1. Casistica di adeguata verifica a distanza o indiretta	65
6.2. L'esecuzione da parte di terzi	67
6.3. Modalità operative di adeguata verifica a distanza o indiretta	69
7. L'adeguata verifica rafforzata (a cura di <i>Antonio Fortarezza</i>)	73
8. La registrazione e la conservazione dei dati nel fascicolo del cliente (a cura di <i>Fabio Fiorentino</i>)	79
8.1. I dati da registrare nel registro antiriciclaggio	79
8.2. L'obbligo di conservazione	79
8.3. Il fascicolo del cliente	83
9. La segnalazione delle operazioni sospette (a cura di <i>Antonio Fortarezza</i>)	87
10. Le esperienze e le criticità nel sistema delle operazioni sospette (a cura di <i>Alberto Rocco Maria Sala</i>)	121
10.1. Introduzione	121
10.2. Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007	122
10.3. Problematiche incontrate dai Commercialisti con riferimento alla trasmissione di una SOS	122

10.4. Una difficoltà: la diversa “forma mentis” del professionista	124
10.5. La Segnalazione di Operazione Sospetta	125
10.6. La figura del Responsabile del Servizio Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano	126
10.7. Antiriciclaggio e terrorismo: un tragico connubio	126
10.8. Nuove indicazioni normative dalle Direttive Europee	127
11. La limitazione all’utilizzo del denaro contante (a cura di Barbara Arbini)	129
11.1. Le indicazioni normative	129
11.2. L’obbligo di comunicazione delle infrazioni dell’utilizzo del denaro contante	130
12. Le sanzioni (a cura di Barbara Arbini)	133
13. I controlli negli studi professionali (a cura di Andrea Bignami)	143
14. Il contrasto al finanziamento del terrorismo (a cura di Alberto Rocco Maria Sala)	151
14.1. Introduzione	151
14.2. Panoramica su alcuni canali utilizzati per finanziare il terrorismo	151
14.3. Le fasi del finanziamento del terrorismo	152
14.4. “Seguire la traccia dei soldi”	153
14.5. Dalla Segnalazione di operazione sospetta all’antiterrorismo	153
14.6. Nuove condotte legate al terrorismo introdotte con la Legge 28/07/2016 n. 153	154
14.7. Nuove indicazioni per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previste nella IV Direttiva UE 2015/849 del 20/05/2015	156
Allegato I – Le variabili di rischio	156
Allegato II - Situazioni potenzialmente a basso rischio	156
Allegato III - Situazioni potenzialmente ad alto rischio	157

14.8. Nuove indicazioni dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche individuati dalla UE	158
15. Il ruolo degli Ordini Professionali, del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la formazione <i>(a cura di Andrea Bignami e Antonio Fortarezza)</i>	159
15.1. Il ruolo degli Ordini Professionali	159
15.2. Il ruolo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili	161
15.3. La formazione obbligatoria	163
16. Conclusioni <i>(a cura di Andrea Bignami)</i>	165

1. PRESENTAZIONE^(*)

Tagliare il traguardo del quaderno numero 70, in questo decimo anno di vita della Scuola di Alta Formazione dell'ODCEC di Milano, è una grande soddisfazione per tutti gli iscritti e, soprattutto, per tutte le commissioni di studio che in questi anni si sono spese in un'attività al servizio degli iscritti.

Ed ancora più importante è tagliare questo traguardo con un tema molto importante quale quello dell'antiriciclaggio per i professionisti.

La cura, l'approfondimento e la struttura pratica del quaderno evidenziano come i commercialisti milanesi tengono a cuore il tema dell'antiriciclaggio nella stessa misura in cui tengono alla propria deontologia professionale.

La normativa richiamata nel quaderno, e precisamente quella relativa al D.Lgs. 231/2007, in questo momento è in fase di revisione per il recepimento della IV Direttiva UE, ciò nonostante i principi ispiratori del sistema della prevenzione, nei loro aspetti di carattere generale, non si modificheranno ed anzi sono stati ancora confermati nella bozza di decreto attualmente in esame.

Le procedure indicate all'interno del quaderno, unite alle indicazioni fornite dal nostro Consiglio Nazionale, potranno certamente aiutare tutti noi a districarci negli adempimenti alquanto complicati dettati da una normativa non certo semplice e di facile comprensione.

Ancorché sia discutibile il sistema sanzionatorio e gli adempimenti a carico di tutti noi professionisti è sicuramente indiscutibile l'importante ruolo che il professionista è chiamato ad interpretare, per tutta la collettività, per contrastare il riciclaggio nella nostra economia.

^(*) A cura di Marcella Caradonna, Presidente ODCEC Milano.

Un sentito ringraziamento ai colleghi che hanno curato il quaderno e a tutti i colleghi che con il loro prezioso contributo riescono ancora una volta a fornirci un valido strumento di lavoro.

2. PREFAZIONE

2.1. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio^(*)

I destinatari degli obblighi della norma antiriciclaggio, per quanto attiene al mondo professionale, sono⁽¹⁾:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati e iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

^(*) A cura di Simona Sorgonà, Osservatore Esterno Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano; Andrea Bignami, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

⁽¹⁾ Cfr. art. 12 D.Lgs. 231/2007 (d'ora in poi per brevità il Decreto), a oggi vigente.

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c)⁽²⁾.

Sono destinatari della norma anche i revisori contabili, così definiti⁽³⁾:

a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF, riferendosi ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico;

b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, riferendosi – per converso- ai revisori legali e alle società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

È di tutta evidenza che la definizione di professionista sia molto ampia, essendo l'intento del legislatore quello di ricomprendervi sia gli iscritti agli albi, dunque i soggetti sottoposti a vigilanza dal parte degli ordini professionali o da enti governativi, sia soggetti che nel mercato professionale svolgono i più svariati servizi.

Si pensi al caso del consulente non iscritto agli albi ovvero al caso della società di servizi di studio, che nella realtà italiana spesso viene impiegata per l'erogazione di determinate prestazioni a carattere professionale (per esempio, la tenuta della contabilità).

Il tratto comune è che ognuno dei destinatari di cui sopra risponde personalmente degli obblighi antiriciclaggio. Questo è vero anche nei seguenti casi:

a) associazione professionale tra professionisti ove gli obblighi sono in capo ai singoli associati;

⁽²⁾ I prestatori di servizi relativi a società e trust sono così definiti alla lettera p) dell'art. 1 del Decreto: “p) «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.”

⁽³⁾ Cfr. art. 13 del Decreto, a oggi vigente.

b) revisori contabili ove nuovamente gli obblighi sono in capo al singolo revisore, pur se possa svolgere il suo incarico in seno a un organo collegiale.

È appena il caso di ricordare che la norma contempla molti altri destinatari: di questo il professionista tenga conto sempre, nei termini del fatto che la realtà economica che egli osserva è sotto gli occhi anche di altri soggetti economici (banche, istituti di credito, altri professionisti, per citare i più comuni).

2.1.1. La collaborazione attiva e il sistema della prevenzione

Il principio della collaborazione attiva è il principio secondo il quale i destinatari della disciplina antiriciclaggio collaborano attivamente con le Autorità per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per tale motivo i suddetti soggetti devono, quindi, adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione⁽⁴⁾.

Il Legislatore italiano, delineando i principi generali della collaborazione attiva, specifica che gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 (d'ora in poi per brevità il Decreto) devono essere applicati in modo proporzionale alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della disciplina antiriciclaggio⁽⁵⁾. Tale disposizione legittima misure differenziate a seconda della struttura e degli assetti organizzativi, più o meno complessi, adottati dai liberi professionisti, nonché della complessità dei servizi prestati.

Il libero professionista deve, quindi, sviluppare delle adeguate procedure interne e misure di formazione del personale e dei collaboratori, nonché opportuni sistemi di controllo in merito alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Tali sistemi devono considerare, tra i diversi fattori, il potenziale rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associato ai clienti, ai prodotti e ai servizi prestati, all'area geografica dell'operazione⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

⁽⁵⁾ Articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

⁽⁶⁾ *EATF GAFI "RBA GUIDANCE FOR ACCOUNTANTS" 17 June 2008.*

Inoltre i sistemi e le procedure devono essere adottati in modo proporzionale al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione⁷⁾. Si evidenzia, quindi, che tramite l'adeguata verifica il libero professionista, oltre ad identificare i propri clienti, ottiene ulteriori informazioni che gli consentono di acquisire una conoscenza approfondita di tali soggetti e una migliore valutazione del loro potenziale rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Di conseguenza sono applicate misure rafforzate quando il cliente presenta rischio alto e misure semplificate quando il cliente è giudicato a basso rischio.

Un altro fattore di valutazione per l'adozione di misure rafforzate è rappresentato dall'innovazione, infatti occorre prestare maggiore attenzione ai prodotti e alle transazioni che utilizzano tecnologie nuove o in via di sviluppo in grado di favorire l'anonimato.

Come previsto dall'articolo 3, comma 1 del Decreto, il libero professionista non deve effettuare attività investigative, ma effettuare le proprie valutazioni sul cliente e sull'operazione basandosi sulle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. Al fine di valutare l'eventuale segnalazione di operazione sospetta, l'attività di analisi è agevolata dall'utilizzo degli indicatori di anomalia, come per esempio quelli riportati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 ("Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili").

In tale ambito, il principio di collaborazione attiva è previsto anche a livello di III Direttiva Antiriciclaggio, infatti l'articolo 22 prevede che i soggetti destinatari collaborino pienamente: a) "informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure di cui alla legislazione vigente".

Si evidenzia, infine, che quando i liberi professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti

⁷⁾ Articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF⁽⁸⁾.

Nella trasposizione IV Direttiva Antiriciclaggio i principi della cooperazione attiva trovano sostanziale conferma.

In essa detti principi sono invero direttamente richiamati ove è detto – trattando di sanzioni all'articolo 60– che gli Stati membri debbano provvedere affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:

f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente.

La collaborazione attiva è, altresì, indirettamente richiamata dalle disposizioni degli articoli 45 e 46, qui di seguito riepilogati.

Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati appartenenti a un gruppo attuino politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche in materia di protezione dei dati e politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di antiriciclaggio e antiterrorismo. Tali politiche e procedure sono attuate in maniera efficace a livello di succursali e filiazioni controllate a maggioranza situate negli Stati membri e in paesi terzi.

Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati adottino misure proporzionate ai loro rischi, alla loro natura e alle loro dimensioni, affinché i dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, compresi i pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati.

Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti a specifici programmi permanenti di formazione, per aiutarli a riconoscere le operazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

⁽⁸⁾ Articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2.2. L'organizzazione dello studio^(*)

Introduzione

Le misure previste dal Decreto, e tra queste l'adeguata verifica del cliente, prevedono a carico dei destinatari, di modulare l'approfondimento dei vari obblighi di identificazione dei clienti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in base all'approccio basato sul rischio.

La centralità che la legge demanda alla valutazione del rischio, deve essere presa in considerazione, non soltanto per individuare e selezionare le operazioni sospette da segnalare alla UIF, ma anche, e soprattutto per stabilire appropriate e differenziate modalità di adempimento dell'adeguata verifica del cliente.

Secondo tale approccio, da ritenersi essenziale sia per i destinatari degli obblighi che soprattutto per coloro che hanno la funzione di verificare la correttezza degli adempimenti, le diverse modalità con cui svolgere l'adeguata verifica potranno essere conformi o non conformi alla norma, esclusivamente valutando il rischio che con quelle procedure si è stabilito di gestire.

Il concetto di cui si discute, è il generale concetto legato alla "*customer due diligence*" che di regola e come previsto dalla legge, si esplica per mezzo di informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sullo scopo della prestazione e su un controllo costante nel tempo.

Secondo tale approccio, e secondo tale inquadramento che la norma attribuisce ai vari obblighi, la definizione di una procedura, sia essa semplice o sofisticata, oltre che essere richiesta dalla legge, diventa uno strumento esclusivo e moderno con cui definire e gestire il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La previsione di valutare il diverso livello di rischio con cui governare i vari adempimenti, è di estrema importanza, poiché viene stabilito che in talune circostanze di rischio basso potranno essere previsti adempimenti più flessibili e quindi soluzioni procedurali di minor impatto a livello organizzativo.

Il corollario di quanto sopra di diretta emanazione normativa, è quello che ogni professionista, nell'ambito delle sue scelte di carattere

^(*) A cura di Antonio Fortarezza, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

organizzativo, è nella libertà di poter stabilire le migliori soluzioni procedurali compatibili con il rischio che lo stesso è chiamato a gestire.

Una regola di grandissima portata pratica ad esempio potrebbe essere di identificare diverse classi di rischio magari in funzione delle diverse prestazioni professionali rese ai vari clienti.

In tal senso, ad esempio uno studio professionale che presta sostanzialmente attività di assistenza continuativa in materia di elaborazione dati contabili, assistenza alle dichiarazioni fiscali e alla predisposizione del bilancio, potrebbe standardizzare alcuni presidi organizzativi in maniera più generale, di uno studio professionale che ad esempio si occupi in prevalenza di assistenza ad operazioni di natura straordinaria.

Le procedure di carattere organizzativo, non devono essere definite soltanto per la fase dell'adeguata verifica ma anche nelle altre attività previste dalla norma.

Gli adempimenti previsti dall'obbligo di registrazione e conservazione dei dati, che per certi versi possono essere anche ritenuti adempimenti formali, diventano uno strumento di collaborazione importante in occasione di indagini su casi di riciclaggio o finanziamento.

Non dimentichiamo che il ruolo di questa norma è quello di consentire a tutti i vari destinatari di contrastare gravissime condotte che ribaltano e stravolgono le ordinarie regole di concorrenza del mercato, penalizzando un sistema di operatori tra cui gli imprenditori, che ne subiscono le conseguenze.

A ben vedere, nella maggior parte dei casi, per le prestazioni rese dai professionisti, la maggior parte dei dati da registrare, sono sempre stati nella loro disponibilità, ed ecco che ad esempio una procedura di gestione di tali informazioni, magari avvalendosi di uno specifico software dotato delle specifiche tecniche previste dalla legge, diventa strumento insostituibile per il corretto adempimento di cui si discute.

Infine, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, che rappresenta l'elemento centrale della conoscenza del cliente e della normativa antiriciclaggio, per mezzo di adeguate procedure, può essere determinante ai fini di una corretta selezione delle varie anomalie da esaminare.

In proposito, la definizione di procedure interne di natura organizzativa, è stata suggerita direttamente nel Provvedimento che ha individuato gli indici di anomalia per i professionisti ed i revisori (D.M. 16/4/2010), proprio al fine di garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte.

Non dimentichiamo che i professionisti, sono tenuti ad inviare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF, "quando sanno, sospettano

o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Inoltre, la definizione di riciclaggio adottata nel sistema di prevenzione, ricomprende moltissime condotte, molto più ampie di quelle tradizionalmente ricomprese negli articoli 648-*bis* e 648-*ter*.

Non sottovalutiamo che le procedure ed appropriate misure organizzative diventano centrali soprattutto per la dinamica e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche e finanziarie che hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Di conseguenza i professionisti sono chiamati a gestire i crescenti rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, oltre che ovviamente le gravissime situazioni sanzionatorie e reputazionali che quel sistema si porta dietro.

Diventa quindi auspicabile ed in taluni casi di strutture maggiormente complesse, predisporre adeguati presidi organizzativi, la cui complessità ed articolazione va modulata in base alla specificità dell'attività svolta dal professionista e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative, ed in tal senso un utilissimo strumento è il recentissimo manuale delle procedure per gli studi professionali del CNDCEC⁹⁾.

2.2.1. Il principio di proporzionalità

All'art. 3, del Decreto, viene stabilito che le misure di cui alla legge antiriciclaggio si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Viene stabilito che i professionisti adempiono gli obblighi previsti dalle disposizioni del Decreto, avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

⁹⁾ Antiriciclaggio (Decreto): Manuale delle procedure per gli studi professionali. CNDCEC 17/12/2015.

Tali sistemi e procedure adottati, devono rispettare le prescrizioni e le garanzie stabilite dalla legge antiriciclaggio e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le misure previste dalla legge antiriciclaggio sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

Inoltre l'applicazione delle misure previste dal Decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.

2.2.2. Le procedure e le misure organizzative

Come visto, all'art. 3, del Decreto viene dettata una regola di portata generale che suggerisce l'adozione di appropriate misure organizzative.

A tal proposito, è necessario chiarire che le disposizioni previste dal Decreto mettono sullo stesso piano normativo, la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e la prevenzione e il contrasto del finanziamento al terrorismo, senza che le disposizioni normative facciano specifiche differenze sotto un profilo giuridico.

Pertanto, l'esperienza e l'evoluzione normativa in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, trova piena e completa applicazione anche con riferimento ai presidi per il contrasto del finanziamento al terrorismo.

In particolare per quanto riguarda il Dottore Commercialista, l'avanzamento delle best practices, precedenti quali le "Linee Guida per l'Adeguata verifica"⁽¹⁰⁾ e il recente "Manuale relativo alle procedure"⁽¹¹⁾ sono da ritenersi una base di lavoro molto importante e ben strutturata con cui procedere ad organizzare i vari presidi previsti dalla legge.

In tal senso, l'emanazione delle *guidelines* da parte del C.N.D.C.E.C. relative alle procedure antiriciclaggio, può garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

⁽¹⁰⁾ CNDCEC Luglio 2011 – Antiriciclaggio linee guida per l'adeguata verifica.

⁽¹¹⁾ CNDCEC Dicembre 2015 – Antiriciclaggio Manuale delle procedure per gli studi professionali.

Le indicazioni esposte sono state redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore in materia di adeguata verifica della clientela, nonché delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 3/02/2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006, per le parti non dichiarate espressamente incompatibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367 e, dunque, ancora vigenti stante il disposto dell'art. 66 del Decreto.

Inoltre le Linee Guida per l'Adeguata verifica, tengono conto, infine, delle indicazioni presenti nel documento *"Risk Based Approach – Guidance for Accountants"* diffuso dal F.A.T.F.-G.A.F.I.

Secondo tali indicazioni un interessante approccio alle misure organizzative ed alle procedure può essere desunto dal documento del CNDCEC, che definisce i seguenti presidi relativi alla normativa.

- Procedura per la gestione dell'incarico
- Procedura per la formazione
- Procedura per la valutazione del rischio
- Procedura per la conservazione e la registrazione dei dati
- Procedura per la segnalazione di operazioni sospette
- Procedura per il monitoraggio del contante
- Procedura per il controllo costante
- Procedura per il controllo interno.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALE MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO^(*)

Il Decreto pone in capo ai professionisti molteplici obblighi.

Tra i principali vi è quello dell'adeguata verifica della clientela disciplinato dagli artt. 16 e ss.

L'adeguata verifica è mirata all'acquisizione di informazioni sulla clientela e alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connesso alla stessa. Per i contenuti dell'adeguata verifica si rimanda al successivo capitolo 4.

Quale modalità di impostazione degli obblighi di adeguata verifica, ai sensi dell'art. 20, gli adempimenti dovuti devono essere assolti **commisurandoli al rischio associato** al tipo di cliente, di operazione o prestazione professionale di cui trattasi, quindi in base ad un **“approccio basato sul rischio”**, quello che in campo internazionale viene definito *“risk based approach”*.

Tale approccio si fonda sulla necessità di effettuare per ciascun cliente una valutazione personalizzata del rischio, in modo da graduare il livello di attenzione in relazione ai rischi connessi all'operazione per la quale il cliente chiede l'assistenza del professionista. In questo modo si avrà la possibilità di effettuare, a monte, una selezione delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, al fine di articolare in modo consequenziale i relativi adempimenti.

In altre parole tale approccio prevede che l'intensità e l'estensione dei suddetti adempimenti connessi all'adeguata verifica, siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale. In virtù di tale logica, il professionista che si appresta ad

^(*) A cura di Giuseppe Mancini, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

accettare un incarico dovrà stimare il rischio connesso al cliente-committente valutando se una specifica circostanza, connessa con il cliente o con la prestazione che si appresta a effettuare, possa risolversi in condotte di riciclaggio o di terrorismo, indipendentemente poi dall'effettivo verificarsi di tale condotta.

L'importanza di tale preliminare analisi e valutazione del rischio, si fonda proprio sul ruolo cardine che essa acquisisce per l'impostazione dei successivi adempimenti di adeguata verifica. Se adempiuta correttamente, la fase della determinazione del rischio, è fonte di risparmio di tempo e risorse per il professionista. Determinato il livello di rischio, infatti, si avrà la possibilità di valutare il modo per razionalizzare i tempi e le risorse da impiegare.

Costituirebbe un enorme errore sottovalutare o non dedicare il giusto tempo a questa fase: associando correttamente ad un cliente un rischio basso, infatti, il professionista avrebbe la possibilità di monitorarlo soltanto al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicatagli. Al contrario, l'associazione errata di un rischio elevato, dovuta ad una valutazione frettolosa e sommaria, potrebbe indurre nell'errore di ritenere necessari, per suddetta fattispecie, aggiornamenti del controllo ad intervalli ravvicinati di tempo.

Il citato art. 20, come già evidenziato, prevede che l'obbligo di adeguata verifica sia calibrato in funzione del rischio associato al tipo di cliente acquisito e di rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Per adempiere a ciò assume un ruolo fondamentale la discrezionalità e soggettività del professionista, il quale, non essendo titolare di poteri autoritativi non ha alcun onere d'indagine o ispezione e deve limitarsi alla semplice richiesta di informazioni che utilizzerà di volta in volta per le sue valutazioni.

Per agevolare tale attività valutativa, il legislatore ha introdotto un obbligo di collaborazione attiva esteso a tutti i clienti che, nel conferire un incarico professionale, sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per consentire agli operatori di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (e, quindi, non soltanto quelle relative all'identificazione del titolare effettivo).

Se, per esempio, il cliente conferisce direttamente al professionista un incarico ma opera per conto o nell'interesse di una terza persona da cui è controllato direttamente o indirettamente, egli è obbligato a rilasciare per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate in suo possesso.

Ancora l'art. 20, stabilisce che i destinatari dell'obbligo di adeguata verifica della clientela debbano essere sempre in grado di dimostrare alle autorità competenti ovvero agli ordini professionali, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In relazione a questo che appare come un vero e proprio onere della prova in capo al professionista: in merito⁽¹²⁾ è posto l'interrogativo circa le modalità attraverso le quali dovrà essere fornita la dimostrazione di tale adeguatezza nei confronti delle Autorità o degli ordini professionali e si è auspicato che i criteri di valutazione delle misure adottate non siano gestiti con un livello di discrezionalità eccessivo. Attualmente, però tale interrogativo non ha ancora trovato una risposta a livello normativo o regolamentare.

Dal punto di vista operativo il professionista, prima di accettare un incarico, dovrà procedere con l'adeguata verifica della clientela mediante la costruzione di un modello di valutazione del rischio in modo che a seconda del rischio profilato lo stesso sia in grado, innanzitutto di valutare se accettare o meno l'incarico ed in secondo luogo di definire gli idonei presidi per il controllo costante (adeguata verifica ordinaria/semplificata/rafforzata) e adottare i livelli di guardia più adeguati.

Punto di partenza, pertanto, è la costruzione del modello. Infatti, il legislatore non ha previsto un modello univoco di valutazione del rischio (sul punto l'art. 20 del Decreto nulla prevede), ma ha attribuito al professionista l'onere di crearne uno calibrandolo sulla base della tipologia di clientela assistita e di prestazioni professionali svolte.

La creazione di un modello standard per la valutazione in questione appare, come sottolineato anche dal CNDCEC nelle linee guida per l'adeguata verifica della clientela⁽¹³⁾ è tutt'altro che agevole. Infatti, è necessario che il professionista predisponga un modello di valutazione del rischio che gli consenta:

- di determinare un adeguato livello di rischio da associare al cliente e alla prestazione professionale da eseguire;
- di ottenere una valutazione del rischio obiettiva, motivata e tracciabile, come evidenziato dal CNDCEC nel documento

⁽¹²⁾ Cfr. CNDCEC Circolare 1.12.2008 n.8/IR.

⁽¹³⁾ Cfr. CNDCEC, "Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela", Roma, Luglio 2011 (d'ora in poi per brevità le Linee Guida).

“Antiriciclaggio: manuale delle procedure per gli studi professionali” del CNDCEC del 17.12.2015⁽¹⁴⁾.

L’obiettività e la motivazione delle scelte valutative sono attestate dalla definizione a priori dei criteri di valutazione che saranno applicati dal professionista ad ogni singolo caso concreto; per garantire la tracciabilità, invece, sarà necessario che il modello predisposto gli permetta di conservare nel fascicolo della clientela il percorso e l’esito di ogni singola valutazione.

In assenza di indicazioni regolamentari da parte del MEF un modello così realizzato dovrebbe essere in grado di garantire il rispetto del disposto dell’art. 3 del Decreto che impone ai professionisti di dotarsi di idonei e appropriati sistemi e procedure, per la valutazione e la gestione del rischio.

Il legislatore, comunque, non ha lasciato del tutto libero il professionista nella creazione del modello di valutazione, ma ha voluto, dettare alcuni criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali criteri si riferiscono sia al cliente sia all’operazione o alla prestazione professionale eseguita. Per il professionista, nel caso specifico il commercialista, rilevano i seguenti aspetti/criteri:

- a) con riferimento al cliente:
 1. la natura giuridica;
 2. l’attività svolta prevalentemente (normale, particolare o anomala);
 3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale (ad esempio, se il cliente è collaborativo o reticente, assente o presente, o se vi è mancanza di rapporti diretti con lo stesso);
 4. l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte (ad esempio, se il cliente risiede in uno Stato che abbia o meno un’adeguata normativa sulla prevenzione del riciclaggio);
- b) con riferimento all’operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale:
 1. la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere (ad esempio, se l’operazione può

⁽¹⁴⁾ Cfr. CNDCEC, “Antiriciclaggio: manuale delle procedure per gli studi professionali”, Roma, Dicembre 2015 (d’ora in poi per brevità il Manuale).

essere considerata ordinaria, straordinaria, e comunque compatibile con le dimensioni del cliente);

2. le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale (ad esempio, se avviene tramite banche o tramite privati ed anche i mezzi di pagamento utilizzati);

3. l'ammontare dell'operazione;

4. la frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5. la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente (ad esempio, se può risultare congrua o meno con la situazione patrimoniale della società);

6. l'area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Tale elencazione non esclude la possibilità per i professionisti di ricorrere anche a ulteriori criteri di valutazione in aggiunta a quelli normativamente previsti, quando siano considerati rilevanti ai fini della determinazione del livello di pericolosità da associare a ciascun cliente.

Tutto quanto sopra al fine di arrivare alla migliore definizione e graduazione del livello di attenzione da associare al cliente consentendo di determinare situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative.

Si è già sottolineato come il legislatore non abbia voluto definire un modello standard di valutazione del rischio limitandosi ad attribuire al MEF, la facoltà di emanare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di adeguata verifica⁽¹⁵⁾. In considerazione del fatto che l'emanazione di tali disposizioni è prevista come una mera facoltà riconosciuta al MEF, nonché dell'esigenza di ogni professionista di adottare un modello di valutazione dei rischi che permetta di limitare le difficoltà connesse a tale adempimento, il CNDCEC nelle Linee Guida e nel Manuale ha proposto un proprio modello di valutazione, o meglio, ha elaborato una procedura che consentisse di addivenire all'impostazione di un valido modello di valutazione del rischio per convertire i dati già in possesso del professionista in termini di maggiore/minore grado di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

⁽¹⁵⁾ Art. 19 co.2 del Decreto.

Senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non può essere adempiuto in modo uniforme e unitario, ma va adeguato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

Il modello proposto dal Consiglio Nazionale rappresenta una valida guida applicativa, ma non costituisce norma di comportamento né è, in alcun modo, un documento ufficiale ed univoco. Ogni professionista, pertanto, può crearsi un modello proprio di determinazione del rischio di riciclaggio purché presenti i requisiti dell'attendibilità e che permetta, come già detto, di arrivare ad una valutazione del rischio obiettiva, motivata e tracciabile.

Nel proseguio si analizzano sia il modello di valutazione del rischio di cui alle Linee Guida che quello di cui al Manuale, che rappresenta un'evoluzione migliorativa del primo.

Il modello delle linee guida del CNDCEC versione 2011

Il modello proposto dal CNDCEC prevede che il professionista associi un punteggio/valore di rischio ad ogni area indicata nei criteri generali previsti dall'art. 20 della normativa antiriciclaggio. Quindi è necessario assegnare ad ognuno dei quattro criteri generali riferiti al cliente il relativo valore numerico di rischio. La sommatoria dei diversi valori di rischio determina il rischio associato al cliente. La medesima operazione va ripetuta, per l'operazione/prestazione professionale e con riferimento ad ognuno dei sei criteri generali di rischio previsti dall'art. 20. La sommatoria dei due valori determina il valore di rischio finale da associare all'incarico professionale.

In questo modello i punteggi da attribuire ai vari criteri devono assumere un valore compreso tra uno e cinque dove il valore uno individua il rischio più basso ed il valore cinque quello più elevato.

Gli *step* per la costruzione del modello per la valutazione del rischio, così come riportato sulle Linee guida del CNDCEC, sono i seguenti:

1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione, area geografica) e si associa a ciascuno di loro un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questi primi rilievi emerge un punteggio complessivo (minimo 4 e massimo 20), che indica il livello di rischio connesso al cliente;

2. si considerano gli elementi relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da

questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all'operazione;

3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo *ex art.* 20 del Decreto;

4. l'indice unico, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, dovrà essere aggiornato nel corso del rapporto. A riguardo si dovrà procedere mediante un approccio dinamico come segue:

a) in merito agli aspetti connessi al cliente il punteggio dovrà modificarsi in relazione all'evoluzione dello stesso (es.: trasformazione della struttura giuridica, modifica dell'attività prevalente, diversificazione dell'atteggiamento nei confronti del professionista, trasferimento della residenza);

b) circa gli aspetti connessi all'operazione è invece da ritenersi che ogni operazione successiva compiuta dal cliente dovrà essere oggetto di specifica nuova valutazione, il che porterà all'esclusione dal "livello di rischio connesso all'operazione" dell'operazione precedentemente valutata.

In merito a quanto esposto, va specificato che nelle carte di lavoro ossia nel fascicolo del cliente si dovrà aver cura di lasciar traccia dell'iter logico seguito per la valutazione, nonché del costante aggiornamento della stessa nel corso del rapporto professionale.

Questo affinché si possa evidenziare e, nel caso, dimostrare di aver correttamente compiuto in modo anche costante l'analisi della rischiosità con un approccio dinamico, così come richiesto dallo stesso decreto antiriciclaggio.

In merito alle modalità di compilazione, le linee guida fanno una serie di precisazioni:

- a) con riferimento agli aspetti connessi al cliente:
- il punteggio da attribuire al rischio connesso alla natura giuridica del cliente deve crescere con la complessità della struttura organizzativa;
 - il punteggio da attribuire al rischio connesso all'attività svolta si deve determinare in base ad elementi quali i mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei risultati;
 - il punteggio da attribuire al rischio connesso al comportamento tenuto dal cliente è strettamente legato alle impressioni percepite dal professionista il quale dovrà/potrà, nella valutazione, avvalersi sia del proprio bagaglio di esperienza sia delle indicazioni e indici

di anomalia emanati dall'Autorità competenti (Uif/Banca d'Italia, Gafi/Fatf, Mef);

- il punteggio da attribuire al rischio connesso all'area geografica di residenza tenderà ad aumentare con l'allontanarsi dall'Italia. Su tale punto il professionista dovrà prestare particolare attenzione nella valutazione del rischio soprattutto se la residenza della controparte è in un paese extra UE o addirittura in un paese Black List. Per le considerazioni relative agli elementi di rischio connessi all'area geografica, si rinvia a quanto esposto nel secondo paragrafo relativo alla valutazione del rischio e nello specifico alle indicazioni fornite dal GAFI/FATF con le R.B.A. – *Guidance for Accountants* emanate il 17 giugno 2008.

b) Con riferimento agli aspetti connessi all'operazione:

- la valutazione del rischio legato alla tipologia dell'operazione non va effettuata con riferimento a prestazioni come la revisione legale dei conti o la mera tenuta della contabilità. Ne consegue che, in relazione a dette prestazioni, dovranno considerarsi esclusivamente gli elementi connessi al cliente;

- il punteggio da attribuire in base alla tipologia dell'operazione deve avvenire con riferimento all'attività abituale del cliente;

- alle operazioni effettuate in tutto o in parte mediante l'utilizzo di denaro contante va attribuito un punteggio più alto;

- il punteggio da attribuire al rischio con riferimento alla ragionevolezza dell'operazione deve essere determinato considerando le caratteristiche soggettive del cliente.

Il modello del manuale delle procedure degli studi professionali del CNDCEC del 17.12.2015

In data 17.12.2015, il CNDCEC ha emanato il già citato Manuale delle procedure per gli studi professionali con il quale è stata revisionata la procedura per l'elaborazione del modello di valutazione del rischio. Nel dettaglio gli *step* previsti dalla procedura sono stati così articolati:

1. attribuzione di un punteggio di rischio complessivo a ciascuno dei due gruppi di criteri generali indicati dall'art. 20 del decreto;

2. attribuzione di un punteggio di rischio a ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione;

3. individuazione di una serie di elementi da valutare per ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione.

La tecnica di utilizzo del modello nonché la logica che vi è alla base è la medesima di quella che era stata elaborata in occasione dell'emanazione

del documento contenente le linee guida nel 2011.⁽¹⁶⁾

In merito all'attribuzione del punteggio valgono tutte le considerazioni già sottolineate in occasione della trattazione del modello previsto dalle linee guida versione luglio 2011.

Secondo il manuale è possibile attribuire punteggi inferiori a 1 (ad esempio 0,5) ed è obbligatorio assegnare a tutte le domande previste dal modello un punteggio. Viene ribadito che per determinate tipologie di operazioni (quali ad esempio la tenuta della contabilità, la revisione legale, la consulenza generica e continuativa) il rischio connesso all'operazione non deve essere attribuito e pertanto la tabella B non deve essere compilata. Naturalmente il livello di rischio così determinato potrà essere aumentato nel caso in cui elementi o informazioni ulteriori rispetto a quelli considerati suggeriscano al professionista tale conclusione, documentando e giustificando, ovviamente, la deviazione dal risultato scaturito dall'applicazione del modello predefinito. L'indice unico, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, dovrà essere aggiornato nel corso del rapporto in occasione di mutamenti rilevanti delle caratteristiche del cliente o delle prestazioni professionali richieste. Al riguardo si dovrà procedere mediante lo stesso approccio dinamico descritto in occasione della disamina del modello previsto con le linee guida.

Anche in questo secondo documento del CNDCEC viene ribadito che le carte di lavoro dovranno lasciare traccia dell'evoluzione della valutazione del rischio, onde evidenziare che l'analisi è stata correttamente compiuta in modo costante dal professionista, tenendo conto di quell'approccio dinamico richiesto dal Decreto.

È doveroso precisare che la valutazione del rischio, ossia la creazione del modello, nonché la successiva attribuzione del punteggio di rischio è un'attività che spetta esclusivamente al singolo professionista o, nel caso di studio associato, al professionista che conosce la posizione giuridica del cliente in quanto ne viene a contatto e, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzarne tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi e di effettuare una valutazione completa e ponderata. Nel caso in cui il cliente instauri un rapporto continuativo, il professionista potrà/dovrà tener in debito conto le considerazioni/informazioni fornite dai propri dipendenti e collaboratori che seguono direttamente il cliente per gli adempimenti ordinari.

⁽¹⁶⁾ Le tabelle esemplificative del calcolo dei punteggi sono chiaramente esemplificate nel Manuale.

Dopo aver effettuato i calcoli della procedura indicata dal CNDCEC ed individuato il punteggio associato al cliente per la prestazione professionale richiesta, verrà attribuito un determinato livello di rischio (basso/medio/alto) a cui saranno associati i seguenti adempimenti che ne derivano a carico del professionista:

- in presenza di un **rischio basso** (punteggio da 10 a 30 oppure fino a 15 nel caso in cui non si debba redigere la tabella B), il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo le modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale. Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati);
- in presenza di **rischio medio** (che secondo le linee guida vers. 2011 corrisponde ad un punteggio tra 31 a 40, mentre secondo il Manuale delle procedure per gli Studi professionali corrisponde ad un punteggio compreso tra 31 e 70 oppure tra 16 e 35 nel caso in cui non si debba redigere la tabella B), il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo le modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante con periodicità prefissate e in ogni caso sempre più ravvicinate in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti;
- In presenza di **rischio alto** (secondo le linee guida vers. 2011 punteggio da 41 a 50, mentre secondo il Manuale delle procedure per gli Studi professionali punteggio compreso tra 71 e 100 oppure tra 36 e 50 nel caso in cui non si debba redigere la tabella B), il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo le modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).

Alla luce di quanto su esposto appare evidente che la valutazione del rischio non è un'operazione *una tantum* che si svolge solo al momento dell'assunzione dell'incarico, bensì rappresenta un vero e proprio processo di osservazione costante, di *screening* della clientela.

Il professionista dopo lo screening iniziale deve continuare a monitorare la clientela ai fini dell'attribuzione del profilo di rischio. A tal proposito va precisato che la valutazione del rischio iniziale effettuata inciderà anche nella determinazione sia della periodicità sia del contenuto del controllo costante di cui si tratta nel successivo capitolo 4.

4. L'ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA DEL CLIENTE NELLO STUDIO PROFESSIONALE E L'OBBLIGO DI ASTENSIONE^(*)

La sensibilità del professionista è posta al centro di questa importante fase di conoscenza.

Egli declina ai fini della norma comportamenti e attenzioni che da sempre formano la sua inclinazione alla comprensione del cliente, nel tempo, nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi.

Le attività richieste al professionista sono le seguenti⁽¹⁷⁾:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'adeguata verifica ordinaria del cliente, guidata dall'approccio basato sul rischio come delineato nel capitolo 3, è un procedimento che non si esaurisce in un momento di acquisizione di dati e informazioni, rappresenta invece un *continuum* nel tempo, poiché le caratteristiche del cliente variano nel tempo, appunto, e nello spazio economico nel quale esso agisce.

Allo stesso modo anche il professionista adegua il suo patrimonio conoscitivo, entrando in contatto con il cliente a un certo momento della sua vita economica e adattando le richieste informative sulla base di una serie di fattori che dipendono, tra l'altro, da:

- il ciclo di vita dell'impresa che assiste;
- il contesto economico in cui opera detta impresa;

^(*) A cura di Andrea Bignami, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Art. 18 del Decreto.

- le caratteristiche di struttura del cliente;
- i mercati coinvolti e le controparti con le quali il cliente opera.

Quanto sopra permette di svolgere al meglio la prestazione professionale.

Prima conclusione che si può trarre allora è che non si può, né si deve, pensare a un processo tracciato sulla base di certezze preordinate. Ogni professionista è diverso da un altro e ogni cliente è diverso, per le caratteristiche ambientali, di contesto economico di riferimento, di situazione paese, di congiuntura locale, nazionale e internazionale, se rilevanti e in quanto rilevanti.

Sta sempre al professionista la valutazione degli elementi che gli sono necessari per essere ragionevolmente sicuro di avere adempiuto alle richieste della norma, atteso che i comportamenti richiesti non si discostano da normali acquisizioni di certezze, che anche prima dell'introduzione della norma antiriciclaggio erano le basi di una solida contezza conoscitiva dei propri clienti.

In sintesi, quale introduzione ai parametri dell'adeguata verifica ordinaria, ogni professionista è, in ultima analisi, responsabile dei clienti che sceglie di seguire e di assistere. Gli stessi clienti debbono infine tenere aggiornato il professionista e sono a loro volta responsabili della veridicità di quanto riferiscono allo stesso.

4.1. I concetti cardine dell'adeguata verifica

Prima di esaminare le caratteristiche specifiche dell'adeguata verifica, si ritiene opportuno introdurre alcuni concetti guida nella comprensione della norma, in virtù dei principi ispiratori della stessa. Nello svolgimento dell'adeguata verifica il professionista deve essere guidato dai seguenti concetti cardine:

1. **approccio dinamico al rischio**: il concetto di rischio deve guidare il professionista nel tempo e il professionista lo deve adattare di conseguenza;

2. **contrasto all'anonimato e identificazione del titolare effettivo**: il professionista deve essere sempre a conoscenza del soggetto o dei soggetti per i quali svolge la prestazione professionale e soprattutto deve conoscerne il beneficiario effettivo;

3. **conoscenza del cliente**: questo concetto è la sintesi estrema dell'adeguata verifica e significa conoscenza dinamica in termini qualitativi e quantitativi, *know your customer*;

4. **controllo del flusso delle attività economiche, del contante in particolare:** si osservi come nello spazio economico le utilità economiche vengono scambiate, con un'attenzione particolare al contante, il cui utilizzo è regolamentato;

5. **applicazione del principio di proporzionalità:** il professionista valuta e ragiona e adotta comportamenti sulla base delle conoscenze che gli sono necessarie per svolgere la prestazione professionale

6. **comportamento conseguente:** per concludere, il professionista adotta misure e si comporta sulla base dei comportamenti e di quello che in generale fa il cliente;

7. **identità cliente identità professionista:** il professionista si autovaluta sulla base dei clienti che segue, dei quali, in ultima analisi, è responsabile ai fini della norma antiriciclaggio.

Sulla base di quanto sopra gli obblighi di adeguata verifica possono apparire, di volta in volta, più chiari e definiti al professionista.

4.2 Le attività escluse e quelle incluse nell'adeguata verifica della clientela

In via preliminare all'esame dei contenuti dell'adeguata verifica della clientela è necessario comprendere quali prestazioni professionali siano incluse ovvero escluse da tali obblighi.

In merito alle **prestazioni incluse** l'articolo 16 del Decreto (rubricato "Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili"), dispone quanto segue:

"I professionisti osservano gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

a) quando la prestazione professionale⁽¹⁸⁾ ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, quali per esempio:

- l'assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
- la consulenza e trasferimento di quote di s.r.l.

⁽¹⁸⁾ La norma definisce prestazione professionale quella prestazione professionale o commerciale, correlata con le attività svolte dai professionisti come definiti al capitolo 2, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.

- la consulenza su trasferimenti di immobili o di attività economiche
- la gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a **15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione⁽¹⁹⁾ unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata⁽²⁰⁾;

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

I revisori contabili di cui all'**articolo 13** osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.”

Come è immediatamente evidente, il novero delle prestazioni incluse è molto vasto e si sottolinea come il limite dei 15.000 Euro debba essere inteso come riferito al valore della pratica professionale.

⁽¹⁹⁾ Per i professionisti come definiti al capitolo 2, la norma definisce operazione un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

⁽²⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m) del Decreto per operazione frazionata s'intende: “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto [Euro 15.000,00], posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.”

Peraltro, e ciò ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 3-*bis*, il Decreto individua anche talune prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili quali escluse dall'obbligo di adeguata verifica della clientela, come segue:

- gli obblighi di cui al Titolo II, Capi I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali⁽²¹⁾ e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;

- i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.

Sulle prestazioni escluse si annota come l'esenzione per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale richiama l'elemento oggettivo (attività svolta) e non quello soggettivo (la qualifica di consulenti del lavoro).

È invero assai rilevante annotare che le suddette esenzioni non determinano mai il venir meno dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e in questo senso ben si comprende il senso del dettato del comma d) del articolo 16, di cui *infra*. Di fronte a un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, cadrà l'esenzione e sarà necessario addivenire all'adeguata verifica, come passaggio prodromico alla segnalazione di operazione sospetta.

Per l'esatta identificazione delle prestazioni incluse ed escluse, anche alla luce dei chiarimenti emessi dal MEF con la nota protocollo 125367 del 19 dicembre 2007, intervengono in senso interpretativo a grande ausilio del professionista le Linee Guida del CNDCEC, che alle pagine da 8 e 12 elencano un assai utile elenco dettagliato di prestazioni. Di seguito si riporta, senza note, il citato elenco. Nelle note a detto elenco vi sono numerosi e importanti chiarimenti alla preliminare questione che qui interessa⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ In merito a essa si veda la nota 4. a pagina 9 delle Linee Guida CNDCEC.

⁽²²⁾ Cfr. l'incipit a pagina 8 delle Linee Guida: "Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), del Decreto, per "cliente" deve intendersi il soggetto al quale i destinatari della normativa indicati agli artt. 12 (professionisti) e 13 (revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Ciò posto, in relazione a ciascun cliente il professionista dovrà in primo luogo verificare la sussistenza

Prestazioni escluse dall'adeguata verifica della clientela

1. Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12
2. Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
3. Docenze a corsi, convegni e simili
4. Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
5. Funzione di revisore in enti pubblici
6. Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)
7. Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
8. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
9. Incarico di recupero crediti
10. Mediazione ai sensi dell'art. 60 l. n. 69/2009 (*ex art. 10, co. 2, lett. e) del Decreto*)
11. Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, *ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80*
12. Pareri giuridici pro-veritate
13. Perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale
14. Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale

Prestazioni oggetto di adeguata verifica

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro

1. Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni

dell'obbligo di adeguata verifica. A tal fine, posto che l'art. 16 del d.lgs 231/07 contiene un'elencazione dei casi in cui l'adempimento in oggetto deve essere espletato, è senz'altro utile una classificazione delle prestazioni normalmente svolte dai professionisti. Nella tabella che segue le principali tipologie di prestazioni professionali sono suddivise a seconda che diano luogo o meno agli obblighi di adeguata verifica”.

2. Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
3. Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
4. Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
5. Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
6. Consulenza contrattuale
7. Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
8. Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di immobili
9. Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
10. Custodia e conservazione di beni e aziende
11. Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
12. Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
13. Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
14. Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
15. Operazioni di finanza straordinaria
16. Redazione di stime e perizie di parte
17. Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
18. Valutazioni di aziende, rami d'aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

1. Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
2. Assistenza in procedure concorsuali
3. Attestazione dei piani di risanamento *ex art. 67*, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
4. Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
5. Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
6. Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti

7. Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
8. Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
9. Consulenze in materia di contabilità e bilanci
10. Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
11. Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
12. Fusioni e scissioni
13. Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
14. Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
15. Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, *ex art. 182-bis*, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
16. Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo *ex art. 161*, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
17. Regolamenti e liquidazioni di avarie
18. Revisione legale dei conti
19. Tenuta della contabilità
20. Trasformazioni

“Le operazioni di consulenza, in particolare le consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di verifica solo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. 1, del Decreto, ossia nei casi di “attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale”.

Particolare attenzione merita infine l’esclusione che riguarda i componenti degli organi di controllo. Essi, comunque denominati, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette. Difatti, i componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del decreto, sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società. Nel caso dei sindaci, in particolare, l’attività consiste essenzialmente nel controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L’accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi *a posteriori*, cioè quando un’ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l’intervento del sindaco ma, al contrario, l’eventuale prestazione

professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l'obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione. È da chiarire, comunque che **l'esonero riguarda esclusivamente il collegio sindacale che non esercita il controllo contabile**. In caso di assunzione del controllo contabile, difatti, i componenti dell'organo di controllo, essendo necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del Decreto. L'obbligo di adeguata verifica grava su ciascun sindaco revisore e non già sull'organo "collegio sindacale". I revisori dovranno altresì effettuare il controllo costante durante l'esecuzione dell'incarico.

In merito ai doveri e alle esclusioni riguardanti gli organi di controllo si rimanda in dettaglio alla circolare CNDCEC n. 36/R del 3.12.2013⁽²³⁾.

4.3. L'identificazione del cliente

La fase di identificazione del cliente impone al professionista sempre e comunque l'identificazione di una persona fisica.

L'articolo 19 del Decreto prevede quanto segue:

“a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente [testo titolare effettivo è riportato più avanti] è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.”

La norma prevede dunque che sia identificata la persona fisica che conferisce l'incarico professionale, per conto di sé stessa o di un terzo, che sia persona fisica o persona giuridica, ente, associazione, organizzazione.

⁽²³⁾ Detta circolare è reperibile all'indirizzo file:///C:/download/CIRC_CNDCEC_36_2013.pdf

Il professionista non può prescindere da questa fase di conoscenza e deve farne tesoro ai fini di conoscenza imposti dalla norma.

Un importante aiuto al professionista è dato in questa fase, come già indicato al capitoli 2 e 3, dalle Linee Guida e dal Manuale.

Il professionista identifica la persona fisica per il tramite di un documento in corso di validità secondo i criteri dettati dalla norma e sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Essi sono:

- il **documento d'identità**: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- il **documento di riconoscimento**: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare⁽²⁴⁾.

In caso di cliente non persona fisica è obbligo del professionista verificare la legittimazione della persona fisica ad agire per conto della persona giuridica, ente, associazione, organizzazione che deve essere identificata e pertanto egli effettuerà le ricerche necessarie alla verifica del potere di rappresentanza, per esempio:

- tramite una visura del registro imprese;
- tramite una procura *ad acta*;
- tramite una delega di soggetto autorizzato.

Postulando che l'identificazione in presenza del professionista sia la strada da seguire in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, vi sono alternative all'identificazione diretta, quali:

⁽²⁴⁾ Di seguito una lista di documenti che integrano le caratteristiche di legge:

1. carta di identità,
2. il passaporto,
3. la patente di guida,
4. la patente nautica,
5. il libretto di pensione,
6. il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
7. il porto d'armi;
8. le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

- l'identificazione a distanza, che può avvenire⁽²⁵⁾ su richiesta del professionista ad altro soggetto alla norma⁽²⁶⁾ ogniqualvolta il professionista utilizza identificazioni di terzi, per prestazioni che questi terzi abbiano ancora in corso⁽²⁷⁾ e diviene obbligatoria per detti terzi quando questi abbiano presentato il cliente al professionista⁽²⁸⁾;

- l'identificazione tramite atti pubblici registrati e consultabili dal registro imprese.

In merito a quanto appena scritto, si rimanda al capitolo 6.

Particolari casi vi possono poi essere nella realtà professionale.

In assenza del decreto di attuazione delle disposizioni per gli adempimenti di adeguata verifica per i professionisti⁽²⁹⁾ per le casistiche maggiormente ricorrenti un concreto aiuto è dato dalle Linee Guida e dal Manuale, che esemplificano alcune casistiche maggiormente ricorrenti.

Identificato il cliente, questi sarà poi la fonte principale delle informazioni che il professionista ha necessità di avere per:

- completare le successive fasi dell'adeguata verifica;
- potere instaurare il rapporto professionale e dare inizio alla prestazione professionale.

⁽²⁵⁾ Trattasi di facoltà e non di obbligo da parte del terzo.

⁽²⁶⁾ Cfr. art. 30 del Decreto: "Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c) e d), della direttiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;

d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri professionisti.

⁽²⁷⁾ Cfr. Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela, CNDCEC, 2011, pagina 45 e ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. art. 34 del Decreto.

⁽²⁹⁾ Detta possibilità è contemplata dall'articolo 19, comma 2 del Decreto.

4.4. L'identificazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo incarna uno dei punti nodali della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La norma si sofferma a lungo sulle caratteristiche del titolare effettivo, delineandone le caratteristiche come segue.

Innanzitutto è definito titolare effettivo⁽³⁰⁾ **la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.**

Nell'allegato tecnico⁽³¹⁾ è poi riportato quanto segue.

“Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

⁽³⁰⁾ Cfr. art. 1 del Decreto lettera u).

⁽³¹⁾ Cfr. Decreto – Allegato tecnico art. 2.

L'articolo 19 dispone poi quanto segue:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto⁽³²⁾, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo⁽³³⁾.”

Preliminarmente è necessario analizzare il disposto dell'articolo 19, lettera a), ove è prevista l'adeguata verifica del titolare effettivo.

Di fatto il rinvio all'adeguata verifica del titolare effettivo è inserito solo nel capo riguardante gli obblighi di registrazione, mentre la norma sull'adeguata verifica della clientela non è modificata.

La disposizione dell'adeguata verifica del titolare effettivo sembrerebbe riferirsi alla sola registrazione dei dati dello stesso anche se nella relazione di accompagnamento governativa (i cui contenuti, tuttavia, ricordiamo non assumono rilevanza normativa), si legge che le nuove norme sono state introdotte al fine di chiarire che gli obblighi di adeguata verifica si applicano anche al titolare effettivo.

L'eventuale adeguata verifica (e di rischiosità) del titolare effettivo, che in molti casi il professionista e gli intermediari potrebbero conoscere solo per interposta persona (di norma l'amministratore della società), può risultare operativamente in molti casi non agevole, e i motivi sono di tutta evidenza.

⁽³²⁾ Per documento d'identità valga quanto scritto per l'identificazione del cliente.

⁽³³⁾ Sull'ottenimento delle informazioni “in altro modo” si veda più avanti.

In merito a detta novità il CNDCEC ha correttamente annotato quanto già riportato *infra* e nella nota esplicativa dell'11.11.2009 ha affermato: "Tale modifica interviene in modo surrettizio a richiedere l'obbligo di adeguata verifica per il titolare effettivo laddove le disposizioni di cui all'art. 18, nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, prevedono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, ma non anche l'adeguata verifica di quest'ultimo. **Il relativo obbligo, oltre che non previsto dalla terza direttiva, appare privo di senso considerata la difficoltà di condurre un'analisi della rischiosità di un soggetto che il professionista potrebbe conoscere anche solo per interposta persona.** In relazione ai "dati identificativi" del titolare effettivo che dovranno essere registrati si ritiene che sia necessario attendere le disposizioni applicative, *ex* art. 38, comma 7, del Decreto, in considerazione del fatto che gli artt. 18, co. 1, lett. b) e 19, co. 1, lett. b), in relazione all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo, si limitano a prevedere l'obbligo di verificarne l'identità, senza stabilire che detta verifica debba avvenire in presenza del titolare effettivo e tramite un documento d'identità non scaduto."

Scontate le necessarie premesse normative, di seguito si propongono alcune riflessioni sulla figura del titolare effettivo.

La questione di fondo individuata dal testo di legge è il contrasto all'anonimato.

Il professionista deve sempre essere in grado di potere ricondurre il frutto della propria prestazione professionale a quella o quelle persone fisiche che ne sono i beneficiari ultimi, quali titolari di interesse finale della prestazione stessa.

L'importanza dell'identificazione del titolare effettivo è così eclatante che la norma prevede l'obbligo del cliente, dunque della persona fisica identificata ai sensi del precedente paragrafo, di fornire per iscritto, sotto propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui sia a conoscenza⁽³⁴⁾.

L'individuazione del titolare effettivo è dunque uno dei punti chiave del processo di adeguata verifica della clientela: individuare il titolare effettivo significa difatti avere contezza del beneficiario finale della

⁽³⁴⁾ Cfr. art. 21 del Decreto.

prestazione professionale e dunque avere identificato, con certezza riscontrabile, la persona fisica per conto della quale è in ultima istanza realizzata tale prestazione⁽³⁵⁾.

Detta individuazione risponde direttamente a uno dei caposaldi della norma antiriciclaggio, vale a dire l'aperto contrasto a ogni forma di anonimato nella circolazione di beni e utilità economiche, di modo che se un'utilità economica stia circolando protetta da una qualche forma di anonimato, allora la norma antiriciclaggio richiede invero ed espressamente l'identificazione delle persona fisica a essa riconducibile.

Si comprende allora come la definizione e l'individuazione del titolare effettivo assuma ancora maggiore importanza, sia come parte dell'adeguata verifica che come diretta espressione di una delle capisaldi di fondo della norma, quella richiesta di trasparenza che è essa stessa fondamento di una completa conoscenza delle operazioni economiche che si osservano e di cui il professionista è parte nella fase di consulenza collegata alla loro esecuzione.

Nè deve infine essere dimenticato come, senza l'individuazione del titolare effettivo, non essendo rispettati gli obblighi di adeguata verifica della clientela, i professionisti non possano eseguire la prestazione professionale ovvero abbiano l'obbligo di porre fine alla prestazione professionale già in essere, valutando al contempo l'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta.

In questa cornice si comprendono le istanze di chiarezza nell'individuazione e identificazione del titolare effettivo che pervengono dai destinatari della norma antiriciclaggio. Da più parti è stato innanzitutto evidenziato come la definizione di titolare effettivo non sia sufficientemente chiara, soprattutto quando si debba dare contenuto alla nozione di controllo, specie nei casi ove la catena di controllo sia complessa ovvero nei gruppi societari internazionali. Inoltre si è dovuto constatare la mancanza di chiarezza possa creare difficoltà e quindi aumentare i costi di adesione alla norma.

Se dunque la *quaestio* è legata principalmente all'identificazione del titolare effettivo con relazione alle persone giuridiche, una possibile chiave di lettura è data dalle Raccomandazioni GAFI del febbraio 2012: in esse si prevede che, per effettuare l'adeguata verifica delle persone giuridiche, si debba procedere in stretta sequenza secondo le seguenti direttrici:

⁽³⁵⁾ Cfr. Andrea Bignami, "L'individuazione del titolare effettivo", sta in *Press - Professione Economica e sistema sociale*, Roma, maggio 2013, n. 55, pagg. 20-21.

- i. individuazione della persona fisica che detiene la partecipazione di controllo;
- ii. in caso non sia possibile procedere sub i.), individuazione della persona fisica che esercita il controllo con altri mezzi;
- iii. in caso non sia possibile procedere sub i.) e ii.), identificazione della persona fisica che occupi la posizione di senior managing official (individuandosi tale posizione in quella del Direttore generale).

I tre criteri indicati non sono alternativi, ma devono essere verificati e applicati progressivamente.

A ben vedere, una cosa è l'identificazione del titolare secondo i criteri di controllo della persona giuridica (che nelle raccomandazioni GAFI non implicano il raggiungimento di una determinata soglia di partecipazione al capitale) e un'altra è la sua identificazione secondo un criterio che di fatto identifica i soggetti che agiscono per conto dell'entità.

Quest'ultima opzione, residuale, è anche richiamata da quanto scritto da Banca d'Italia nelle sue disposizioni attuative per l'adeguata verifica della clientela⁽³⁶⁾, ove è detto che il titolare effettivo possa rinvenirsi in uno o più amministratori della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci.

Si ritiene pertanto che l'analisi del professionista debba necessariamente essere condotta caso per caso, individuando una percentuale di possesso non necessariamente significa aver individuato il beneficiario effettivo, ma debba costituire un fattore che deve essere tenuto in considerazione.

In sostanza, nei più complessi casi di identificazione del titolare effettivo alla interno di una persona giuridica, l'analisi deve essere svolta adattandola al caso di specie con l'utilizzo del complesso di informazioni quali quantitative in possesso del professionista.

Fine ultimo, si ripete, dell'identificazione del beneficiario o dei beneficiari effettivi ultimi della prestazione professionale, è evitare che utilità economiche siano trasferite o subiscano modifiche delle loro caratteristiche giuridiche sostanziali e formali senza che a esse non sia correlabile una o più persone fisiche.

⁽³⁶⁾ Cfr. Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Banca d'Italia, Roma, 3 aprile 2013 (modificato il 31 luglio 2015).

Casistiche ed esempi legati all'identificazione del titolare effettivo sono riportati nelle Linee Guida, come di seguito secondo le ipotesi classificate secondo le lettere a), b), c) e d)⁽³⁷⁾.

“a) Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi.

b) Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo.

c) Il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l'ente, deve fornire le complete generalità dell'eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l'entità giuridica.

Resta inteso che, ove il cliente dichiara di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio.

Coloro i quali svolgono professionalmente l'attività di amministratore o dirigente di società sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica (quindi all'identificazione della società e del titolare effettivo). In tal caso, avendo già dovuto provvedere all'identificazione della società e del titolare effettivo, l'amministratore o il dirigente non potrà dichiarare di non conoscere le generalità del titolare effettivo e dovrà fornire i relativi dati al professionista, nel rispetto della procedura prevista dell'esecuzione da parte di terzi.

Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all'obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l'obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente. Il professionista che procede all'identificazione del titolare effettivo ha l'obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente. In particolare, ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in via indiretta, occorrerà considerare l'intera catena di controllo.

⁽³⁷⁾ Cfr. pagine 41 e ss.

Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l'intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo.

In questo caso, come per l'ipotesi di individuazione del titolare effettivo sulla base dell'accennato criterio, al momento dell'identificazione del titolare effettivo dovrà essere considerata anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente).

Potrebbe altresì verificarsi che, per effetto della catena di controllo, il titolare effettivo possieda meno del 25%, ma controlli ugualmente la società.

d) Il cliente è una società fiduciaria: con riferimento alle società fiduciarie possono verificarsi due ipotesi. In caso di società fiduciarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 199 t.u.b. (fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 100.000 euro⁽³⁸⁾), poiché trovano applicazione obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, non è necessario identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi per conto dei quali essa opera. Viceversa, nel caso di società fiduciarie diverse da quelle indicate, il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni. Il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente rilevi la presenza di una o più società fiduciarie (diverse da quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 199 t.u.b.), anche a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando applicazione per queste ultime gli obblighi semplificati di adeguata verifica, sarà chiamato a chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell'operazione, le

⁽³⁸⁾ L'elenco si è formato ed è in corso di continuo aggiornamento.

complete generalità del/dei fiduciante/i. Di contro le società fiduciarie dovranno fornire, ai sensi dell'art. 21 [obblighi del cliente], tutte le informazioni necessarie per consentire al professionista di poter rispondere. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è venuto a conoscenza. Il professionista, in base all'indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la modalità da adottare per l'identificazione del titolare effettivo decidendo (alternativamente o cumulativamente):

- i) di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;
- ii) di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.

Da ultimo, si ritiene di dover evidenziare:

- che l'obbligo di verifica del titolare effettivo opera anche nel caso in cui il cliente sia una persona fisica;
- che l'obbligo di identificazione del titolare effettivo non opera nei casi previsti di cui all'art. 25 [adeguata verifica semplificata].”

4.5. Lo scopo e la natura della prestazione professionale

Il cliente deve dare informazioni al professionista sui termini della prestazione richiesta.

Le informazioni che il cliente dà al professionista sono necessarie, e obbligatorie per il professionista, per potere iniziare a comprendere i termini di quanto deve essere fatto, prima ancora di iniziare l'opera professionale.

Il professionista ascolta e valuta le informazioni date dal cliente e sulla base di esse, con la luce che gli viene dall'approccio basato sul rischio, decide e valuta la richiesta di prestazione professionale ricevuta.

D'altronde come possa il professionista eseguire la sua opera senza avere informazioni sullo scopo e la natura della prestazione è di tutta evidenza.

Questa fase è un passaggio tra l'identificazione della persona e la valutazione dell'operazione che detta persona vuole compiere tramite la prestazione professionale richiesta e dunque è ulteriore fonte di informazioni che iniziano a formare la valutazione del rischio da parte del professionista.

È per questo motivo che le Linee Guida consigliano al professionista di adempiere a questa fase facendo dichiarare al cliente, in forma scritta,

pur se la norma non lo richiede, scopo e natura della prestazione professionale.

Questo passaggio è necessario per poter poi valutare, nel corso della prestazione, i comportamenti del cliente e le informazioni qualitative e quantitative di cui si viene in possesso.

Tutto quanto sopra introduce al concetto finale dell'adeguata verifica: il controllo costante nel tempo.

4.6. Il controllo costante nel tempo

Il concetto di controllo costante nel tempo è intrinseco al lavoro professionale: il professionista osserva nel tempo il mutare delle condizioni del cliente.

Quest'ultima fase dell'adeguata verifica conclude e nello stesso tempo riapre l'adeguata verifica perché fa comprendere come quest'ultima sia in realtà un processo "nel tempo", che non si esaurisce nell'acquisizione di informazioni al momento t_0 ma continua con l'accrescimento delle conoscenze nei successivi momenti $t_1, t_2, (\dots) t_n$.

L'articolo 19 del Decreto dispone quanto segue:

"Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute."

Ora può sembrare distante dall'agire del professionista questo ruolo di controllo del cliente, quasi un'inversione del concetto di responsabilità nei confronti dello stesso. Difatti, il professionista agisce, normalmente, assumendosi un'obbligazione di mezzi, non di risultato e si pone dinanzi al cliente con un approccio di responsabilità nei suoi confronti.

La norma chiede invece un atteggiamento diverso: richiede che la sensibilità del professionista sia orientata alla "verifica" di quello che il cliente richiede che venga fatto dal professionista stesso. Questo perché, in ultima analisi, al professionista è richiesta una funzione di controllare al cancello del proprio studio, c.d. "*gate keeper*", che osserva i comportamenti dei clienti, a tutela dell'interesse comune che le transazioni per le quali è richiesta la sua assistenza siano improntate a

caratteri di legalità e trasparenza.

Nuovamente torna il concetto delineato all'inizio del presente capitolo: non si vede come non possa essere interesse dello stesso professionista avere contezza che i propri clienti agiscono nel rispetto delle regole fissate dalla Legge, dagli Usi e dalle Consuetudini.

Si comprende allora come la norma antiriciclaggio metta in risalto obblighi e comportamenti che da sempre hanno permeato l'agire del professionista, che deve essere normalmente "interessato" delle modalità di agire del proprio cliente, in ultima analisi per la sua stessa tutela.

Qui deriva quindi un assai importante aspetto della normativa e si ritiene uno dei punti nodali dell'importanza della sua conoscenza, la **maggiore consapevolezza dei possibili aspetti penali nei quali si possa incorrere nell'esercizio della professione.**

Controllo costante e valutazione del rischio si intersecano nel tempo e il professionista è, in ultima analisi, responsabile, prima verso sé stesso, poi verso i terzi dei clienti che segue e delle prestazioni professionali che svolge nei loro confronti. Prova ne sia che la stessa norma preveda un'espressa disposizione che va letta nel senso di quanto appena detto⁽³⁹⁾: "In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano due o più intermediari finanziari ovvero due o più soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), [i professionisti] il divieto di cui al comma 1 [divieto di comunicare dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta] non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), [i professionisti] di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente."

Controllo significa dunque consapevolezza nel tempo e, in ultima analisi, tranquillità del professionista, che non fa altro che tenere conto con maggiore cognizione di dati, informazioni, aspetti legati alle persone,

⁽³⁹⁾ Cfr. lettura combinata articolo 46, comma 6 e 7 del Decreto.

qualitativi e quantitativi che, in ogni caso egli ha la necessità, oltre che la possibilità di osservare nel tempo, secondo il principio di proporzionalità e il principio dell'utilizzazione delle sole informazioni che sono necessarie per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo l'approccio basato sul rischio.

In termini operativi le Linee Guida prevedono quanto segue⁽⁴⁰⁾.

“Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) [il controllo costante], è obbligo del professionista svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. Detto controllo, come specificato dal successivo art. 19, comma 1, lett. c) [le modalità di attuazione del controllo], deve essere attuato analizzando tutte le transazioni concluse durante la durata del rapporto e verificandone la compatibilità con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

La procedura ai fini del corretto espletamento dell'obbligo di controllo costante, é preliminarmente consigliato il monitoraggio dei seguenti elementi:

- 1) dati identificativi – natura giuridica
- 2) attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione
- 3) area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
- 4) titolare effettivo
- 5) area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 6) tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 7) modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- 8) presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 9) frequenza delle operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49
- 10) frazionamento delle operazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera m)
- 11) frequenza con cui viene richiesta la prestazione

⁽⁴⁰⁾ Cfr. Linee Guida per l'Adeguata Verifica della Clientela, CNDCEC, Roma, 2011, pagine 60-62.

- 12) ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 13) comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto
- 14) se necessario, controllo dell'origine e della destinazione del denaro utilizzato
- 15) confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità competenti)
- 16) confronto con gli schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF *ex art. 6 comma 7, lettera b)* del Decreto.

Le principali attività che il professionista o il suo dipendente/ausiliario può espletare al fine di proceduralizzare, all'interno del proprio studio, le operazioni inerenti al controllo costante della clientela sono le seguenti:

- 1) effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- 3) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
- 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

- 1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno;
- 2) (segue) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio;
- 3) è opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;

4) l'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.

Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:

- 1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
- 2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- 3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
- 4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) facendo riferimento ai criteri indicati nella seconda parte del lavoro con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all'obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti.”

Utili elementi al fine del controllo costante sono aggiunti dal Manuale.

Ai fini del corretto espletamento dell'obbligo, è necessario il monitoraggio di tutti gli elementi utilizzati per l'analisi del profilo di rischio, ivi compresa la presenza o l'insorgenza di uno o più indicatori di anomalia e di comportamenti anomali tra cui quelli di cui agli schemi emanati dall'UIF. È sicuramente utile anche la lettura della “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2014”, effettuata in applicazione delle nuove Raccomandazioni del Financial Action Task Force - Gruppo d'azione finanziaria (FATF-GAFI), ove vengono individuate le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ed i settori maggiormente esposti a tali rischi.

Le principali attività che il professionista può espletare al fine di proceduralizzare, all'interno del proprio studio, le operazioni inerenti al controllo costante della clientela sono le seguenti:

- 1) effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati dichiarati;
- 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente;
- 3) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali;

- eventuali termini connessi a contratti od atti;
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
 - 5) verificare l'efficacia della formazione del personale di studio al fine di valutarne la capacità di fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
 - 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

La tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno. Negli studi di maggiori dimensioni è opportuno identificare un responsabile del monitoraggio.

È opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista. L'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.

Nel Manuale è inserito un cronoprogramma che riepiloga indicativamente le attività da svolgere all'interno dello studio professionale per verificare lo stato di adeguatezza delle procedure stabilite.

Secondo una logica di periodicità nel controllo il professionista ha modo di verificare la *compliance* complessiva ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge.

Quale considerazione conclusiva dell'analisi degli obblighi di adeguata verifica della clientela si osserva come, a più di dieci anni dell'introduzione della prima disposizione antiriciclaggio per i professionisti, rimanga attuale la necessità del formarsi e dell'accrescimento di una cultura antiriciclaggio, che si fondi sulla diffusione dei concetti cardine dell'adeguata verifica da applicare negli studi professionali.

4.7. L'obbligo di astensione e il privilegio del professionista

Ulteriore caposaldo della norma e conseguenza diretta dell'obbligo di adeguata verifica è l'obbligo di astensione.

L'obbligo di astensione, che deriva dall'obbligo della valutazione di fatti e comportamenti al fine di riconoscere la potenziale commissione di

illeciti, rappresenta un importante aspetto degli obblighi normativi ed è la diretta conseguenza dell'impianto di contrasto della normativa antiriciclaggio.

La normativa antiriciclaggio prevede che al non verificarsi della compiuta adeguata verifica il professionista debba astenersi dal compimento della prestazione professionale, se no l'ha iniziata, ovvero alla sua interruzione, se essa è in corso. Il presupposto è la mancanza di una compiuta conoscenza del cliente, alla luce dell'approccio basato sul rischio.

L'articolo 23 del Decreto prevede quanto segue: “Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) [identificazione del cliente e del titolare effettivo, ottenimento di informazioni sulla natura e scopo della prestazione professionale], non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, tranne nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.”⁽⁴¹⁾

Le Linee Guida su questo argomento indicano il seguente percorso operativo⁽⁴²⁾.

“Strettamente correlato alla valutazione del rischio è l'obbligo di astensione sancito dal primo comma dell'art. 23, in virtù del quale il professionista che non è in grado di rispettare il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica della clientela deve astenersi dall'eseguire la prestazione professionale, ovvero deve porre fine alle eventuali prestazioni

⁽⁴¹⁾ Questo fa riferimento, per esempio, all'incarico ricevuto di cessione di quote.

⁽⁴²⁾ Cfr. pagine 48-49.

professionali già in corso, valutando l'opportunità di effettuare la segnalazione del soggetto interessato alla UIF. Il decreto correttivo ha modificato il secondo comma dell'art. 23 al fine di chiarire meglio la connessione tra obbligo di astensione dall'operazione, potere di sospensione dell'operazione stessa da parte della UIF e obbligo di segnalazione sospetta. La norma riformulata stabilisce che “prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo”.

“Modificato è anche il terzo comma dell'art. 23, la cui precedente formulazione come si legge nella Relazione illustrativa creava difficoltà applicative in quanto, nelle ipotesi in cui sussiste un obbligo di legge a dare corso all'operazione, non risultava chiaro quale tra i due obblighi (astensione e obbligo di dar corso all'operazione) prevalesse.

Con la modifica viene specificato che nei seguenti casi:

- obbligo di legge di ricevere l'atto
- esecuzione dell'operazione per sua natura non rinviabile
- astensione di ostacolo alle indagini

permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'art. 41.”

Un importante eccezione è contenuta nell'articolo 12, comma 2, del Decreto, così come direttamente richiamato nell'articolo 20, comma 4, che stabilisce che i professionisti non sono obbligati ad applicare l'obbligo di astensione nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Trattasi del c.d. “privilegio del professionista”, che dà la garanzia al cliente dell'esercizio dei suoi diritti di difesa da parte del professionista, anche in fasi che possono essere puramente prodromiche a un procedimento giudiziario, quale è l'esame della posizione giuridica del cliente, come verrà più ampiamente illustrato nel successivo capitolo 9.

5. L'ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA^(*)

5.1. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Con riferimento a determinate categorie di soggetti e a determinate categorie di servizi il Decreto ha previsto la possibilità di applicare misure semplificate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La ratio di detta semplificazione risiede nel fatto che nelle ipotesi previste, almeno in linea di principio, il rischio associato di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo risulta essere basso.

Per accedere all'adeguata verifica semplificata è necessario raccogliere informazioni sufficienti per verificare che il cliente possa beneficiare della semplificazione. Deve essere dunque in ogni caso effettuata la prima delle attività in cui consta l'adeguata verifica: identificazione del cliente, verifica della sua identità e verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza.

I professionisti devono pertanto, nel caso delle persone giuridiche, acquisire i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso. La Banca d'Italia specifica⁽⁴³⁾ che, a titolo esemplificativo, i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi di cui all'art. 25, comma 1, del Decreto possono essere acquisiti consultando – anche tramite internet – gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva MIFID in uno o più Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA).

^(*) A cura di Lorenzo Banfi, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

⁽⁴³⁾ Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 (modificato il 31 luglio 2015) recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela. Si veda il link <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/provv-110413/index.html>

I professionisti verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio.

I dati identificativi del cliente e le informazioni acquisite ai fini dell'assolvimento dell'adeguata verifica semplificata non sono oggetto di registrazione nell'archivio unico informatico o cartaceo.

Tutte le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata sono conservate per tutta la durata del rapporto.

La semplificazione opera poi con riferimento alle altre attività in cui consiste l'adeguata verifica: non vanno effettuate l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, la richiesta di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, il controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione. In ogni caso, deve essere effettuata la verifica del permanere nel corso del rapporto dei presupposti sulla base dei quali si è proceduto alla verifica semplificata.

Peraltro, è doveroso ricordare che la norma precisa che sussiste in ogni caso l'obbligo di adeguata verifica e non si applicano gli obblighi semplificati allorché vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (per esempio sulla base delle operazioni poste in essere dal cliente), nonché qualora si abbia motivo di ritenere che la procedura semplificata non sia attendibile sussistendo dubbi sull'idoneità e sulla veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie elencate, ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

5.1.1. Soggetti ai quali è applicabile l'adeguata verifica semplificata

I soggetti ai quali sono applicabili obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, sono per la maggioranza soggetti che sono anch'essi tenuti, ad ottemperare agli obblighi e condotte antiriciclaggio e antiterrorismo. L'elenco di detti clienti è indicato all'art. 25, commi 1 e 3, del Decreto:

a) “Intermediario finanziario menzionato all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b”.

– L'art. 11, comma 1 dispone che ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-*bis*) gli istituti di pagamento;

d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

– L'art. 11, comma 2, lettera b), dispone che rientrano tra gli intermediari finanziari altresì i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB.

b) “Ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva”.

Ai fini della direttiva antiriciclaggio si intende per:

– “ente creditizio”: un ente definito a norma dell'art 1, comma 1, della Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, ovverosia “a) un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti proprio conto; oppure b) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del 18 settembre 2000”, nonché una succursale situata nella Comunità di un ente creditizio avente la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;

– “ente finanziario”:

(i) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni elencate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute. Tale allegato è stato da ultimo modificato dalla direttiva 2013/36 CE. Nel dettaglio si tratta di: 1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; 2. Operazioni di prestito, in particolare credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting); 3. Leasing finanziario; 4. Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE; 5. Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4; 6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario (assegna, cambiali, certificati di deposito, ecc.), cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari; 8. Partecipazioni alle emissioni di

titoli e prestazioni di servizi connessi; 9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e della rilevazione di imprese; 10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 11. Gestioni o consulenza nella gestione dei patrimoni; 12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari e 14. Affitto di cassette di sicurezza;

(ii) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002 relativa all'assicurazione sulla vita, nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;

(iii) un'impresa di investimento, quale definita nell'art. 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE (direttiva MIFID) relativa ai mercati finanziari, ovverosia "qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale";

(iv) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;

(v) un intermediario assicurativo, quale definito nell'art 2 punto 5) della direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa e cioè "qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa", fatta eccezione per gli "intermediari assicurativi collegati" di cui all'art. 2, punto 7) della stessa direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

(vi) le succursali, situate nella Comunità, degli enti finanziari di cui alle lettere precedenti che hanno la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità.

c) "Ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi".

A tal proposito, il Ministro dell'Economia e delle Finanze individua, mediante apposito decreto, gli Stati extra UE e territori stranieri il cui regime degli obblighi antiriciclaggio debba essere ritenuto equivalente alla disciplina dell'Unione Europea⁽⁴⁴⁾. Attualmente si tratta della white list di Stati individuata da ultimo con il D.M. 10 aprile 2015 n.

⁽⁴⁴⁾ Sono considerati equivalenti agli Stati appartenenti all'Area Economica Europea anche l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein.

108. Tali Stati sono: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India; Giappone; Repubblica di Corea; Messico; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera; Repubblica di San Marino.

Ai medesimi effetti la lista include anche i seguenti territori: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Saint-Pierre e Miquelon; Wallis e Futuna; Aruba; Curaçao; Saint Maarten; Bonaire; Sint Eustatius; Saba.

Tale elenco è sottoposto a revisione periodica.

c-bis) “Società quotate o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE in uno o più stati membri, ovvero alle società i cui strumenti siano quotati in un mercato di uno Stato estero che imponga obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria”.

I mercati regolamentati di cui alla direttiva MIFID e i mercati non comunitari che impongono obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria sono:

– i mercati italiani autorizzati dalla Consob con delibera n. 16943 del 7 luglio 2009: (i) i Mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.a e, segnatamente, MTA, ETFplus, MOT, SeDex, MIV, IDEM nonchè (ii) i Mercati gestiti da MTS S.p.a e, segnatamente, MTS, BondVision e MTS Corporate;

– i mercati comunitari elencati dall'ESMA e rinvenibili all'indirizzo https://registers.esma.europa.eu/publication/search/Register?core=esma_registers_mifid_rma a cui rimanda direttamente il sito Consob, che comprendono attualmente 102 mercati regolamentati comunitari, compresi quelli italiani.

– i mercati esteri non comunitari che impongono obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria, riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità e attualmente elencati nella lista, adottata con delibera n. 19106 del 21 gennaio 2015, comprendente unicamente un mercato svizzero (SIX Swiss Exchange) e sei mercati statunitensi (CBOT, CME-Globex, NYSE Liffe, ICE Futures U.S., NYMEX e COMEX).

L'elencazione di cui sopra esaurisce l'elenco dei mercati ufficialmente riconosciuti⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ Per completezza espositiva, si segnala l'esistenza di un altro gruppo di mercati che Assogestioni ritiene altrettanto regolamentati, a Lista “altri mercati regolamentati” rinvenibile al link http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,179,9277/20_13_c_a-lista-mkt-23-feb-2013.pdf. Detta lista non è richiamata dalla normativa antiriciclaggio.

Inoltre, l'art. 25, comma 3 del Decreto stabilisce che l'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

5.1.2. Operazioni alle quali è applicabile l'adeguata verifica semplificata

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano nei casi indicati al comma 6 dell'art 25 del decreto antiriciclaggio, che elenca una serie di operazioni che presentano un'incidenza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo pressoché minima, essendo operazioni derivanti da rapporti standardizzati e ricostruibili sulla base di elementi già acquisiti e, in particolare:

a) Contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;

d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro;

e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi

i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 26.

Per tali ipotesi di esenzione, i destinatari del decreto antiriciclaggio non devono porre in essere alcuna delle attività in cui consta l'adeguata verifica della clientela, ma devono conservare nel fascicolo del cliente la documentazione raccolta da cui risulta che i prodotti o servizi rientrano tra quelli elencati al citato comma 6.

L'art. 26 del decreto antiriciclaggio prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, possa autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi di adeguata verifica della clientela in forma semplificata a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, sulla base dei criteri dettati dall'art. 4 dell'Allegato tecnico.

In attesa della suddetta emanazione da parte dal MEF, non vi sono attualmente altre ipotesi – ulteriori a quelle indicate dall'art. 25 – in cui tale verifica semplificata possa trovare applicazione.

6. L'ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA O INDIRECTA^(*)

Rientra in tale ambito l'operatività svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso il professionista.

È possibile, in taluni casi, assolvere agli obblighi di adeguata verifica anche senza la presenza fisica del cliente; si tratta dell'identificazione in forma indiretta contemplata nella sezione IV, artt. 29-35 del Decreto, che disciplina l'esecuzione delle procedure di adeguata verifica da parte di terzi.

L'identificazione del cliente può avvenire infatti non solo alla presenza del medesimo ma anche a distanza, ai sensi dell'art. 30, attraverso l'acquisizione di idonea attestazione da parte di uno dei soggetti abilitati, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona.

6.1. Casistica di adeguata verifica a distanza o indiretta

Per i professionisti è prevista quindi una identificazione indiretta e a distanza; viene cioè confermata la possibilità di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela pur restando in capo al professionista stesso la responsabilità del corretto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica.

In mancanza della presenza del cliente gli obblighi d'identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano assolti (c.d. identificazione indiretta) quando:

a) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da una precedente identificazione effettuata dallo stesso professionista per

^(*) A cura di Antony Caputo, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

altra attività professionale, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

b) i dati di cui al punto a) risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti firmati digitalmente;

c) i dati di cui al punto a) e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153⁽⁴⁶⁾.

In altra ipotesi, sempre in mancanza della presenza del cliente gli obblighi d'identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano assolti (c.d. identificazione a distanza) qualora venga fornita al professionista l'attestazione dell'avvenuta identificazione da parte di uno dei seguenti soggetti presso il quale il cliente ha instaurato un rapporto continuativo e sia stato identificato di persona nei seguenti casi da:

a) intermediari abilitati di cui all'art. 11 co. 1 (le banche, le Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, gli agenti di cambio, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero, la Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione Europea.

c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione Europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali, in tali Paesi, di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

⁽⁴⁶⁾ Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana di soggetti operanti all'estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.

d) professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio **nei confronti di altri professionisti:**

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- i soggetti che rendono servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
- notai ed altri professionisti legali quando eseguono le prestazioni di cui all'art. 2, lett. b), della Direttiva;
- prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli svolti dai soggetti innanzi elencati;
- soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

Per “insediamento fisico” s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.

6.2. L'esecuzione da parte di terzi

L'art. 30 del Decreto stabilisce che l'obbligo di adeguata verifica della clientela può considerarsi assolto anche in assenza del cliente ove venga fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti sopra indicati.

Tali soggetti, infatti, devono avere già identificato il cliente in virtù dell'esistenza di un rapporto continuativo ovvero del conferimento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale.

L'attestazione rilasciata dai **terzi, ai sensi del co. 2 del citato art. 30** deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e **il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestanti, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.**

Tale attestazione che non ha forma e contenuto predefinito, in base all'art. 30 co 3-*bis* è considerata idonea anche in caso di trasmissione dei dati identificativi del cliente per mezzo di sistemi informatici.

I professionisti dovranno quindi assicurarsi, sulla base delle

informazioni ricevute, che il soggetto da sottoporre a verifica corrisponda a quello precedentemente identificato dai terzi procedendo, eventualmente, ad una nuova identificazione in caso di dubbi sull'identità del cliente⁽⁴⁷⁾.

Comunque si dovrà procedere all'identificazione diretta se si ha motivo di ritenere che le altre modalità di identificazione non siano attendibili o comunque incomplete.

L'art. 34 fissa gli obblighi a carico dei terzi prevedendo che gli stessi debbano fornire ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio tutte le informazioni richieste e trasmettere le copie di ogni documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo.

L'attestazione, trasmessa dal terzo e non dal Cliente, deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso l'utilizzo di soluzioni idonee quali ad esempio la sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato o l'invio con sistemi informatici.

Ove lo strumento informatico utilizzato sia una e-mail, è opportuno che l'invio dei dati identificativi del cliente avvenga a mezzo posta elettronica certificata.

Essa dovrà confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte del terzo attestante, in riferimento alle varie attività effettuate. Pertanto, il contenuto della stessa potrà variare a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui è diretta.

In particolare, l'attestazione dovrà riportare:

- a) i dati identificativi del Cliente, dell'esecutore e del Titolare Effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

I terzi sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione dei professionisti le informazioni, nonché trasmettere senza ritardo, su richiesta, le copie dei dati di identificazione e di verifica nonché qualsiasi altro documento pertinente, al professionista responsabile.

In ogni caso, resta a carico del professionista l'obbligo di provvedere al controllo costante del cliente.

⁽⁴⁷⁾ In merito sui veda quanto già scritto al capitolo 4.

Riepilogando, in assenza del cliente, il ricorso al terzo è consentito per le seguenti fasi dell'adeguata verifica:

- identificazione del cliente;
- identificazione del titolare effettivo;
- acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale.

L'unica attività per la quale non è consentita l'attestazione del terzo, è quella relativa al controllo costante nel corso della prestazione professionale.

6.3. Modalità operative di adeguata verifica a distanza o indiretta

Con riferimento all'operatività a distanza si dovrà procedere, in occasione dell'apertura del rapporto ed in ogni altra occasione in cui lo reputi opportuno in relazione al rischio specifico, a effettuare il riscontro su una copia – acquisita tramite fax, a mezzo posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un documento di identità non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

Il professionista, inoltre, dovrà procedere a un'ulteriore verifica dei dati acquisiti. A tal fine dovrà acquisire uno o più dei seguenti documenti da cui risultino i dati identificativi e le altre informazioni richieste ai fini dell'adeguata verifica od a supporto di documenti già acquisiti: altri documenti d'identità, atti pubblici, scritture private autenticate; certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; una dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153; in presenza di cliente con profilo di rischio basso, potranno essere ritenute valide alcune modalità più "leggere" di accertamento quali la richiesta di invio di documentazione controfirmata (via posta o posta elettronica certificata). L'adeguata verifica potrà ritenersi assolta, anche senza la presenza fisica del cliente quando l'identificazione e la verifica siano state già effettuate in relazione a un rapporto in essere.

In caso di rilascio dell'attestazione di terzi il professionista dovrà quindi verificare che la stessa provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla riscontrando i dati di iscrizione all'albo degli intermediari o all'albo professionale di colui che ha rilasciato l'attestazione.

È necessario inoltre

- verificare che non si tratti di soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- verificare che l'attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza;
- richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le informazioni comunicate sono esatte.

La Consob, nel provvedimento 18802/2014, precisa che l'attestazione *ex art.* 30 deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei quali sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato o invio con sistemi informatici e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate.

Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto.

I documenti e le informazioni acquisite devono essere resi disponibili in sede di verifica da parte dei professionisti ovvero inviati tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dei professionisti responsabili dell'adeguata verifica. L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica.

Qualora il professionista non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilità degli stessi o ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero qualora, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerga la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza, non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Il professionista responsabile dell'adeguata verifica dovrà quindi valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti

dalla legge; in caso contrario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto professionale o dal compiere l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio.

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il professionista deve:

- individuare le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.

Come già detto in precedenza, nel caso in cui dovessero sorgere dubbi sull'identità dei clienti, è necessario procedere ad una nuova identificazione che dia certezza della loro identità.

7. L'ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA^(*)

Il Decreto, alla Sezione III, dedica una apposita sezione a disciplinare gli obblighi di adeguata verifica rafforzata.

All'art. 28, viene stabilito che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio, è tenuto ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica del cliente nei seguenti casi:

- a) in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- b) quando il cliente non è fisicamente presente;
- c) in presenza di prestazioni professionali resa a “persone politicamente esposte”⁽⁴⁸⁾.

Il legislatore, secondo questo inquadramento normativo, individua una casistica di rischio elevato genericamente rimessa alle valutazioni previste all'art. 20, del Decreto, e due situazioni di rischio elevato specifiche.

Situazioni di rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Il Decreto all'art. 20, prevede che ogni cliente o operazione deve essere classificata secondo l'approccio basato sul rischio.

^(*) A cura di Antonio Fortarezza, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

⁽⁴⁸⁾ La definizione di PEP (*politically exposed persons*) è contenuta all'art. 1, comma 2, lett. o) del Decreto, ed è ulteriormente specificata nell'art. 1 dell'allegato tecnico del decreto medesimo. Ai fini della presente normativa, per PEP si intende, la persona fisica residente in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, ricomprendendo in tale definizione anche i familiari diretti della persona politicamente esposta e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Viene stabilito che gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Quando all'art. 28 del Decreto, viene indicato l'obbligo di misure rafforzate di adeguata verifica in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, occorre fare riferimento alle indicazioni e agli elementi di valutazione che sono stabiliti nell'art. 20.

In tali situazioni, e cioè nei casi in cui in esito alla valutazione del rischio relativo al cliente o all'operazione ci si trovi in presenza di un rischio elevato, la legge, non stabilisce specifiche misure o particolari adempimenti, il che lascia intendere, che questa normativa, pur evidenziando possibili situazioni di rischio non offre particolari strumenti per gestire i relativi presidi di prevenzione.

Ciò significa che bisognerà rifarsi ai soliti adempimenti previsti per l'adeguata verifica ordinaria e "rafforzare" le modalità di adempimento di ognuna delle quattro misure ivi previste.

Secondo tale impostazione, la regola principale per poter correttamente applicare ai casi previsti, misure "rafforzate", è quella di individuare mediante delle procedure interne allo studio le misure standard di adeguata verifica della clientela, onde poter stabilire misure supplementari per lo svolgimento dell'adeguata verifica rafforzata in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In tali situazioni, gli elementi di riscontro con fonti affidabili ed indipendenti sono di estrema importanza.

Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano:

a) i documenti di identità non scaduti tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione del cliente;

b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;

c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le

comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

A tale proposito, poiché la norma non delinea specifici adempimenti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui si sostanzia l'adeguata verifica ordinaria, le consuete attività, potrebbero essere svolte secondo le seguenti modalità:

Identificazione del cliente

Acquisizione di un documento d'identità supplementare tra quelli considerati validi e previsti dall'art. 3 dell'Allegato Tecnico al Decreto;

Identificazione del titolare effettivo

Non limitarsi ad acquisire le informazioni tramite il cliente in sede di identificazione, come nel caso di basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ma acquisire ulteriori dati e conferme per mezzo di fonti affidabili e indipendenti.

Scopo e natura della prestazione professionale

Pur non essendo previste dalla legge nei casi di adeguata verifica ordinaria, particolari modalità in ordine a tale adempimento, potendosi nei casi ordinari desumere tale informazione da elementi ricavati dal cliente senza troppe formalità, nei casi di rischio alto, si potrebbe richiedere al cliente magari direttamente nel mandato una sua specifica dichiarazione, onde consentire al professionista una sua verifica di congruità con l'operatività del cliente.

Controllo costante nel corso della prestazione professionale

Come evidenziato sopra, in tal caso per poter stabilire misure corrette di controllo costante nel tempo, è necessario stabilire quali sono le misure ritenute ordinarie, in modo tale che nei casi di rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le stesse vengono rafforzate sia in ordine alla frequenza che in ordine al livello di approfondimento, fermo restando che il professionista non ha un obbligo di indagine, dovendosi limitare all'analisi delle informazioni in proprio possesso in ragione dell'attività svolta.

Cliente non fisicamente presente

In sintonia con la ratio della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, quando il cliente non è fisicamente presente, si rendono necessarie particolari cautele in merito agli adempimenti antiriciclaggio.

In questa particolare situazione, a differenza del precedente caso di generico rischio elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il legislatore all'art. 28 del Decreto fornisce indicazioni precise circa gli adempimenti che i destinatari devono osservare per gestire questo specifico rischio.

In particolare, viene stabilito che per compensare il rischio, della situazione in cui il cliente non sia fisicamente presente, è necessario adottare una o più fra le misure di seguito indicate:

a) accertare e verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo tramite documenti, dati o informazioni supplementari, acquisendo quindi ulteriori riscontri per mezzo di fonti affidabili e indipendenti, di cui va conservata copia in formato cartaceo o elettronico;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla Terza Direttiva Antiriciclaggio;

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Il legislatore, sull'argomento, stabilisce inoltre, sempre all'art. 28, del Decreto, che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità

consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Prestazioni professionali resa a persone politicamente esposte

La presente situazione si verifica tutte le volte in cui il professionista, renda la sua prestazione professionale alle persone politicamente esposte, la cui definizione è contenuta all'art. 1, comma 2, lett. o) del Decreto, ed è ulteriormente specificata nell'art. 1 dell'allegato tecnico del decreto medesimo.

In particolare sono definite persone politicamente esposte.

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche quali:

- i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- i parlamentari;
- i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato;

I familiari diretti delle persone politicamente esposte quali:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- i genitori;

I soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami quali:

- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona fisica che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche;
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona fisica che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche.

In tali casi, per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in

un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, devono:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

8. LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI NEL FASCICOLO DEL CLIENTE^(*)

8.1. I dati da registrare nel registro antiriciclaggio

I professionisti hanno l'obbligo di **conservare i documenti** e **registrare le informazioni** che hanno acquisito in fase di adeguata verifica della clientela.

8.2. L'obbligo di conservazione

Per quanto concerne l'obbligo di **conservazione**, i professionisti devono conservare i **documenti** riportati nella tabella seguente (al verificarsi dei presupposti indicati):

Presupposto	Documenti da conservare
Per l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo	Copia o riferimenti dei documenti richiesti (per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale)
Per le operazioni e le prestazioni professionali	Scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari (per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale)

Per quanto concerne gli obblighi di **registrazione**, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 83607 del 19 marzo 2012, i professionisti devono registrare (e conservare per un periodo di **dieci anni**) le **informazioni** indicate nella tabella di seguito riportata:

^(*) A cura di Fabio Fiorentino, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

Oggetto	Informazioni da registrare	Termini di registrazione
Prestazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> Data di instaurazione Dati identificativi del cliente e del titolare effettivo⁽⁴⁹⁾; Dati identificativi di eventuali soggetti delegati ad operare per conto del cliente Descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale Attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto del quale agisce 	<p>Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'accettazione dell'incarico professionale, o dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o dal termine della prestazione professionale⁽⁵⁰⁾
Operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata)	<ul style="list-style-type: none"> Data Causale Importo Tipologia dell'operazione Mezzi di pagamento Dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale opera 	<p>Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.</p> <p>In caso di operazioni frazionate il termine decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia</p>

⁽⁴⁹⁾ Con riferimento al titolare effettivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato, con risposta pubblicata su Italia Oggi – Sette dell'11 novembre 2013, che il professionista è tenuto ad identificare l'eventuale titolare effettivo, verificarne l'identità e conservare le informazioni acquisite nel fascicolo di studio, ma **non ha l'obbligo di registrare nell'archivio tali informazioni**. Ciò in quanto, mancando le disposizioni applicative in materia di registrazione dei dati (da emanarsi ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del Decreto), continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 141/2006, che ovviamente non contenevano alcuna indicazione in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo (figura successivamente introdotta dal Decreto).

⁽⁵⁰⁾ Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione della videoconferenza di Italia Oggi del 20 maggio 2010, il professionista deve provvedere alla registrazione entro 30 giorni dal verificarsi di ognuna delle situazioni indicate. Nondimeno, nella circolare n. 83607/2012, la GdF ha affermato che *“non sussistendo, allo stato, alcun chiarimento ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del Ministero della Giustizia, si può ipotizzare che il professionista utilizzi il criterio dell'accettazione allorquando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l'adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo. Viceversa, quando la prestazione ha una durata non definibile a priori, ovvero si tratta di un'esecuzione continuativa nel tempo il cui termine è incerto ed aperto, il professionista potrebbe anche attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione”*.

Ai fini della registrazione, si deve intendere per:

- «**dati identificativi**»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;

- «**mezzi di pagamento**»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- «**operazione**»: un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

- «**operazione frazionata**»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni (ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale);

- «**prestazione professionale**»: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dal professionista, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;

Si osserva inoltre, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza nella circolare citata, che:

- per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il **conferimento dell'incarico**. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano;

- qualora il conferimento dell'incarico sia compiuto congiuntamente da **più clienti**, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di **ciascuno** di essi;

- qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente **più professionisti**, anche del medesimo studio, **ciascuno**

deve procedere alla registrazione.

Per quanto concerne le **modalità di registrazione**, i professionisti possono **alternativamente** istituire:

- un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, nel quale registrare le informazioni precedentemente indicate;
- un registro cartaceo (c.d. “**registro della clientela**”), nel quale annotare i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

In relazione alle **modalità di tenuta** dell’archivio/registo si precisa, inoltre, quanto segue (anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio Italiano Cambi e dal Comando Generale della Guardia di Finanza):

- il registro della clientela deve essere **numerato progressivamente e siglato in ogni pagina** a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto e l’apposizione della firma delle suddette persone;
- il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni;
- **non è ammesso** l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli;
- i professionisti che svolgono l’attività professionale in forma associativa o societaria possono tenere l’archivio **in forma accentrata** nello studio o ufficio, anche se è fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la società di formare un proprio archivio;
- qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi, essi possono istituire per ciascuna sede un registro della clientela;
- i dati e le informazioni registrati mediante l’utilizzo del registro cartaceo devono essere resi disponibili **entro tre giorni** dalla richiesta.

Sono, peraltro, previste alcune ipotesi in cui i predetti obblighi di registrazione non trovano applicazione.

In particolare, gli obblighi di registrazione **non sussistono**:

- in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. 12/1979;
- nelle ipotesi di obblighi **semplificati** di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 25 del Decreto.

8.3. Il fascicolo del cliente

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito nelle Linee Guida⁽⁵¹⁾ alcune indicazioni in merito al contenuto del fascicolo della clientela, precisando che, in linea di massima, esso dovrà contenere la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione (obbligatoria per le persone fisiche). Il documento va aggiornato immediatamente in caso di variazioni sostanziali (ad esempio, un decreto di variazione del cognome o del nome). Sono considerati validi: la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento (purché munite di fotografia e di timbro), il permesso di soggiorno;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia della partita iva (per i titolari di partita IVA);
- visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
- verbale del CdA di nomina;
- scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 21 del Decreto (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei titolare/i effettivo/i dell'operazione);
- documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- eventuale attestazione rilasciata al professionista ai sensi dell'art. 30 nel caso di assenza fisica del cliente (c.d. "identificazione a distanza");
- copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico, è consigliabile l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale);

⁽⁵¹⁾ Nel documento "Antiriciclaggio (Decreto): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela", aggiornato, da ultimo, nel mese di luglio 2011.

- dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione (ai sensi dell'art. 19 il professionista deve identificare e verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dell'operazione; ai sensi dell'art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del soggetto titolare dell'operazione);
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
- dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale;
- se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività e, nel caso di non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari;
- documenti delle prestazioni professionali svolte;
- eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali del cliente;
- documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all'incarico, cessazione partita IVA, ecc.);
- eventuale risultato della verifica in merito all'inserimento del cliente nella c.d. "black list" (eventuale iscrizione del cliente nelle liste del terrorismo o di contrasto a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa tenute dall'ONU, UE, OFAC e nelle altre liste internazionali. Eventuale documentazione attestante la qualifica di "persona politicamente esposta" del cliente. Eventuale risultato delle ricerche effettuate su banche dati mondiali);
- eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contenzioso;
- ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio (ad es., brevi considerazioni sulle motivazioni di una mancata segnalazione).

Il Consiglio Nazionale ha precisato nelle Linee Guida che il fascicolo del cliente deve essere istituito **al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione**, deve essere aggiornato al primo contatto utile, presentato su richiesta degli organi di controllo e conservato **per dieci anni** dalla conclusione dell'operazione o dalla fine della prestazione professionale continuativa.

Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche **secondo modalità informatiche** (ad es. mediante cartelle informatiche, intestate a ciascun cliente, in cui dovranno essere archiviati tutti i documenti) e, qualora si

intenda attribuire al documento informatico validità probatoria ai fini giudiziari, il professionista dovrà procedere all'apposizione della **firma digitale** e, ove sia necessaria la data certa, anche della **marca temporale**.

A prescindere dalla modalità di tenuta (cartacea o informatica), il fascicolo della clientela dovrà essere conservato nel rispetto della normativa sulla protezione e conservazione dei dati personali.

9. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE^(*)

Introduzione

Tra i principali obblighi di collaborazione attiva dei professionisti previsti dal sistema di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il pilastro su cui tutta la normativa prevista dal Decreto poggia le sue basi.

Per meglio comprendere la dinamica di un obbligo che per certi versi è il più articolato e di sicuro il più sofferto dal mondo dei professionisti, e questo per il rapporto storicamente fiduciario con il proprio cliente, è necessario fare alcune doverose premesse, per inquadrare la reale portata della normativa antiriciclaggio.

Il Decreto è una norma di prevenzione che ha il duplice scopo di prevenire e contrastare l'utilizzo di denaro proveniente da attività criminose nel sistema legale e consentire ai vari destinatari, di riconoscere l'abuso dei loro servizi⁽⁵²⁾ da parte di coloro che hanno quale scopo proprio quello di utilizzare canali leciti per movimentare e trasferire denari di illecita provenienza.

In tale contesto e secondo la ratio della norma, la legge antiriciclaggio si pone in contrasto con la circolazione di capitali illeciti e consente al professionista di riconoscere circostanze anomale nel comportamento e nell'operatività del cliente che attraverso la sua prestazione professionale, vuole ottenere l'unico vantaggio di utilizzare uno schermo lecito, per movimentare, occultare, trasferire, convertire denaro proveniente da attività criminosa.

^(*) A cura di Antonio Fortarezza, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

⁽⁵²⁾ Fortarezza Antonio, Antiriciclaggio istruzioni ad hoc, Italia Oggi 19 Aprile 2016.

I destinatari dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

L'art. 41 del Decreto, individua i soggetti che sono destinatari dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, e precisamente i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio.

Oltre ai professionisti⁽⁵³⁾ e ai revisori contabili⁽⁵⁴⁾, previsti agli articoli 12 e 13, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette vede anche come destinatari gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria oltre che una serie di altri operatori.

Di particolare importanza per i risvolti immediatamente operativi del sistema di prevenzione e contrasto, è la circostanza prevista all'art. 10, comma 2, lettera g, che chiama tra gli obbligati ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta, anche tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione⁽⁵⁵⁾, anche se non obbligati alle norme relative all'identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II del Decreto.

Tutti gli uffici della pubblica amministrazione, ai sensi del DM 25/09/2015, nella valutazione delle operazioni da segnalare, devono tenere in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

⁽⁵³⁾ Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati, i notai e gli avvocati, i prestatori di servizi relativi a società e trust.

⁽⁵⁴⁾ Le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF, i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

⁽⁵⁵⁾ Il riferimento è all'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che individua tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonché le città metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Inoltre, di grandissima importanza è che per gli uffici della pubblica amministrazione, il DM 25/09/2015 stabilisce che la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, da cui ne consegue che in presenza di anomalie legate all'attività svolta, la pubblica amministrazione a prescindere dalla circostanza che alcuni fatti siano penalmente rilevanti, hanno l'obbligo comunque di segnalare l'operazione sospetta alla UIF.

Si ricorda che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che dovessero venire a conoscenza, nell'esercizio della funzione o del servizio, di fatti costituenti un reato perseguibile d'ufficio (l'elenco di tali condotte è molto vasto e di sicuro comprende anche il riciclaggio, l'autoriciclaggio etc) avrebbe l'obbligo ai sensi dell'art. 331 cpp di effettuare una denuncia all'autorità giudiziaria. La novità per gli uffici della pubblica amministrazione, rispetto all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 cpp, è che ai sensi dell'art. 41 del Decreto e del DM 25/09/2015, oggi saranno obbligati a fare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF pur se non ricorrono le condizioni per effettuare una denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il concetto di attività criminosa nel sistema della prevenzione e i reati tributari

Per comprendere meglio le dinamiche che qui ci riguardano relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, è molto importante prendere esame il concetto di "attività criminosa" che nel nostro sistema normativo ha fatto il suo ingresso con il Decreto.

Nel previgente sistema normativo⁽⁵⁶⁾, l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, era legata al concetto penalistico di delitto, o meglio di delitto non colposo, mediante il rinvio alle disposizioni previste dagli Articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

In altri termini quando si parlava di danaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite, il riferimento era alle condotte generatrici, o presupposte, di matrice economico finanziaria che nel sistema del contrasto venivano individuate nei delitti non colposi escludendo dal

⁽⁵⁶⁾ Il riferimento è al DM 141 del 3 febbraio 2006.

mirino dell'interesse altre attività illecite qualificabili come contravvenzioni⁽⁵⁷⁾.

Nell'attuale sistema, il principale riferimento dell'attività illecita, è contenuta nella definizione di "attività criminosa" su cui ruota di conseguenza anche l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

All'art. 2 del Decreto quando si fornisce la definizione di riciclaggio, il legislatore nazionale introduce un concetto nuovo nel sistema normativo italiano, quello di attività criminosa.

La definizione di "attività criminosa" viene fornita dalla III Direttiva Comunitaria (e riproposta anche con la IV Direttiva 2015/849 del 20/05/2015) all'art. 3, la quale espressamente prevede che detta attività consiste, in un "qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave". Detta normativa Comunitaria inoltre definisce in maniera specifica anche il concetto di "reato grave"⁽⁵⁸⁾.

Per quanto sopra, il concetto dell'espressione "attività criminosa" utilizzato dal legislatore, è tale da fa diventare rilevante ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, tutte quelle attività generatrici di proventi illeciti che nel nostro sistema dei reati vengono identificate sia come delitti (sia dolosi che colposi), che come contravvenzioni.

Tra le "attività criminose" che di sicuro integrano in ogni caso il concetto di attività illecita, vi rientrano i delitti di matrice tributaria previsti dal D.Lgs. 74/2000, che tra l'altro nella recentissima IV Direttiva

⁽⁵⁷⁾ Il legislatore nella vecchia disciplina prevista all'art. 9 del D.M. 141/2006 (entrata in vigore il 22/04/2006 e superata dal Decreto in data 29/12/2007), definiva l'operazione sospetta, quell'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale.

Ne consegue che l'operazione sospetta, nella previgente disciplina ruotava intorno esclusivamente alle previsioni normative di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale, a cui appunto rinviava.

⁽⁵⁸⁾ Per il legislatore comunitario, costituiscono "reati gravi" quelli relativi al terrorismo, al traffico degli stupefacenti, alle organizzazioni criminali, alla frode e alla corruzione, oltre che tutti quei reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.

2015/849 del 20/05/2015, sono stati direttamente qualificati come reati gravi.

I delitti fiscali, costituiscono una delle principali attività criminose potenzialmente più frequentemente riscontrabili durante lo svolgimento dell'attività professionale dei professionisti e si evidenzia che le Autorità Competenti siano esse nazionali o internazionali, hanno da tempo ribadito la correlazione tra reati fiscali e operatività connesse con il riciclaggio di matrice penale e amministrativa.

Lo scenario internazionale ha già da tempo messo in evidenza particolari livelli di attenzione ai fenomeni legati ai delitti tributari, ed al riguardo il GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) con le Raccomandazioni del 2012, ha identificato nei reati fiscali un particolare momento di attenzione, a cui come evidenziato sopra, anche la IV Direttiva 2015/849 del 20/05/2015 si è allineata.

Sempre in materia di delitti tributari, anche l'UIF, ispirandosi alle evidenze internazionali del GAFI, ha sottolineato come tali condotte costituiscano uno strumento molto diffuso e ricorrente per precostituire fondi che sono poi impiegati per compiere attività di riciclaggio⁽⁵⁹⁾.

Sul tema dei delitti tributari, nel corso degli anni precedenti si erano formate una serie di posizioni nella dottrina che avevano evidenziato la circostanza che non tutti i delitti previsti dal D.Lgs 74/2000 erano da qualificarsi come reati presupposti al riciclaggio, ma solo quelli che determinano l'immissione di denaro nuovo nel sistema finanziario (emissione e utilizzazione di fatture false ed altri) escludendo quindi quei delitti che determinano un mero risparmio d'imposta.

Il dibattito, si è comprensibilmente chiuso, anche a seguito di numerose pronunce della Corte di Cassazione, che hanno confermato che anche il risparmio di imposta può costituire il provento del presupposto reato fiscale ai fini della realizzazione della condotta di riciclaggio.

Del resto, non poteva che essere così, anche considerando che in occasione della Convenzione di Strasburgo (Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato) sottoscritta in data 8/11/1990 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e da altri stati firmatari, si era definito provento illecito, come "ogni vantaggio economico derivante da reato".

⁽⁵⁹⁾ Comunicazione UIF del 23/4/2012 recante Schemi Rappresentativi di comportamenti anomali relativi ad operazioni connesse con frodi fiscali. Si veda altresì, la pubblicazione UIF Quaderni dell'Antiriciclaggio – n. 2 Casistiche di Riciclaggio pubblicata nel 2015.

In chiusura, si evidenzia, che sempre in materia di delitti tributari, ai fini e per ciò che concerne l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, non è necessaria la configurabilità del delitto sotto un profilo strettamente penalistico, a far scattare l'obbligo di segnalazione, essendo sufficiente, come vedremo nei paragrafi successivi il semplice sospetto sulla provenienza da attività criminosa anche di un delitto ancora in fase di perfezionamento o addirittura di un delitto che non ha ancora maturato le sue soglie di punibilità previste dalla normativa penale.

Nel dettaglio, per la particolarità che assumono nella pratica quotidiana i temi tributari, vediamo una casistica di alcune condotte delittuose previste dal D.Lgs 74/2000, che possono costituire attività criminose ai fini della normativa antiriciclaggio.

– **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2 D.lgs. n. 74 /2000) che commette chi, al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti “falsi”; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; quindi anche la fattura “falsa” per Euro 100,00 integra la fattispecie del reato; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

– **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3) che commette chi, al fine di evadere le imposte, mediante falsa rappresentazione nelle scritture contabili espone elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l'imposta evasa è superiore a Euro 30.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a Euro 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000,00; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

– **Dichiarazione infedele** (art. 4) che commette chi, al fine di evadere le imposte, indica nella dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi; questa frode si realizza solo se, congiuntamente, l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 150.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro 3.000.000,00; il fatto si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale;

– **Omessa dichiarazione** (art. 5) che commette chi, al fine di evadere le imposte non presenta la dichiarazione; questa frode si realizza quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro 50.000,00.

– **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8) che commette chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte emette fatture o altri documenti "falsi"; la frode si realizza senza che si debba raggiungere una soglia minima; il fatto si consuma nel momento di emissione dei documenti;

– **Occultamento o distruzioni di documenti contabili** (art. 10) che commette chi, al fine di evadere le imposte, agisce in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; la frode non ha una soglia minima e può essere commessa anche a favore di terzi; il fatto si consuma nel momento della distruzione o occultamento delle scritture;

– **Omesso versamento di ritenute** (art. 10-*bis*) che commette chi non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, le ritenute certificate per un importo superiore a Euro 150.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta;

– **Omesso versamento di I.V.A.** (art. 10-*ter*) che commette chi non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo per un importo superiore a Euro 250.000,00; il fatto si consuma nel momento successivo alla scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo;

– **Indebita compensazione di imposte** (art. 10-*quater*) che commette chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a Euro 50.000,00; il fatto si consuma nel momento di effettuazione della compensazione con riferimento al singolo periodo di imposta;

– **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art.11) che commette chi al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte simula l'alienazione o il compimento di atti fraudolenti su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; la frode si realizza soltanto se l'importo delle imposte non pagate è superiore a Euro 50.000,00. Il fatto si consuma nel momento del compimento dell'alienazione simulata;

Il concetto di riciclaggio previsto dalla normativa di prevenzione

Il legislatore esclusivamente ai fini degli obblighi antiriciclaggio, fornisce ai destinatari una definizione molto allargata del tradizionale concetto di riciclaggio già previsto dalla normativa penale.

Infatti all'art. 2 del Decreto, viene previsto che ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

In primo luogo tutte le condotte o azioni previste alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 del Decreto, presuppongono il dolo dell'agente, e quindi una sua intenzionale conoscenza a seconda dei casi della provenienza illecita o di comportamenti finalizzati a porre in essere l'attività illecita medesima.

Inoltre, il perimetro degli autori di tali azioni è molto variegato, ricomprendendo, non soltanto colui che trasferisce o effettua la conversione di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, ma anche una serie di soggetti che addirittura possono non avere un collegamento diretto ed immediato con l'attività illecita.

Diventano rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione dei professionisti, anche soggetti che aiutano, che acquistano, che detengono o che partecipano alle medesime condotte.

Potrà essere quindi riciclatore ai fini degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, non solo l'autore materiale della condotta generatrice di proventi illeciti, o colui che non essendo l'autore trasferisce

o converte denari provenienti da attività criminosa, ma anche tutti coloro che con il loro comportamento essendo a conoscenza della provenienza illecita delle attività semplicemente la posseggono, fino ad arrivare ai casi in cui vi è l'obbligo di segnalare una operazione sospetta laddove un soggetto aiuti, istighi o consigli qualcuno a commettere i fatti previsti all'art. 2, o agevolarne la loro esecuzione.

Nel caso dei delitti tributari, ad esempio, è riciclatore, sia colui che ha consumato la frode fiscale e converte, trasferisce o addirittura utilizza tali proventi illeciti, sia quel soggetto che non avendo commesso la frode fiscale, riceve tali denari con lo scopo di dissimularne la provenienza, ma anche semplicemente chi in questo scenario aiuta i soggetti coinvolti a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

Come visto, la normativa antiriciclaggio, prevede una serie di condotte molto più ampia del tradizionale concetto di riciclaggio previsto all'art. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*-1 del codice penale, ampliando la portata delle condotte per ricomprendervi azioni già conosciute nel nostro ordinamento penale, quali appunto il favoreggiamento, la ricettazione, il concorso e l'associazione per delinquere.

L'ampliamento della nozione di riciclaggio e quindi delle "fattispecie presupposto del sistema preventivo è scelta coerente con la sua natura, appunto, di difesa anticipata rispetto anche al pericolo costituito da operazioni che non abbiano assunto ancora il rilievo in base alle leggi penali ma che posseggano caratteristiche tali da rendere utile un loro monitoraggio ed una loro analisi"⁽⁶⁰⁾.

Diventerà ad esempio rilevante per l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il cliente per il quale vi sia il sospetto che sia coinvolto anche a titolo di favoreggiamento nelle attività di occultamento e di dissimulazione di denaro proveniente da attività criminosa, perché ciò, ai fini della disciplina prevista dal Decreto rientra nella definizione di riciclaggio.

Va segnalato, come la lettura delle disposizioni contenute all'art. 2, che contengono la definizione di riciclaggio ai fini amministrativi, trova una sua applicazione esclusivamente se coordinata con gli scopi e la natura che il sistema di prevenzione si prefigge, che di sicuro è in assoluto un *novum*

⁽⁶⁰⁾ Mescolini Marco - Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – Il contrasto alla criminalità organizzata: l'evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti investigativi” Roma, 10-12 novembre 2008.

significativo rispetto alle singole fattispecie, in taluni casi già previste nel sistema della repressione.

Sul fronte dell'elemento delle operazioni sopra definite, la "conversione" presuppone semplicemente una modifica o trasformazione delle condizioni siano esse qualitative o giuridiche dei proventi da attività criminosa ricomprendendovi anche la trasformazione di denaro illecito in altro denaro, mentre invece il "trasferimento" presuppone almeno un passaggio tra soggetti diversi, e non necessariamente fisico o materiale mediante passaggio dei beni o attività, ma anche attraverso uno o più negozi giuridici.

L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, è da ritenersi di ampia portata, e soprattutto nel sistema relativo alla prevenzione, tali comportamenti dell'agente, assumono connotazioni molto complicate potendosi realizzare anche attraverso una serie di operazioni giuridiche in cui il disegno complessivo o il fine ultimo che si ha l'intenzione di raggiungere, non può agevolmente essere percepito dal professionista.

L'obbligo di segnalazione delle operazione sospetta previsto dalla legge antiriciclaggio

I professionisti, oltre che gli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 41, hanno l'obbligo di trasmettere alla UIF una segnalazione di operazione sospetta **quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il legislatore stabilisce sempre all'art. 41 del decreto antiriciclaggio, che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Iniziamo dalla considerazione che il perimetro di applicabilità dell'obbligo di segnalare una operazione sospetta è molto ampio, e sicuramente frutto di una scelta legislativa che si prefigge lo scopo di tutelare un importante interesse dei singoli Stati a contrastare a qualunque livello e con ogni mezzo la circolazione di capitali di provenienza illecita.

La norma obbliga i destinatari, certamente a segnalare attività sospette quando sanno che l'attività in oggetto possa costituire una operazione di

riciclaggio, così come la stessa legge non obbliga a segnalare quando di tale attività i destinatari non ne hanno contezza.

Ma il legislatore obbliga il professionista ad inviare una segnalazione di riciclaggio, anche quando lo stesso ne abbia un sospetto o un semplice motivo ragionevole per sospettare, allargando la portata dell'obbligo anche a casistiche o evidenze che non hanno un collegamento diretto ed immediato con le attività criminose già viste nel paragrafo precedente.

Questa impostazione legislativa, da qualcuno ritenuta articolata, in realtà è l'evoluzione di esperienze di contrasto internazionali, che vedono nella minaccia del riciclaggio, sia esso anche solo potenziale, "uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico"⁽⁶¹⁾.

Chiarita l'ampia portata dell'obbligo secondo l'impostazione legislativa sopra evidenziata, è necessario mettere in evidenza, che la segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, di tutte le informazioni raccolte nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata.

Oltre a tali elementi su cui basare l'iter valutativo, anche ulteriori elementi di valutazione hanno un importante peso, quali ad esempio eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

Questo giudizio valutativo, che i destinatari sono chiamati ad effettuare, non si presta alla definizione o formulazione di situazioni standardizzate, ben potendosi verificare ipotesi molto variegata e non classificabili a priori, quindi pur in presenza ad esempio delle medesime anomalie, ogni professionista, completando le informazioni di cui dispone, potrebbe avere un comportamento diverso.

La logica sottostante è che prima di inviare una segnalazione di operazione sospetta, il professionista compie una valutazione generale del

⁽⁶¹⁾ Preambolo alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25/10/2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea.

cliente e dell'operazione, ricomprendendo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.

Ovviamente, la normativa antiriciclaggio, non obbliga il professionista ad indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale e da parte del cliente di riferire sotto la sua responsabilità tali circostanze.

Sulla tempistica dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'art. 41 del Decreto, prevede che la stessa debba essere effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il professionista tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Inoltre, si prevede che i professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, hanno l'**obbligo di astenersi** dal compiere la prestazione professionale, a meno che tale astensione non sia di ostacolo alle indagini e sia effettuabile.

Secondo tale previsione normativa il professionista prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF, e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del Decreto, si deve astenere dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio.

Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane comunque l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41).

A tal proposito, potrebbero verificarsi almeno due casistiche di situazioni, e cioè la circostanza in cui il professionista valuti di segnalare una operazione sospetta magari successivamente al compimento dell'operazione, poiché in possesso di nuove e rilevanti informazioni, dal caso in cui il professionista si trovi a segnalare una operazione non ancora realizzata.

Nel primo caso è assolutamente importante ricostruire e possibilmente documentare l'iter logico seguito e le informazioni che hanno integrato gli elementi di sospetto.

Nel secondo caso, i professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto

segnalato e alla gestione delle operazioni.

In aggiunta, potrebbero esserci casi in cui il professionista, in via assolutamente prudenziale e ancor prima che l'operazione sia realizzata, mediante l'invio della segnalazione di operazione sospetta, stimoli la UIF ad emettere un provvedimento di sospensione dell'operazione per almeno 5 giorni, come previsto all'art. 6 comma 7 lett c) del Decreto, in maniera tale consentire il coordinamento di tale informazione con l'operatività degli organi deputati agli approfondimenti investigativi.

Sulle attività oggetto di segnalazione, il legislatore allarga la portata della loro formulazione, prevedendo che oggetto di segnalazione devono essere sia le operazioni di riciclaggio in corso, sia quelle già compiute o addirittura quelle tentate, siano esse sul territorio dello Stato o in altri Stati o Territori.

La legge pertanto, obbliga il professionista ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio anche se la stessa è già stata effettuata in passato, e la casistica in esame per il tenore letterale della norma comprenderebbe anche situazioni in cui a distanza di tempo il professionista, viene a conoscenza o semplicemente sospetta che l'operazione compiuta possa essere riconducibile al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Nella pratica quotidiana, accanto alla situazione di cui sopra, potrebbe esserci anche il caso in cui il professionista assista il cliente in una operazione e soltanto a distanza di molto tempo, non importa quanto, a seguito di ulteriori evidenze o informazioni acquisite con l'adeguata verifica, maturi il convincimento di segnalare l'operazione sospetta.

Anzi, si ritiene che questa sia la situazione che rappresenti una casistica molto ampia dell'operatività dei professionisti, che potrebbero non sospettare in occasione dell'operazione e modificare il convincimento successivamente a seguito di informazioni supplementari o migliori valutazioni di informazioni già in possesso.

Tra i principi generali, nel Decreto del Ministero della Giustizia del 16/04/2010, vi sono importantissimi spunti di riflessione e analisi sul comportamento che il professionista deve osservare in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Viene stabilito coerentemente con la normativa di cui al Decreto, che la disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

Quindi il professionista si potrebbe trovare in una situazione in cui assiste il cliente per un'operazione tale da esonerarlo ad esempio dagli

obblighi di adeguata verifica (ad esempio operazione al di sotto del valore di euro 15.000,00), e ciò nonostante essere obbligato al verificarsi di taluni presupposti ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Inoltre, viene chiarito, che i professionisti inoltrano le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto. E qui la casistica allarga ancor di più il campo di applicazione della norma, prevedendo addirittura che, salvo il caso di esonero (e unico) previsto dall'art. 12 comma 2, anche in assenza dell'incarico del cliente, quando i professionisti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, devono inviare una segnalazione alla UIF.

Vista l'articolazione delle previsioni normative, del resto coerenti con lo spirito dell'intero sistema di prevenzione, per il bene protetto che intende tutelare, è di grande importanza evidenziare che l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ha come presupposto l'assenza di qualunque forma di partecipazione materiale o morale alle condotte di riciclaggio, e quindi alla correttezza ed estraneità a tali fatti del professionista o in generale dei destinatari di tali obblighi.

Per certi versi, con il sistema di prevenzione in argomento, si è passati dalla silenziosa vicinanza ad operazioni se non propriamente di natura illecita quantomeno anomale, ad una forma di vero e proprio sistema integrato e tutelato, per evitare il coinvolgimento del professionista, mediante le previsioni indicate all'art. 41 del Decreto.

In tal senso, ed in presenza di anomalie relative all'operazione, ripetute, e opache, o di un profilo soggettivo altamente a rischio, e della consapevolezza del professionista di agire consapevolmente, l'omessa segnalazione di operazione sospetta, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere valutata quale sintomo o segnale di una adesione al disegno illecito se non addirittura come contributo concreto alla realizzazione del disegno criminoso, con evidenti conseguenze di natura penale.

Come si è già illustrato sopra, l'appiattimento sulla ricerca di elementi costitutivi delle varie condotte delittuose, tipiche del sistema penale, quale presupposto per l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, è un esercizio del tutto inutile, atteso che le disposizioni richiamate, individuano condotte o situazioni dell'agente o degli agenti, che potrebbero non ancora avere i connotati o integrare una ipotesi di reato (ad esempio, vi potrebbe essere il sospetto di una condotta penalmente

rilevante sotto il profilo tributario ed essere obbligati a segnalare, pur se tale condotta ai sensi del D.Lgs. 74/2000 difetta ancora dei suoi elementi costitutivi), o addirittura non avere neanche i connotati di una operazione riconducibile ad una fattispecie penalmente rilevante (si pensi all'articolazione di alcune operazioni che non abbiano coerenza con il profilo economico del cliente).

Sul punto, si ritiene molto interessante la prospettazione che la Corte di Cassazione (Sez. 2, civ., sentenza 10.04.2007, n. 8699) ha effettuato in ordine agli elementi costitutivi dell'obbligo in argomento, evidenziando che la segnalazione di operazione sospetta *“...non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base a un loro personale convincimento dell'estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio...”*.

Nel tempo, le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate a ritmi interessanti, e dalla data dell'introduzione nel nostro sistema legislativo delle norme di cui al Decreto, i tassi di crescita sono stati importanti.

Basti solo evidenziare che nell'ultimo rapporto della UIF relativo all'anno 2015, le segnalazioni di operazioni sospette sono passate da circa 70.000 per l'anno 2014 a 82.000 per l'anno 2015, e per l'anno 2016, si stimano complessivamente circa 100.000 invii di segnalazioni di operazioni sospette.

Questa tendenza, ha consentito alle autorità competenti di effettuare tutta una serie di considerazioni e analisi su queste situazioni, e in particolare sulla qualità delle segnalazioni di operazioni sospette.

È interessante rilevare che la UIF in un recente rapporto annuale, effettua alcune considerazioni sulla qualità delle segnalazioni fornendo importanti spunti interpretativi e di riflessione.

Nel rapporto annuale si legge che la qualità delle segnalazioni di operazioni sospette costituisce un elemento fondamentale per un effettivo contributo alla lotta al riciclaggio. La sensibilità, la ponderazione, la capacità di discernere gli elementi di anomalia insiti in un'operazione devono guidare l'attività dei soggetti obbligati. La segnalazione deve trarre origine da un **sospetto qualificato**, essere il frutto di un filtro selettivo particolarmente incisivo, scaturire da una reale volontà collaborativa piuttosto che dal timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Lo spirito e la lettera delle disposizioni escludono che la cd. “collaborazione

attiva” possa esaurirsi nell’attivazione di meccanismi automatici di rilevazione, che declasserebbero la valutazione del tasso di rischio insito nei singoli rapporti di clientela a un mero adempimento burocratico.

Queste indicazioni interpretative per la nostra attività professionale diventano importantissime e meritano di essere attentamente valutate al fine di evitare di ricondurre l’attività di “collaborazione attiva” a cui tutti i professionisti sono tenuti, ad un mero e cronico “adempimento burocratico”.

La decisione da parte del professionista di effettuare una segnalazione di operazione sospetta è una complessa attività di valutazione e analisi delle informazioni a sua disposizione.

Nessun automatismo. La sensibilità del professionista e la sua capacità di elaborare e valutare i singoli elementi di anomalia, pur sempre nell’ambito della sua ordinaria attività professionale, devono portarlo a selezionare non semplici e acritici elementi generali di sospetto, ma come evidenziato dalla UIF **sospetti qualificati**.

Con riferimento al regime sanzionatorio in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione previsti all’art. 41), la legge all’art. 57), comma 4) del Decreto, stabilisce che salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una **sanzione amministrativa** pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo previsti dalla legge

In materia di segnalazione di operazioni sospette, all’art. 41 del Decreto, viene previsto che al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia.

Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo in ottemperanza alle disposizioni previste all’art. 54 del Decreto.

Con uno specifico provvedimento normativo, ed in particolare il Decreto del Ministro della Giustizia del 16/04/2010 sono stati individuati

gli indicatori di anomalia al fine di agevolare la selezione delle operazioni sospette di riciclaggio per i professionisti e i revisori contabili.

Va preliminarmente chiarito, che già l'art. 41) prevede uno specifico e preciso indicatore di grande anomalia, evidenziando che è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49 pari a euro 3.000,00, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

In pratica, il sistema prevede una serie di obblighi di collaborazione che coinvolgono tutti gli operatori; in modo particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, hanno anche l'importante funzione di consentire con le loro indicazioni, di agevolare l'individuazione da parte dei destinatari, delle operazioni sospette o di comportamenti del cliente anomali.

Gli indicatori di anomalia per i professionisti, disciplinati dal DM del 16/04/2010, hanno pertanto una funzione di essenziale supporto finalizzato ad agevolare l'attività di valutazione in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni di tipo soggettivo o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Gli indicatori di anomalia non hanno valore vincolante per soggetti obbligati e in particolare per i professionisti; essi, peraltro, costituiscono un valido ausilio per l'individuazione dei profili oggettivi e soggettivi utili a qualificare il sospetto e, conseguentemente, a orientare la selezione delle operazioni da segnalare. Non esiste alcun rapporto di necessaria consequenzialità tra il configurarsi di una fattispecie descritta negli schemi o negli indicatori di anomalia e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione, che sorge solo in seguito alla valutazione del professionista.

All'art. 3, del DM 16/04/2010, il legislatore evidenzia, che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti, quindi, valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Viene chiarito inoltre che, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni

sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

Questa configurazione è importantissima, in quanto il professionista, con gli indicatori di anomalia, qualifica il sospetto, ma come evidenziato sopra, non considera gli indicatori di anomalia isolatamente ed in quanto tali ad integrare la decisione ultima di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Gli indicatori di anomalia previsti dal DM 16/04/2010, sono strutturati in base alle seguenti situazioni di carattere soggettivo ed oggettivo:

- a. Indicatori di anomalia connessi al cliente
- b. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- c. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
- d. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi
- e. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati
- f. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

Con riferimento alle indicazioni contenute nel DM 16/04/2010, si evidenziano alcune situazioni al ricorrere delle quali, il professionista si trova in una situazione del rapporto con il cliente, che è stato ritenuto dalle Autorità competenti e dalla legge, anomalo:

– Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.

– Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.

– Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
 - conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
 - utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
 - trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
 - ricezione e/o trasferimento di fondi.
- Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
 - Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
 - Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
 - Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.
 - Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
 - Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
 - Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi

di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

– Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

– Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

– Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

– Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulativi.

Oltre agli indicatori di anomalia previsti con il DM 16/04/2010, le Autorità competenti, nel corso dei vari anni, hanno diffuso delle importanti indicazioni, relative a situazioni specifiche, denominati "schemi di comportamento anomalo".

Gli schemi di comportamento anomalo, al pari degli indicatori di anomalia, sono stati diffusi al fine di agevolare la selezione delle operazioni sospette di riciclaggio per i vari destinatari, in determinate situazioni o operatività.

I principali schemi di comportamento anomalo sono i seguenti:

- Comunicazione UIF del 18.02.2014: operatività con carte di pagamento
- Comunicazione UIF del 2.12.2013: Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust
- Comunicazione UIF del 23.04.2012: Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni
- Comunicazione UIF 16.03.2012: rischio di frodi nell'attività di factoring
- Comunicato UIF 27.02.2012: utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelievi di denaro contante
- Comunicazione UIF 09.08.2011: usura
- Comunicazioni UIF 01-05-11.03.2011: rapporti con famiglia Qadhafi

- Comunicazione UIF 09.02.2011: rapporti con PPE
- Comunicazione UIF 17.01.2011: frodi nel leasing
- Comunicazione UIF 08.07.2010: abuso di finanziamenti pubblici
- Comunicazione UIF 24.02.2010: scudo fiscale
- Comunicazione UIF 15.02.2010: frodi Iva
- Comunicazione UIF 05.02.2010: frodi informatiche
- Comunicazione UIF 09.11.2009: conversione lire in euro
- Comunicazione UIF 13.10.2009: ricostruzione post-terremoto
- Comunicazione UIF 24.09.2009: imprese in crisi e usura
- Documento Banca d'Italia 30.01.2015: Utilizzo anomalo di valute virtuali.

In chiusura, sempre in materia di casistiche e indicazioni delle Autorità competenti, l'UIF ha pubblicato nel mese di aprile dell'anno 2015, una interessante raccolta di situazioni riconducibili al riciclaggio⁽⁶²⁾.

La pubblicazione raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell'attività di analisi finanziaria condotta dall'Unità di Informazione Finanziaria a partire dal 2008, anno della sua istituzione. Si tratta di fattispecie molto diverse tra loro in termini di complessità e rilevanza economica, la cui diffusione ha lo scopo di fornire ai destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette uno strumento informativo pratico e di agevole consultazione, che possa supportarli nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio.

Nel Quaderno vengono esemplificati gli elementi portanti e ricorrenti di casi individuati nel corso di distinte, ma interconnesse, attività della UIF: l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, le ispezioni, la collaborazione con l'Autorità giudiziaria, la collaborazione internazionale con FIU estere.

Nella descrizione di ogni caso vengono riportati gli elementi caratterizzanti l'operatività e viene rappresentato sinteticamente il percorso effettuato dalla UIF per accertare origine e destinazione dei fondi. Ogni caso è accompagnato da una rappresentazione grafica, con l'obiettivo di agevolare la comprensione mediante la ricostruzione delle dinamiche dei flussi finanziari, dell'operatività complessiva e delle correlazioni tra i soggetti coinvolti.

⁽⁶²⁾ UIF – Quaderni dell'antiriciclaggio - Casistiche di riciclaggio, aprile 2015 - <https://uif.bancaditalia.it/>

Gli indicatori di attenzione della Guardia di Finanza relativi a particolari situazioni

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emesso, il 19 marzo 2012, una circolare (n. 83607/2012) in cui vengono, tra l'altro, individuate le procedure per il controllo e le ispezioni ai professionisti e ai revisori contabili sugli obblighi in materia di antiriciclaggio.

Nel "Modulo operativo" di cui all'Allegato 6 della Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, vengono individuate alcune situazioni di particolare interesse al fine di valutare il campione di clientela dello studio professionale, su cui potrà esserci maggiore attenzione in occasione dei controlli e delle ispezioni antiriciclaggio.

A tal proposito, si evidenziano alcune casistiche, che in taluni casi, sono contenute negli indicatori di anomalia e negli schemi di comportamento anomalo:

- Clienti maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- Clienti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- Clienti che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
- Clienti che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;
- Clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- Clienti nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti "Paesi terzi equivalenti" ai fini antiriciclaggio;
- Clienti che presentano da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
- Clienti che presentano da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
- Clienti catalogati quali "persone politicamente esposte", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. o), del Decreto.

- Clienti che hanno richiesto prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

L'esenzione dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio

Le disposizioni contenute nel Decreto, prevedono che a certe condizioni, determinate categorie di destinatari possono essere esonerate dalla segnalazione di operazioni sospette.

I soggetti, che possono beneficiare di tale esenzione sono i seguenti:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati.

L'art. 12, comma 2, del Decreto, stabilisce che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati sopra, per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Al di fuori dei casi sopra indicati, non vi sono altre esenzioni dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti.

È necessario chiarire che l'obbligo di effettuare la segnalazione di operazione sospetta, ed al di fuori delle ipotesi previste all'art. 12, comma 2, del Decreto, sussiste anche nei casi in cui il professionista non sia obbligato a svolgere l'adeguata verifica o si trovi in una situazione in cui vi siano le condizioni per applicare l'adeguata verifica semplificata.

La casistica di esenzione dalla segnalazione di operazioni sospette, prevista esclusivamente per i professionisti (e non per le banche, per gli intermediari finanziari, per la Pubblica Amministrazione e per altri

soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio), all'art. 12, comma 2, del Decreto, si compone di tutta una serie di situazioni in cui per il legislatore, l'obbligo di segnalazione non si applica, e tali situazioni sono ben determinate ed alternative tra di loro.

Il denominatore comune dell'esenzione in argomento, è la circostanza in cui il professionista si trovi a svolgere una attività di difesa del cliente.

Il legislatore, in modo chiarissimo, stabilisce che il professionista non è tenuto ad effettuare la segnalazione di operazioni sospette per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o che ottiene in altro modo, nel corso dell'esame della posizione giuridica dello stesso o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento.

Altrettanto chiara è la portata di una ulteriore esenzione dalla segnalazione di operazione sospetta contenuta all'art. 12, comma 2, del Decreto, in cui il legislatore stabilisce che non vi è obbligo di segnalare l'operazione sospetta per le informazioni che il professionista riceve prima, durante o dopo il procedimento stesso, sia direttamente dal proprio cliente sia ottenute in altro modo, quando svolge la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione.

In quest'ultimo caso il legislatore nazionale, recependo le suddette indicazioni di matrice europea ed internazionale, stabilisce che l'esenzione dalla segnalazione di operazione sospetta per il professionista si applica addirittura a tutte quelle informazioni assunte nei casi in cui il procedimento giudiziario nemmeno sussista, ovvero a situazioni in cui lo scopo della prestazione professionale sia proprio quello di evitarlo, prevenirlo o escluderne le condizioni affinché lo stesso insorga, non essendo vincolata la predetta esenzione alla necessaria esistenza di un procedimento giudiziario.

Il perimetro di applicabilità dell'esenzione, secondo quanto previsto dalla legge, si sviluppa su quelle attività in cui il cliente si rivolge al professionista, per richiedere allo stesso la tutela legale e quindi la difesa nelle situazioni in cui la stessa possa essere esercitata innanzi alle autorità giudiziarie.

Secondo tale impostazione, e con riferimento all'attività del Dottore Commercialista, rientrerebbero nell'ambito di tale esenzione, ad esempio tutte le attività di assistenza del cliente relative a tutti gli atti o provvedimenti emessi in materia fiscale dall'Agenzia delle Entrate, che per loro natura, anche se con diversi livelli di tutela, prevedono sempre la possibilità di essere impugnati innanzi al Giudice Tributario. Tale attività

svolta dal Dottore Commercialista, rientra nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 2, del Decreto, poiché svolte allo scopo di valutare la posizione del cliente con riferimento all'atto o al provvedimento emesso dall'Autorità Fiscale e quindi consentirgli la relativa difesa ovvero, la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il ricorso al procedimento giudiziario.

Tali indicazioni normative contenute all'art. 12, comma 2, del Decreto trovano impulso e genesi nella normativa comunitaria ed internazionale, essendo il diritto alla difesa e all'equo processo un principio consolidato in ogni ordinamento giuridico e, come tale, meritevole di ogni attenzione e rispetto da parte di tutti gli Stati, che mai potrebbero autonomamente derogare né fornire indicazioni - ancorché in via interpretativa - per abbassare, ridurre o eliminare un principio fondamentale della libertà degli individui.

In effetti, la III Direttiva 2005/60/CE, all'art. 20 evidenzia che l'esenzione dalla segnalazione di operazione sospetta si applica nei casi sopra richiamati, a meno che il professionista partecipi attivamente alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o nel caso in cui la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o il professionista sia a conoscenza del fatto che il cliente richieda esplicitamente la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Anche la IV Direttiva (UE) 2015/849 del 20/05/2015, all'art 34, ribadisce la portata dell'esenzione, evidenziando che gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, non si applicano ai notai e ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, a contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tale deroga riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Sempre la IV Direttiva UE, al considerando n. 10, introduce un importantissimo chiarimento che riguarda gli tutti gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, prevedendo che nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, sono abilitati a difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o a esaminare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali

compiti non dovrebbero essere soggette agli obblighi di segnalazione previsti dalla presente direttiva.

Circa la locuzione “procedimenti giudiziari” utilizzata dal legislatore, la stessa deve essere intesa in senso ampio ricomprendendo anche i procedimenti giudiziari innanzi alle Commissioni Tributarie, così come risulta dalla nota interpretativa alla raccomandazione 23 del G.A.F.I., con la seguente espressione: “It is for each jurisdiction to determine the matters that would fall under legal professional privilege or legal professional secrecy”.

Inoltre, è stato chiarito, che anche la consulenza prestata al cliente sull’opportunità di intentare o meno una causa rientra nell’ambito dell’esenzione dalla segnalazione di operazioni sospette, atteso il carattere giudiziario che essa riveste⁽⁶³⁾.

Tra le casistiche di esonero dall’obbligo della segnalazione di operazioni sospette, si evidenziano le seguenti situazioni:

– **Incarichi conferiti dall’Autorità Giudiziaria**

Sul punto si riporta testualmente la risposta ufficiale dell’UIC (21 giugno 2006): “L’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.”

– **Giudizi arbitrali e risoluzione di controversie innanzi agli organismi di conciliazione**

Nella nota prot. 65633 del 12 giugno 2008, il MEF ha precisato che l’esimente di cui all’art. 12, comma 2, del Decreto “è applicabile anche all’ipotesi di giudizi arbitrali o di risoluzione delle controversie innanzi ad organismi di conciliazione, espressamente prevista dall’art. 10, secondo comma, del D.M. 141/2006”.

– **Incarico di Consulente Tecnico di Parte nei procedimenti giudiziari**

Con nota prot. 65633 del 12 giugno 2008, il MEF, ha precisato che l’attività svolta dal professionista come Consulente Tecnico di Parte in un

⁽⁶³⁾ Chiarimento UIC del 27/03/2007.

procedimento giudiziario, prevede l'esenzione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, alla luce di un'interpretazione estensiva dell'espressione "espletamento dei compiti di difesa".

La procedura di segnalazione delle operazioni sospette

L'art. 43 del Decreto, si occupa delle modalità di segnalazione delle operazioni sospette da parte dei professionisti.

I professionisti, trasmettono la segnalazione di operazioni sospette direttamente alla UIF ovvero per il tramite degli ordini professionali.

Nel caso in cui siano gli ordini a ricevere dai professionisti la segnalazione di operazioni sospette, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. Gli ordini professionali, provvedendo altresì a custodire il nominativo del professionista segnalante, per le finalità legate all'analisi e agli approfondimenti investigativi della UIF, della Guardia di Finanza e della DIA.

Al momento, non risulta ancora possibile trasmettere da parte dei Dottori Commercialisti la segnalazione di operazioni sospette all'Ordine professionale, anche se, sono in avanzata fase di definizione le procedure per consentire di canalizzare l'invio delle segnalazioni direttamente al CNDCEC.

Fino al 15/05/2011, i professionisti per segnalare una operazione sospetta, dovevano provvedere ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata alla UIF, secondo le istruzioni del provvedimento UIC del 24/02/2006.

Dal 16/05/2011 sono entrate in vigore le nuove modalità con cui procedere ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio.

In particolare, a decorrere da tale data le segnalazioni di operazioni sospette non possono più essere trasmesse a mezzo raccomandata, ma esclusivamente a mezzo di una specifica piattaforma telematica a cui è necessario preventivamente registrarsi.

Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁴⁾ <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestioneoperazioni-sospette>.

In particolare, la piattaforma telematica che con il provvedimento UIF del 16/05/2011, è un portale della Banca d'Italia denominato INFostat-UIF⁽⁶⁵⁾.

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prima di poter trasmettere una segnalazione di operazione sospetta, devono effettuare la registrazione al portale per essere identificati e registrati nell'anagrafe dei soggetti segnalanti.

Recentemente il CNDCEC nel manuale delle procedure antiriciclaggio per i professionisti, con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ha evidenziato la centralità del profilo organizzativo di tale obbligo.

Si è previsto che la rilevazione di eventuali anomalie relative al cliente, da parte dei collaboratori o altri dipendenti dello studio professionale deve essere tempestivamente segnalata al professionista di riferimento del cliente e, per conoscenza, al Responsabile Antiriciclaggio se nominato all'interno dello studio. Negli studi strutturati, è molto importante impostare un sistema di Report interni che canalizzi il flusso delle informazioni tra i vari comparti dell'organizzazione.

Una volta effettuata la segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista, l'UIF, oltre che analizzare i flussi informativi ricevuti e coordinarli con altre segnalazioni, tra i propri compiti, in base all'art. 6 del Decreto, ha la possibilità di acquisire ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i professionisti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette.

In tale ultima circostanza al professionista dopo aver effettuato la segnalazione, potrebbero essere richiesti ulteriori elementi informativi oltre a quelli già contenuti nella segnalazione trasmessa alla UIF.

Per quanto riguarda gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse alla UIF, gli stessi dalla legge, sono demandati alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che possono anche avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria.

La UIF, la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 45, possono richiedere al professionista segnalante ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, adottando adeguate misure atte ad assicurare la riservatezza dell'identità.

⁽⁶⁵⁾ <https://infostat-UIF.bancaditalia.it>.

L'inoltro da parte della UIF della segnalazione agli organi investigativi (DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza), ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al professionista segnalante ovvero tramite gli ordini professionali nel caso in cui gli stessi canalizzino le segnalazioni di operazioni sospette.

La UIF, informa altresì il professionista delle segnalazioni di operazioni sospette che non hanno avuto ulteriore corso investigativo.

A tal proposito, si ritiene che l'accuratezza delle informazioni trasmesse mediante la segnalazione di operazioni sospette, possa in moltissimi casi essere tale da non rendere necessari ulteriori scambi di informazioni con le Autorità Competenti, e precisamente deve ritenersi essenziale che il professionista nella predisposizione della segnalazione di operazione sospetta esamini attentamente sia il profilo di rischio dell'operazione che la presenza di eventuali indicatori di anomalia del cliente.

Il segreto professionale, la tutela della riservatezza del soggetto segnalante e il divieto di comunicazione

L'art. 41, comma 6 del Decreto, prevede che le segnalazioni di operazioni sospette, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del **segreto professionale** o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

La portata di tale disposizione è molto ampia, ed ha lo scopo di esonerare il professionista da responsabilità siano esse previste da regolamenti o da disposizioni normative ed addirittura anche di natura contrattuale nel caso in cui siano eventualmente state previste.

Per l'importanza dell'obbligo della segnalazione di operazioni sospette nel sistema della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, il legislatore non poteva non prevedere specifiche disposizioni a garanzia della **riservatezza del soggetto segnalante**.

La norma prevede in tutte le fasi dei vari obblighi e del trattamento dei dati e delle informazioni precisi livelli di riservatezza del nominativo del soggetto segnalante.

All'art. 45 del Decreto, vengono individuate tutte le misure necessarie al fine di garantire l'anonimato del soggetto segnalante.

Un primo livello di garanzia riguarda i soggetti obbligati alla segnalazione e tra questi i professionisti, che devono all'interno dei loro

studi, adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Negli studi professionali gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei soggetti segnalanti devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dello Studio o di un suo delegato.

Analogo livello di garanzia di massima riservatezza dei dati del soggetto segnalante, devono essere osservate dagli Ordini professionali, nel caso in cui gli stessi siano destinatari delle segnalazioni di operazioni sospette, ed in tal caso tali informazioni devono essere attentamente custodite dal Presidente dell'Ordine.

Sempre il legislatore, prevede che la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Anche la UIF, la Guardia di finanza e la DIA devono adottare, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

Sul punto della riservatezza del soggetto segnalante, il Comando Generale della Guardia di Finanza con propria circolare n. 81 del 18/08/2008, dispone che i Reparti investigativi operanti, adottino nelle premesse dei verbali di contestazione delle richieste istruttorie inviate a terzi una formula di questo tenore:

“Nel corso dell'approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa l'esistenza di rapporti e/o operazioni d'interesse investigativo, nei confronti del/dei soggetto/i specificatamente indicati nel prosieguo...”

Nella stessa circolare, si evidenzia altresì che sia nel corpo dei verbali che nelle eventuali informative all'Autorità giudiziaria vengano descritti dettagliatamente le risultanze delle investigazioni compiute, riportando anche la segnalazione del professionista, senza mai però indicarne l'identità.

Inoltre, nei casi di denuncia o di rapporto effettuato all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, da parte dei soggetti obbligati, l'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta, anche qualora sia conosciuta, non deve mai essere menzionata.

L'identità delle persone fisiche che hanno effettuato la segnalazione di operazioni sospette, può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria,

con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Sul punto, che rappresenta una deroga alla riservatezza del soggetto segnalante, peraltro dai contenuti molto critici⁽⁶⁶⁾, si evidenzia che è altamente improbabile che il soggetto segnalante possa essere lui stesso oggetto di un accertamento dei delitti, e ciò in quanto, la sua segnalazione è semplicemente quella di informare la UIF di una anomalia, e non certamente quella di preconstituire una notizia di reato, che semmai dovrà essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria dagli organi investigativi, che avranno anche l'onere di provare le singole violazioni al fine di consentire la relativa azione penale.

Oltre a ciò, è necessario che venga chiarito, che l'eventuale provvedimento emesso al fine di conoscere l'identità del soggetto segnalante, non potrà contenere formule generiche o di stile, poiché il legislatore richiedendo che venga espresso un motivato giudizio di "indispensabilità", lo stesso dovrà essere analiticamente dettagliato e fornire tra le tante possibili soluzioni che l'autorità giudiziaria ha a disposizione per accertare i reati per i quali si procede, che quella di conoscere l'identità del soggetto segnalante è l'unica strada percorribile.

Infine, anche nei casi di sequestro di atti o documenti devono essere adottate le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che hanno effettuato le segnalazioni di operazioni sospette.

Sempre in materia di informazioni, e tra queste si ritengono anche quelle relative al soggetto segnalante, all'interno del sistema della prevenzione, è stata prevista una particolare classificazione di riservatezza.

All'art. 9 del Decreto è stabilito che tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali, della Guardia di Finanza, della DIA e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione della normativa antiriciclaggio, sono coperte dal **segreto d'ufficio** anche nei confronti della pubblica amministrazione.

Per quanto sopra, nei casi in cui vengano violate le disposizioni sulla riservatezza del nominativo del soggetto segnalante, si ritengono

⁽⁶⁶⁾ L'intero sistema della prevenzione si basa sull'anonimato del soggetto segnalante, con la conseguenza che ogni deroga potrebbe rendere l'itero impianto normativo, la cui finalità è di grande interesse pubblico, privo dell'efficacia voluta dalla legge.

applicabili, quantomeno le previsioni di cui all'art. 326 del Codice Penale in materia di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

Infatti, a norma dell'art. 326 del c.p., il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Inoltre, il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a è o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a è o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Come visto sopra tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette ad un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

Infine sempre sull'argomento della riservatezza delle informazioni, è previsto il **divieto di comunicazione**.

In base all'art. 46 del Decreto, è vietato ai soggetti tenuti alla segnalazione dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio.

I soggetti obbligati alla segnalazione, e tra questi i professionisti, non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il divieto in argomento, non impedisce la comunicazione tra professionisti (di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

Anche nel caso in cui due o più professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio effettuino le prestazioni professionali nei confronti dello stesso cliente il divieto di cui alla norma non impedisce che tra di essi comunichino dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o che può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che

applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva, e naturalmente le informazioni scambiate tra tali soggetti possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio.

La norma stabilisce che tale divieto non si realizzi in tutti quei casi in cui il professionista tenti di dissuadere il proprio cliente dal porre in atto un'attività illegale.

Nei casi di violazione del divieto di comunicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista una sanzione penale che comporta l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da Euro 5.000 ad Euro 50.000.

10. LE ESPERIENZE E LE CRITICITA' NEL SISTEMA DELLE OPERAZIONI SOSPETTE^(*)

10.1. Introduzione

La Terza Direttiva Europea datata 2005, ha imposto l'obbligo della S.O.S ovvero la Segnalazione di operazione sospetta, attraverso il Decreto. La normativa in questione, di natura principalmente amministrativa e fiscale, oltre ad aver apportato sostanziali ed importanti modifiche alla precedente, ha creato, traendolo dalla Guardia di Finanza, il Nucleo Speciale di "Polizia Valutaria" che, insieme ed esclusivamente alla D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia), svolge indagini finalizzate all'Antiriciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, coordinati dall'U.I.F. (Unità Informazione Finanziaria) con sede presso la Banca d'Italia.

Tra le più importanti caratteristiche, innovative e "rivoluzionarie" rispetto al passato, risultano essere in questa peculiare attribuzione giuridica, la creazione, in enti: di Banche, Poste Italiane, degli Ordini Professionali dei Commercialisti, Avvocati, Notai e Consulenti del Lavoro nonché di tutti coloro che si occupano di operazioni/transazioni finanziarie, imponendo l'obbligo della segnalazione di operazioni sospette (da ora in avanti SOS) con pesanti sanzioni, anche penali, nei confronti degli inadempienti.

Tale "segnalazione" risulta molto sgradita specialmente ai Commercialisti in quanto, diversamente dagli appartenenti agli altri Ordini, hanno la piena responsabilità circa la normativa Antiriciclaggio, tranne rari casi specifici di esenzione. Mentre altri, possono avvalersi del fatto che spesso hanno responsabilità limitata anche in virtù del "diritto della difesa" del cliente in sede giudiziale.

Tale segnalazione apparirebbe a molti come una "potenziale intrusione" dello Stato nell'ambito del rapporto di carattere privato

^(*) A cura di Alberto Rocco Maria Sala, Responsabile Servizio Antiriciclaggio ODCEC Milano.

professionista – cliente. In quanto spesso, quest'ultimo, identifica il proprio commercialista come un consulente fiscale.

Da questo nasce la considerazione di una contrapposizione tra il dovere del professionista di tutelare il cliente nella totale privacy e l'obbligo della comunicazione (anonima) di un sospetto su un'operazione concernente la materia dell'Antiriciclaggio.

10.2. Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007

Come già accennato, con il Decreto, di cui in argomento, è parere che in Italia vi sia stata una importante innovazione e comunque un notevole cambiamento rispetto alla precedente situazione: come è noto la sostituzione dell'Ufficio Italiano Cambi con l'U.I.F., Unità di Informazione Finanziaria che, spesso in lingua inglese la "I" viene tradotta con "*Intelligence*", ed in particolare l'adozione dell'obbligo della S.O.S., la segnalazione di operazione sospetta, da parte dei Professionisti, di cui i Commercialisti rappresentano "l'Archetipo" nella sua massima espressione, è l'essenza stessa sulla quale si basa la forza della Legge e delle Direttive Europee dedicate a questo importante e sempre molto attuale materia.

Infatti anche la IV Direttiva UE, fornisce nuove e più precise indicazioni circa l'operatività della normativa nazionale e anche quelle di matrice internazionale.

Indubbiamente, non è stato semplice recepire e tradurre in azioni concrete già i dettami espressi dalla III Direttiva UE, e ancor oggi non appare facile effettuare una adeguata analisi delle operazioni potenzialmente valutabili da parte del Professionista come S.O.S. degne di segnalazione per l'Anti Riciclaggio, nonostante la Norma ne indichi gli elementi da tenere in considerazione e descriva il metodo, anche "matematico", per poter giungere ad una giusta comprensione del fondato "sospetto" attraverso vari strumenti volti alla semplificazione di tale compito!

10.3. Problematiche incontrate dai Commercialisti con riferimento alla trasmissione di una SOS

Alla luce dell'importante funzione assegnata al R.S.A. (Responsabile del Servizio Antiriciclaggio) che ha il compito precipuo di valutare

l'esistenza degli essenziali elementi per il prosieguo dell'azione per l'effettivo inoltro della S.O.S, si può dire che le "minacce" tra le più ricorrenti che questi professionisti affrontano nell'ambito delle loro attività, creano problematiche che di conseguenza gli vengono sottoposte in misura esponenziale.

All'uopo, è bene premettere che il più delle volte le difficoltà sono figlie del carattere stesso della disciplina, il cui approccio anglosassone di *risk-assessment* a volte mal si adatta alla nostra visione tecnico-giuridica latina più votata ad un'articolazione ed ad un'eviscerazione delle problematiche.

Tra le varie problematiche ci potrebbe essere la mancanza di un'adeguata forma mentis alla disciplina.

Manca per certi versi l'acquisizione dei parametri richiesti dalla norma stessa e troppo spesso l'antiriciclaggio non viene percepito dai professionisti nella giusta maniera.

Sicuramente sarebbe forse più opportuno approcciare la materia con una mentalità analitica, mutuando magari il linguaggio binario informatico: davanti all'analisi dei problemi che si pongono bisogna saper dare una risposta netta e precisa che vada in una direzione specifica, continuando così di volta in volta.

Superato questo ostacolo di avvicinamento, le problematiche successive sono spesso di tipo procedurale.

Conseguenzialmente a quanto sopra esposto, alla luce di questa pluriennale esperienza di contrasto al riciclaggio, i nuovi rischi che si affacciano all'orizzonte dei professionisti possono essere valutati in termini direttamente proporzionali alla comprensione della normativa nella sua essenza ed alle sue evoluzioni.

L'antiriciclaggio viene ancora troppo spesso vissuto nelle attività interne dello studio come una questione quasi di "contorno" mentre è una disciplina che dal dopoguerra ad oggi ha svolto passi da gigante commisurati alle esigenze di carattere esterno, anche internazionale.

È bene dunque tenersi continuamente aggiornati, in particolar modo su ciò che l'Europa ci trasmette. Così si rende tutto più semplice e si può partire dai grandi problemi per arrivare poi agli adempimenti quotidiani.

La normativa antiriciclaggio, prevede una serie di disposizioni finalizzate a governare il rischio di riciclaggio da parte dei professionisti.

Le aree ritenute più critiche della norma, possono essere molteplici.

In effetti, più che un area specifica si denota un rapporto ancora particolare con la norma.

Questa infatti è relativamente recente ed implica una concezione di riciclaggio estesa, appiattita sulla definizione del D.Lgs.231/07. Ciò

significa che viene implicata ad esempio tutta la casistica inerente l'evasione fiscale, e dunque una canalizzazione spesso verso l'estero, ma in realtà le aree sono innumerevoli.

Non dimentichiamoci inoltre che oggi siamo ormai nella terza o persino quarta generazione di persone che possono beneficiare di un pregresso riciclaggio.

Il denaro che in passato fu provento di illeciti, oggi potrebbe essere la base per un'azienda moderna, gestita da veri manager e all'apparenza pulita.

Certo, risalire il percorso a ritroso del denaro, non è cosa facile anche per i "detective" più specializzati delle polizie dei vari Paesi e dei loro **servizi di intelligence**, interessati da questi fenomeni criminosi, ormai diffusi in maniera esponenziale in tutto il mondo.

Specialmente se, come oramai sembra assodato da recenti esiti degli sviluppi delle indagini in campo penale e civile, sia evidente il coinvolgimento nella acquisizione e destinazione di fondi ottenuti da operazioni concernenti il riciclaggio. Visto sia come evasione fiscale che come "ripulitura" di fondi di provenienza illecita.

Per quanto riguarda invece la diffusione del rischio di riciclaggio in aree specifiche si ritiene che non sia tanto una questione pertinente ad aree territoriali quanto una questione qualità. È chiaro ad esempio che le zone con agglomerati finanziari importanti saranno più sensibili ma ciò che conta è capire il livello di facilità con le quali si possono attuare dinamiche di riciclaggio.

La criticità comunque può nascondersi anche nella gestione del cliente piccolo imprenditore o nella sottovalutazione di alcuni aspetti della normativa.

10.4. Una difficoltà: la diversa "forma mentis" del professionista

È indubbio che la "spada di Damocle" delle sanzioni piuttosto importanti come la reclusione e il peso di quelle economiche a carico del Professionista nel caso di inadempienza o assenza di segnalazione (SOS) nei casi previsti, se da una parte sprona a porre una maggiore attenzione al rapporto professionista-cliente, dall'altra procura una sorta di ansia e di incertezza che non agevola lo svolgimento del proprio incarico.

Come detto, l'obbligo imposto della S.O.S. per Legge, unitamente alla riservatezza della notizia stessa e quindi, in mancanza di un confronto diretto sia col cliente che con gli altri enti e interlocutori soggetti alla medesima

giurisprudenza, per una più precisa e scambievole valutazione nei fatti, della operazione sospetta stessa, rende molto difficoltoso il compito.

Infatti, coloro che sono chiamati da sempre a valutare movimenti di denaro in un ambito fiscale, patrimoniale, societario di bilancio e di dichiarazione dei redditi, si trovano ora in evidenti difficoltà a svolgere “indagini” investigative, per le quali occorre una “forma mentis” di uno “Status Giuridico” e quelle tecniche operative o la conoscenza peculiare di quel Diritto Penale e Procedurale che deve possedere un “*detective*”.

Essendo una norma di presidio, la legge antiriciclaggio richiede una buona dose di organizzazione interna per fronteggiare i presidi richiesti e, in primis, gli studi professionali sono chiamati ad aggiornarsi in maniera continua sulla normativa non solo al fine di una comprensione meramente soggettiva ma anche per poter trasmettere le proprie conoscenze ai dipendenti ed ai collaboratori di studio che sono parte attiva della disciplina.

Ponendo inoltre ancora più attenzione al profilo del cliente, dalla cui approfondita valutazione, così come prevista dalla vigente normativa, può decisamente agevolare la comprensione della norma e quindi una maggiore aderenza a quegli obblighi richiesti espressamente dalla Legge.

10.5. La Segnalazione di Operazione Sospetta

Gli obblighi di Legge imposti agli “enti” ed in questo caso con attenzione agli Ordini Professionali, precipuamente si valuti ai Commercialisti, in particolare alla “S.O.S.”, la famigerata segnalazione di operazione sospetta, ha comunque creato non indifferenti dubbi.

Col tempo tali angoli si sono notevolmente smussati e si può constatare un netto e deciso aumento del numero delle S.O.S., unitamente alla maggiore generale consapevolezza dell’effettivo e costruttivo apporto sociale e di Giustizia che tale strumento offre per depauperare al massimo il fenomeno del Riciclaggio, non più visto solamente come reato penale e quindi di esclusiva matrice da parte di associazioni criminali finalizzata alla “pulitura” del denaro proveniente da azioni delittuose ma anche e a più ampio respiro da un “riciclaggio amministrativo” e di evasione fiscale in danno dell’Erario e della Comunità. Tanto più che, se pur inizialmente, i parametri dettati dalla Legge per le valutazioni di ogni caso relativo ad una potenziale S.O.S., potessero apparire a taluno piuttosto vaghi e ampi, si è poi giunti, successivamente ad una prima superficiale lettura, a più attenta valutazione di una adeguata verifica con gli indicatori di anomalia.

10.6. La figura del Responsabile del Servizio Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano

L'antiriciclaggio non è materia semplice. Partire da questo presupposto è fondamentale per capire al meglio la funzione del Responsabile del Servizio Antiriciclaggio dell'ODCEC di Milano, anche perché la sua figura è piuttosto inusuale e figlia della lungimiranza dell'Ordine di Milano, il quale, in anticipo sui tempi, ha ben pensato da ormai diversi anni di predisporre un Consulente che coadiuvasse i commercialisti meneghini nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio con una particolare attenzione al delicato momento della Segnalazione di Operazione Sospetta (S.O.S).

Lo strategico ruolo che svolge il R.S.A di Milano è pressoché unico in Italia pur nella consapevolezza che Milano non può certo essere l'unica zona del Paese che necessiti di un presidio del genere.

Possiamo dire che la figura del R.S.A presso l'ODCEC di Milano è unica non perché non sia presente in altri Ordini sul territorio nazionale ma perché nel caso specifico coniuga un pregresso da investigatore specializzato nei reati finanziari, societari e fallimentari, con il bagaglio nozionale del professionista. Non stupisca dunque che l'ODCEC di Milano abbia fatto una scelta affidando il servizio alla professionalità di un investigatore specializzato nei reati di matrice finanziaria, societaria e fallimentare, con un passato qualificato e persino avventuroso ma con un'unica costanza: la lotta al malaffare.

La "mission" dell'esperienza da diversi anni in qualità di Responsabile del Servizio Anti Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, ha portato a coniugare la pregressa esperienza istituzionale nel contrasto alla grande criminalità organizzata anche a livello internazionale, nei confronti di mafiosi, terroristi e corrotti, specialmente in materia di Reati Finanziari e Riciclaggio di denaro sporco, con quella maturata in seno ad un Ordine di Professionisti che si occupano principalmente di questione economiche societarie e fiscali.

10.7. Antiriciclaggio e terrorismo: un tragico connubio

Riciclaggio, sia questo inteso come evasione fiscale e sia come sovvenzionamento, oltre che al profitto personale, anche del terrorismo attraverso i guadagni illeciti, spesso provento dal traffico internazionale di droga, dal traffico internazionale di armi, dal commercio degli "schiavi",

anche a fini del commercio di organi umani e molte altre attività illecite, posto in essere più o meno palesemente da alcuni governi di quei Paesi che favoriscono il terrorismo internazionale, oggi più di ieri si appalesa, in un coacervo di attività e di realtà, che dimostrano di avere sempre più di sovente un concentrato di fanatismo pseudo religioso, in particolare di dell'estremismo islamico.

Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno affermare che risulta ancor più complessa e difficoltosa, la valutazione della eventuale S.O.S. segnatamente rivolta e collocata ad una potenziale operazione di finanziamento del terrorismo!

Se è vero che la Legge 28 luglio 2016, n. 153 e le ultime normative, hanno fornito un ulteriore criterio per meglio valutare il complesso coacervo di elementi finalizzati ad implementare la capacità di giudizio e sensibilità dei professionisti nell'attività di osservazione dei comportamenti dei clienti, risulta altresì concreta la difficoltà di valutare una S.O.S. concernente il Finanziamento del Terrorismo, almeno sino a questo momento.

10.8. Nuove indicazioni normative dalle Direttive Europee

Tali normative ormai espresse da diversi anni, pur implementate e aggiornate continuamente, hanno avuto inizialmente un impatto che potremmo definire “forte” in quei Paesi come l'Italia, la Spagna, la Grecia e altri geograficamente e politicamente collocati nel “sud” dell'Europa, ove esistevano e in parte ancora esistono situazioni sociali, politiche ed economiche se non di “usi e costumi” differenti dal resto dei Paesi del “nord” Europa, condizioni per le quali la percezione ed il recepimento di tali regole ne rendono l'applicazione difficile e di più complessa attuazione.

A breve verrà recepita all'interno del nostro Ordinamento la IV Direttiva europea.

Gli Ordini dovranno dotarsi di organismi di autoregolamentazione. La normativa è un presidio fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo comune e non può restare una mena astrazione giuridica. L'impegno dovrà essere maggiore e soprattutto congiunto tra ciascun professionista e ciascun Ordine.

Essendo la 231/07 una norma di presidio, è consigliabile, per fronteggiare al meglio i presidi richiesti aggiornarsi in maniera continuativa sulla normativa non solo al fine di una comprensione

meramente soggettiva ma anche per poter trasmettere le proprie conoscenze ai dipendenti ed ai collaboratori di studio che sono parte attiva della disciplina.

11. LA LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE^(*)

11.1. Le indicazioni normative

L'art. 49 c. 1 del Decreto sancisce la limitazione dell'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie.

La citata norma impedisce trasferimenti tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore, in valuta nazionale o in valuta estera, qualora il valore dell'operazione, anche frazionata, dovesse risultare complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00.

La violazione di tale divieto, non influisce sulla validità dell'operazione compiuta, che di per sé è valida, ma determina il verificarsi di un illecito amministrativo. Come detto, sotto il profilo soggettivo, il divieto riguarda il trasferimento tra "soggetti diversi", vale a dire tra soggetti che costituiscono centri d'interesse differenti l'uno dall'altro. Per quanto riguarda le responsabilità, si ritiene che in caso di violazione del divieto, il soggetto che ha acquisito i valori sia corresponsabile con il soggetto che ha provveduto al trasferimento, dal momento che il comportamento dell'accettante contribuisce ad eludere lo scopo della norma.

Sotto il profilo oggettivo invece, perché sia ravvisabile la violazione del divieto è sufficiente il trasferimento di denaro, non rilevando le ragioni sottostanti, infatti la norma inibisce il trasferimento "a qualsiasi titolo".

Ai successivi commi 5, 6 e 7 dell'art. 49 troviamo ulteriori obblighi.

Il comma 5 prevede l'obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità per assegni bancari o postali, emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Il comma 6 prevede l'obbligo che gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente siano girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A.

^(*) A cura di Barbara Arbini, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

Il comma 7 prevede invece l'obbligo dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, oltre alla clausola di non trasferibilità, per gli assegni circolari, per i vaglia postali e cambiari.

La sanzione per la violazioni dei suddetti obblighi è prevista dall'art. 58 c.1, ed è una pena pecuniaria che va da un minimo dell'1% a un massimo del 40% dell'importo trasferito.

La circolare 281178 del Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro precisa che per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,5 e 7 dell'art. 49, per transazioni di importi inferiori a euro 250.000,00, in base all'art. 16 della legge 689/81 è possibile estinguere il reato con l'oblazione. Oblazione che consiste nel pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale. L'oblazione è però preclusa se si tratta di assegni bancari e postali messi all'ordine del traente.

11.2. L'obbligo di comunicazione delle infrazioni dell'utilizzo del denaro contante

È opportuno evidenziare che, l'art. 51 c.1 del Decreto in commento, impone ai destinatari della disciplina antiriciclaggio l'obbligo di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 49 commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, e 14 del decreto. I professionisti, invece, hanno l'obbligo di comunicare l'inosservanza del solo disposto di cui al comma 1 dell'art. 49, vale a dire la violazione del limite all'uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni.

Il c. 2 dell'art. 51 del decreto, infatti pone l'obbligo di comunicazione delle violazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, a carico della banca o delle Poste S.p.A. che li accetta in versamento e della banca o delle poste italiane S.p.A che ne effettua l'estinzione.

L'ultimo periodo di tale norma fa "salva l'ipotesi in cui il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa sia stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato".

Come già evidenziato, l'art. 51 obbliga tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio alla comunicazione delle infrazioni di cui allo art. 49 c. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14. Il combinato disposto del comma 1 e 2 dell'art. 51 limita l'obbligo per i professionisti alla comunicazione per le sole infrazioni di cui al comma 1 dell'art. 49 del decreto.

Per la violazione di tale obbligo l'art. 58 c. 7 del Decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo del 3% a un massimo del 30% dell'importo dell'operazione non comunicata.

Al fine di comprendere gli obblighi dei professionisti va chiarita la portata dell'espressione "avere notizia" dell'infrazione.

La problematica è stata esaminata dal Comitato Antiriciclaggio con il parere n. 22 del 9 novembre 1995, che è stato redatto in relazione all'ipotesi di estinzione di un certificato di deposito al portatore, di importo eccedente la soglia di legge, da parte di persona diversa da chi lo aveva chiesto.

In tale occasione il Comitato antiriciclaggio ha sostenuto che il termine infrazione non deve essere inteso in senso tecnico, ma nel senso di fatti suscettibili di dar luogo a infrazioni, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dei soggetti obbligati alle segnalazioni.

Di conseguenza, l'attività di controllo del soggetto obbligato alla segnalazione della violazione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche ulteriori elementi conoscitivi a sua disposizione.

È importante ricordare che il compito di valutare se un fatto abbia concretizzato un'infrazione, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione del tesoro, a conclusione di un procedimento di accertamento.

Nel succitato parere il Comitato antiriciclaggio ha sostenuto che la banca "è tenuta a dare comunicazione al Ministero del Tesoro della avvenuta estinzione di un certificato di deposito al portatore eccedente l'importo di legge, da parte di soggetto diverso da quello che ne aveva richiesto l'emissione, qualora, sulla base di ogni ulteriore elemento conoscitivo, possa presumere una violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, della più volte legge 197/1991.

L'omessa comunicazione integra gli estremi della violazione".

Il soggetto obbligato alla segnalazione, prima di eseguirla, deve valutare l'esistenza dell'infrazione sulla base di tutti quegli elementi conoscitivi a propria disposizione.

Successivamente il Dipartimento del Tesoro, con lettera del 23/06/2003, ha emesso un ulteriore chiarimento secondo cui vi sia sempre l'obbligo di comunicazione in assenza di idonea attestazione esibita dall'esecutore materiale dell'operazione di estinzione.

In sostanza, la valutazione del soggetto tenuto alla comunicazione, viene compiuta esclusivamente sulla base della documentazione che è in suo possesso in quel momento. A tale riguardo è la stessa Amministrazione del Tesoro che dichiara che per idonea attestazione deve intendersi "la dichiarazione rilasciata dall'intermediario abilitato, presso il quale è avvenuto il precedente trasferimento, ovvero, apposta delega all'incasso rilasciata dall'originario sottoscrittore o dal legittimo titolare".

Si segnala che la giurisprudenza è di opinione diversa.

Essa infatti non condivide l'interpretazione estensiva del Comitato antiriciclaggio che attribuisce al termine infrazione una portata non in senso tecnico, ma come fattispecie suscettibile di generare infrazione, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dei soggetti obbligati alla comunicazione.

Si veda la sentenza n. 515 del 22/01/2003 Tribunale di Torino e la sentenza n. 73 del 27/03/2003 del tribunale di Firenze.

Sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza il professionista non è tenuto a svolgere alcuna attività non espressamente sancita dalla normativa, e quindi non è obbligato ad effettuare alcuna valutazione sull'operazione o sulla posizione del soggetto terzo. Il professionista deve constatare che l'operazione di cui egli ha avuto notizia, in relazione ai propri compiti e alla propria attività, viola il divieto previsto dall'art. 49 c.1.

Nel concreto, portare come esempio la rilevazione da parte del professionista, nella tenuta della contabilità, di transazioni eccedenti la soglia prevista dall'art. 49 c. 1., oppure il caso in cui il professionista, nel corso di una consulenza per un atto di compravendita, venga a conoscenza tra l'altro di movimentazioni per cassa che violano il più volte citato articolo 49 comma 1 D.Lgs. 237/2007.

Si sottolinea inoltre che la normativa in esame non fornisce chiarimenti nel caso in cui della violazione ne venga a conoscenza non il professionista, ma un suo collaboratore. Si può ritenere che la responsabilità rimanga comunque in capo al professionista.

L'art. 54 c.1, prevede infatti che i destinatari della normativa antiriciclaggio "adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni in materia".

Si segnala da ultimo che in base all'art. 51 c. 1, è posto altresì a carico del professionista l'obbligo di comunicazione delle infrazioni di cui all'art. 50 comma 1.

Il professionista che durante la propria attività, nei limiti delle attribuzioni, viene a conoscenza del divieto di apertura in qualunque forma di conti, o libretti di risparmio, in forma anonima o con intestazioni fittizie, o dell'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso stati esteri, entro 30 giorni deve darne comunicazione al ministero dell'Economia e delle finanze.

12. LE SANZIONI^(*)

I profili sanzionatori riguardanti l'antiriciclaggio sono contenuti nei Capi I e II del titolo V del Decreto, si sviluppano intorno a quelli che sono i comportamenti illeciti che costituiscono reato di riciclaggio.

Il legislatore mette in opera una serie di tutele e di presidi contro il delitto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento a certi obblighi posti a carico di alcuni soggetti diretti a identificare, registrare, conservare e segnalare le operazioni sospette, ponendo particolare attenzione a comportamenti in cui la mancata collaborazione da parte di questi soggetti, nel contrastare il riciclaggio di denaro, assume particolare importanza.

Verranno di seguito esaminati gli articoli che riguardano i professionisti interessati ed in particolare i commercialisti e i revisori legali.

Sanzioni penali

Le disposizioni sanzionatorie che riguardano le fattispecie sotto il profilo penale, sono regolamentate dall'art. 55 del Decreto, con l'esclusione dei commi 1, 4, 6 e 7 che con il D.Lgs. 16 gennaio 2016 n.8 (Decreto depenalizzazioni) sono stati convertiti in sanzioni amministrative.

Il comma 2, regola la fattispecie delittuosa e punisce la condotta dell'esecutore dell'operazione (il cliente del professionista) che ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o fornisca false generalità.

Per tale reato è prevista la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da euro 500,00 a 5.000,00 euro.

^(*) A cura di Barbara Arbini, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

In esso è inoltre contenuta la clausola di riserva e l'aggravante "salvo che il fatto costituisca più grave reato" che statuisce che il reato in esame, non è configurabile se il fatto integra una fattispecie di reato più grave.

Il comma 3 sancisce il reato quando l'esecutore dell'operazione non fornisce informazioni, o le fornisce false, circa lo scopo e la natura della prestazione professionale. Anche in questo caso il soggetto attivo del reato è il cliente al quale va resa una prestazione professionale.

Si possono rilevare due tipi di condotte, omissiva o commissiva.

La condotta è omissiva nel caso in cui il cliente omette di fornire, al soggetto obbligato di adeguata verifica della clientela, le informazioni che riguardano lo scopo e la natura della prestazione professionale. La condotta è invece commissiva nel caso in cui vengano fornite false informazioni.

Poiché il reato qui regolamentato è di natura contravvenzionale, l'elemento soggettivo nell'ipotesi di condotta omissiva può essere rappresentato sia dal dolo che dalla colpa, mentre nella condotta commissiva, l'elemento soggettivo del reato è il dolo, in quanto, sotto un profilo penale, non si può configurare l'ipotesi di falso soltanto colposo.

La clausola di riserva, anche qui prevista come nei precedenti comma 1 e 2, esclude che il reato di cui al comma 3 possa concorrere con altri.

Sotto un profilo soggettivo si ritiene che possa essere, inoltre, escluso il concorso con il soggetto obbligato alla verifica.

Infatti, se il cliente non fornisce le informazioni e il soggetto sottostante agli obblighi di adeguata verifica omette di chiederle, quest'ultimo sarà punibile secondo quanto previsto dal comma 1, ma se il cliente le informazioni le fornisce false, e il soggetto obbligato alla verifica le registra in buona fede, non può essere coinvolto a titolo di concorso nel falso compiuto dal cliente.

Per il reato di cui al comma 3 è previsto l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro.

Il comma 5 prende invece in esame le omissioni degli organi di controllo.

Esso statuisce infatti che l'omessa comunicazione di cui all'articolo 52 c.2, sia punita con la reclusione fino ad un anno e la multa da 100,00 a 1.000,00 euro.

Il reato è di natura omissiva e l'elemento soggettivo è il dolo generico.

Il succitato art.52 c.2 prevede che gli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione

comunque denominati) presso i soggetti destinatari del decreto in esame, in caso di infrazioni di cui abbiano notizia, comunichino:

a) senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate dalle stesse Autorità di vigilanza circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b) senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentate o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di segnalazione di operazioni sospette;

c) entro 30 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di limitazione al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore;

d) entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni di obblighi di registrazione.

Al comma 8 è invece prevista la punizione per la violazione del divieto di comunicazione al soggetto interessato, o a terzi, dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta. Tale divieto è previsto dall'art. 46 c.1 del decreto in questione e dall'art. 48 c.4 sempre dello stesso decreto.

Salvo che il reato non costituisca più grave reato, tale violazione è punita con l'arresto o con l'ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro e poiché la norma prevede l'alternativa tra arresto e ammenda, in base all'art. 162-*bis* c.p., il reato può essere estinto per oblazione mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge e quindi pari a euro 25.000,00 oltre alla spese del procedimento.

Anche per questo reato opera la clausola di riserva e poiché il reato è di tipo contravvenzionale, l'elemento soggettivo è rappresentato sia dal dolo che dalla semplice colpa.

Il comma 9 dispone le punizioni nell'ambito dei delitti di indebito utilizzo, falsificazione ed alterazione delle carte di credito, di pagamento o documenti analoghi.

La norma punisce chi, non essendo il titolare, utilizza carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310,00 a 1.550,00 euro.

Con la medesima sanzione è punito inoltre il comportamento di chi falsifichi, alteri, possieda, ceda o acquisisca tali carte, nonché ordini di pagamento prodotti con esse.

La struttura incaricata a ricevere e richiedere le informazioni relative alle ipotesi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è l'unità di investigazione finanziaria (UIF). Si tratta della Financial intelligence unit italiana (FIU). L'unità costituita presso Banca Italia ha sostituito l'UIC.

Ricevuta la segnalazione l'UIF compie un primo esame e acquisisce ulteriori elementi anche dai soggetti segnalanti.

Una volta esaminata la segnalazione, l'UIF trasmette alla direzione investigativa antimafia (DIA) e al nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza la segnalazione o l'archiviazione, nel caso la consideri priva di interessi.

Sono quindi la Dia e il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza i soggetti investiti dei successivi controlli e dell'eventuale comunicazione di notizia di reato alla competente autorità giudiziaria.

Tabella sanzioni penali relative ai professionisti			
Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura delle prestazioni professionali	Art.21, Decreto	Art. 55 c.3, Decreto	Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Multa da euro 5.000,00 a 50.000,00. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave
Omesse comunicazioni da parte degli organi di controllo	Art.52 c. 2, Decreto	Art. 55 c.5, Decreto	Reclusione sino ad un anno. Multa da euro 100,00 a 1.000,00.
Violazione del divieto di comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta	Art. 46 c. 1, e art. 48 c. 4, Decreto	Art. 55 c.8, Decreto	Reclusione da 6 mesi a 1 anno o multa da euro 5.000,00 a 50.000,00. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave

Sanzioni amministrative

Lo scenario si apre con l'art 55 1° comma con il reato, da chiunque commesso, per l'inosservanza degli obblighi previsti dal titolo II, capo I del medesimo decreto, relativi alla identificazione della clientela.

Per tale inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 30.000,00 Euro ed in proposito va sottolineato che il termine "chiunque" si riferisce ai soggetti di cui all'art. 12 (professionisti), 13 (revisori contabili) e 14 (altri soggetti) che sottostanno agli obblighi di adeguata verifica.

La condotta illecita, di tipo sostanzialmente omissiva, si ha quando vengono violate le disposizioni in materia di adeguata verifica.

Per tale reato, al comma 6 dell'articolo in esame, è prevista altresì una specifica aggravante se l'obbligo di identificazione viene assolto "avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione".

In tal caso la sanzione viene raddoppiata.

Il comma 4 dell'art 55 prevede invece la sanzione per le condotte di omissione, ritardo ed incompletezza nella registrazione delle informazioni di cui all'art. 36, acquisite per adempiere all'obbligo di adeguata verifica. È sempre l'articolo 36, al comma 3, prevede il termine di 30 giorni dal compimento delle operazioni, oltre il quale l'adempimento si considera tardivo.

Anche per questo illecito è prevista l'aggravante di cui al comma 6 e la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 30.000,00 euro.

Si prosegue con l'esame dell'art. 58 del Decreto dove al comma 1 troviamo le disposizioni relative alle violazioni al divieto di trasferimento di contante o di circolazione di altri mezzi di pagamento che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in una misura che varia dall'1% al 40% dell'importo che dovesse risultare trasferito.

Il comma 5 del medesimo art. 58 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 20% al 40% del saldo per le violazioni del divieto previsto dall'art. 50 c. 1, l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

Il comma 6, dell'art 58 prevede la punibilità per la violazione del divieto previsto all'art. 50 c. 2 (l'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri) stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10% al 40% del saldo.

Il comma 7 dell'art. 58 statuisce una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 3% a un massimo del 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto, per chi viola l'obbligo di comunicazione al Mef delle infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 c. 1 e all'art. 50.

L'analisi delle violazioni previste dall'art. 58 è dispiegata nel capitolo "Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante".

Si ricorda che esiste anche l'obbligo di farsi parte diligente, segnalando operazioni sospette, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 comma 4 del Decreto, onde evitare di incorrere nelle pesanti conseguenze previste dalle significative sanzioni poste a carico dei trasgressori.

È opportuno fra l'altro evidenziare subito che, nell'ipotesi di violazione, la fattispecie, potrebbe anche essere di rilevanza penale, se la condotta di omessa segnalazione dovesse presentare caratteristiche tali da consentire l'integrazione del reato di riciclaggio a titolo di favoreggiamento o di concorso.

Se il fatto invece non costituisce reato, il comma 4 dell'articolo 57 prevede che l'omissione della segnalazione di cui all'art. 41 "è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata". La norma in questione sancisce inoltre che "nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato".

Va ricordato inoltre che il Comitato antiriciclaggio, con proprio parere n. 97 del giorno 15 marzo 2005, ha chiarito che la contestazione della violazione di omessa segnalazione deve essere esclusa quando:

- sia possibile ricostruire, su base documentale, il percorso valutativo che ha portato il soggetto a ritenere, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso, che l'operazione non doveva essere oggetto di segnalazione;
- il percorso valutativo risulti convincente.

Ai fini dell'adempimento degli oneri di cui all'art. 36, l'articolo 38 comma 1 prevede per i professionisti l'obbligo di istituzione dell'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

Ai sensi del successivo comma 2, ai fini dell'antiriciclaggio, i professionisti, possono in alternativa istituire il registro della clientela nel quale conservano i dati identificativi della clientela.

Il comma 3 dell'articolo 57 dispone che l'omessa istituzione del registro della clientela o dell'archivio, di cui all'articolo 36, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro.

L'articolo 5 del D.Lgs. 109/2007 pone a carico dei professionisti ulteriori divieti.

Al comma 1 stabilisce che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.

Al comma 2 prevede che le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio.

Al comma 4 prevede invece che è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziati a loro vantaggio.

La violazione di tali divieti, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 109/2007, è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione effettuata e non superiore al doppio del valore medesimo.

L'articolo 7 del citato decreto stabilisce che i professionisti devono comunicare all'Uif:

- le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- sulla base di informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.

Le comunicazioni se riguardano le risorse economiche devono essere effettuate anche al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

La violazione di tali disposizioni, in base al disposto del comma 2 dell'articolo 13 del medesimo decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 25.000,00 euro

Anche i professionisti, secondo la norma, sono obbligati a fornire all'Uif ogni ulteriore dato o informazione necessari all'organismo per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

La violazione di tale obbligo, ai sensi dell'art. 57 c. 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro.

L'art. 6, c. 7, let. c) del decreto, attribuisce all'Uif il potere di sospendere, eventualmente anche su richiesta del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, della Dia e dell'Autorità giudiziaria, per un periodo non superiore ai 5 giorni lavorativi, le operazioni segnalate come sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Anche i professionisti possono essere i destinatari del provvedimento di sospensione.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione, in virtù di quanto disposto dall'art. 57 c. 1 del decreto, è soggetto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro.

Il comma 1-ter dell'art. 57 prende in esame le omissioni degli obblighi previsti dall'art. 36 del D.L. 78/2010.

In base alla nuova disposizione, i professionisti e gli intermediari finanziari, dovranno rinunciare ad effettuare prestazioni professionali nei confronti dei soggetti aventi sede nei paesi che rientrano nell'elenco che emanato con proprio decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (paesi black list).

Nel caso di mancata astensione, o di fine anticipata del rapporto se già in essere, per importi sino a 50.000,00 euro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00, mentre per quelle di importo superiore a 50.000,00 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000,00 a 250.000,00 euro.

L'accertamento delle violazioni amministrative è materia regolamentata dalla legge n. 689 del 24/11/1981 e dall'art. 60 del Decreto.

Gli organi competenti all'accertamento delle violazioni sono:

la UIF, le autorità di vigilanza del settore (autorità preposte al controllo degli intermediari finanziari, delle assicurazioni, delle fiduciarie, dei concessionari della riscossione, delle società di revisione, Banca d'Italia, Consob ecc...), le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA.

All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

Tabella sanzioni amministrative relative ai professionisti			
Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione
Inosservanza dell'obbligo di identificazione della clientela	Titolo II, Capo I, art.16 c.1, Decreto	Art. 55 c.1, Decreto	Sanzione da euro 5.000 a 30.000
Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni di cui all'art 36	Art.36 c.1,2 e 3, Decreto	Art. 55 c.4, Decreto	Sanzione da euro 5.000 a 30.000
Fraudolenta identificazione e registrazione	Titolo II, Capi I e II Decreto	Art. 55 c.6, Decreto	Sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 raddoppiate

Tabella sanzioni amministrative relative ai professionisti			
Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione
Violazione al divieto di trasferimento di contante o di circolazione di altri mezzi di pagamento	Art. 49 c.1,5,6 e 7 Decreto	Art. 58 c.1, Decreto	Dall'1% al 40% dell'importo trasferito
Obbligo di comunicazione al Mef delle infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 c. 1 e all'art. 50	Art. 51 c.1, Decreto	Art. 58 c.7, Decreto	Dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione/del saldo del libretto o del conto
Obbligo di segnalazione sospetta	Art. 41 c.1, Decreto	Art. 57 c.4, Decreto	Dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata
Omessa istituzione del registro della clientela	Art. 38 c.1 e 2, Decreto	Art. 57 c.3, Decreto	Da euro 5.000,00 a 50.000,00
Obblighi informativi all'Uif	Art. 41 c.1, Decreto	Art. 57 c.5, Decreto	Da euro 5.000,00 a 50.000,00
Violazione del provvedimento di sospensione dell'operazione da parte dell'Uif	Art. 6 c.1 lett. c), Decreto	Art. 57 c.1, Decreto	Da euro 5.000,00 a 200.000,00
Violazione degli obblighi di congelamento di fondi e risorse	Art. 5 c.1, 2, 4 e 5 Decreto	Art. 13 c. 1, D.Lgs. 109/2007	Non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del medesimo valore. Salvo che il fatto non costituisca reato
Violazione degli obblighi di comunicazione all'Uif ed al Nucleo di Polizia Valutaria	Art. 7, D.Lgs. 109/2007	Art. 13 c. 2, D.Lgs. 109/2007	Da euro 500,00 a 25.000,00

13. I CONTROLLI NEGLI STUDI PROFESSIONALI^(*)

Il tema dei controlli negli studi professionali è di grande rilevanza per i suoi possibili impatti in termini di elevazione di sanzioni, sia penali che amministrative.

Si aggiunga che è sentire diffuso nel mondo professionale la forte preoccupazione in relazione alle conseguenze economiche che possano derivare da una non perfetta aderenza alle richieste formali della norma.

Si tenga presente innanzitutto quanto previsto dal Decreto. L'articolo 8⁽⁶⁷⁾ dispone:

1. “Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonché dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.

3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell’articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia

^(*) A cura di Andrea Bignami, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

⁽⁶⁷⁾ L’art. 8 è rubricato “*Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia*”.

valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:

a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3;

c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-*bis*, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.

6. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).”

Il citato articolo 53 dispone:

1. “Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-*bis*), m) ed m-*bis*), e di cui al combinato disposto delle lettere c-*bis*) ed n) del medesimo comma, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d), dei revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attività ivi prevista sui professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l'effettuazione degli accertamenti.

Il panorama dei controlli negli studi professionali come sopra delineato dalla norma attribuisce pertanto poteri e risorse sia agli ordini professionali che al Nucleo Speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

Nondimeno gli ordini professionali si trovano nella situazione di non avere sia le risorse che tantomeno o poteri per effettuare suddetti controlli. Questo fatto deriva dall'assenza di normativa secondaria che attribuisca sia sostanzialmente che formalmente la possibilità agli Ordini professionali territoriali di adempiere a quanto previsto dal Decreto⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁸⁾ In merito si veda Avv. Nadia Restivo, *Ruolo attribuito all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal Decreto in materia di*

Ci si trova dunque in una situazione nella quale sia in termini di fatto che -ben più rilevante- di diritto gli Ordini non possono agire nel senso richiesto, ciò in assenza di una precisa procedura che stabilisca un dettagliato e rigido protocollo di controllo che –per puro esempio- attribuisca e/o stabilisca:

- l'incarico ai Consigli dei Ordini Territoriali di selezionare le persone che debbano effettuare i controlli;
- i limiti dell'incarico di controllo, elencando analiticamente la procedura, con le dovute *check-list* fornendo il formato dei verbali dell'ispezione, con il rilevante onere –infine- di trasmetterne gli esiti o alla Magistratura Penale ovvero al MEF.

Astraendosi pertanto dall'opportunità o meno che l'Ordine controlli i propri iscritti, rimane la sostanza che nella realtà solamente la GDF, per tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria, ha in concreto la possibilità di effettuare i controlli, possibilità che da tempo essa persegue, nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

I suddetti controlli avvengono sulla base della norma richiamata in epigrafe e sulla base della seguente regolamentazione specifica, così come emessa dal Corpo della G.D.F.:

*antiriciclaggio – Parere su richiesta del Consiglio ODCEC Milano, Milano, 2009 da cui, tra l'altro si cita: “[...] il generico potere di “promovimento e controllo” attribuito dal legislatore nazionale agli Ordini in materia di antiriciclaggio nulla lascia emergere delle modalità operative in cui questa attività di vigilanza dovrebbe estrinsecarsi. L'aver introdotto l'obbligo di *promuovere e controllare l'osservanza da parte degli iscritti degli obblighi stabiliti dal decreto* senza avere contestualmente anche indicato i modi in cui questo potere dovrebbe estrinsecarsi, equivale, infatti, a non avere dato agli Ordini alcuno specifico potere in materia, sicchè, nei fatti, sulla base della normativa in tema di antiriciclaggio, gli Ordini non possono in alcun modo ritenersi abilitati ad effettuare alcuna verifica sui propri iscritti né ad imporre loro l'invio di informazioni da cui possa conseguire, in caso di omissione di risposta, un potere dell'Ordine di denuncia o una sanzione disciplinare. Invero, se da un lato l'esegesi letterale e sistematica delle disposizioni del decreto evidenzia l'intento del legislatore italiano di volere individuare negli Ordini professionali quell'organismo di autoregolamentazione abilitato a svolgere attività di controllo sui propri iscritti per il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, nondimeno è altrettanto evidente che il decreto in questione non ha di fatto loro attribuito alcuno specifico potere e cioè né quelli prescritti dalla Direttiva né ulteriori poteri ispettivi, essendosi limitato - quanto alla individuazione del contenuto di tali poteri - a fare rinvio ai “principi” ed alle “modalità previste dall'ordinamento vigente”, che, come vedremo fra breve, nulla dicono al riguardo”.*

a. Circolare n. 83607/2012 del 19 marzo 2012 emessa dal **Comando Generale della Guardia di Finanza III** Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza;

b. **Scheda Normativa e Modulo Operativo** N. 6 del __ emessi dal **Comando Generale della Guardia di Finanza III** Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza.

Appare particolarmente rilevante la lettura del Modulo Operativo n. 6, in quanto in detto documento sono espresse le indicazioni che le pattuglie devono osservare prima, durante e dopo l'effettuazione dei controlli. In sintesi, si osserva quanto segue.

L'attività della GDF di sostanza in un'attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l'esecuzione di una serie ordinata di riscontri, con le seguenti finalità:

- accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, delle violazioni amministrative e/o penali configurabili;
- contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo, evitando l'utilizzo per finalità illecite del sistema economico e finanziario, in particolare per la commissione dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., nonché per la perpetrazione di eventuali reati di terrorismo *ex art.* 270-*bis* - 270-*quinqüies* c.p.;
- prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

Vi sono due tipi di controllo:

1. l'ispezione antiriciclaggio (approfondito ed esteso esame)
2. il controllo antiriciclaggio (attività limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, secondo criteri di omogeneità): si annoti che possono essere oggetto di verifica e controllo:

- a. il rispetto degli adempimenti formali;
- b. l'approfondimento di un numero limitato di prestazioni professionali.

Si sottolinea che l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo tale presenza requisito di legittimità degli atti conseguiti.

In linea di massima, l'ispezione/controllo antiriciclaggio si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle seguenti fasi:

- accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;

- ricerca ed acquisizione di registri documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compreso quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi assegnati al soggetto vigilato dalla disciplina di settore;
 - rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
 - trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

In linea generale, l'ispezione riguarderà un'annualità "chiusa", oltre a quella in corso all'atto dell'intervento. Tuttavia, rientra tra le prerogative del Direttore dell'Ispezione, di concerto con il Capo Pattuglia, autorizzare l'ampliamento dell'arco temporale oggetto inizialmente di controllo; ciò può avvenire:

- a. prima dell'avvio dell'attività ispettiva, allorché vengano acquisite risultanze investigative, e comunque elementi informativi tali da far ritenere proficuo ed opportuno verificare un periodo temporale più ampio rispetto a quello "ordinario";
- b. durante lo svolgimento dell'ispezione, qualora nel corso degli accertamenti dovessero emergere profili di criticità, fenomenologie illecite ovvero violazioni amministrative/penali di cui risulti probabile la sussistenza anche in precedenti annualità.

A carattere generale, i controlli saranno svolti in un'ottica di collaborazione, acquisendo sempre nel verbale giornaliero le motivazioni adottate dal soggetto circa eventuali contestazioni da addebitare.

Tale impostazione è coerente con il dettato normativo del Decreto che assegna ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio l'onere di eseguire gli adempimenti richiesti dalla legge, in particolare quelli di adeguata verifica dei clienti, commisurandoli sempre al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ciò vuol dire che l'esame di un'operazione o di una prestazione professionale ritenuta in un primo momento non "coerente" con la disciplina antiriciclaggio potrà assumere una veste giuridica diversa a seguito delle delucidazioni fornite dal professionista, che potrà ad esempio fornire documentazione di supporto, spiegare meglio l'iter logico seguito per valutare il profilo di rischio del cliente o dell'operazione/rapporto/prestazione, oppure rifarsi ad una circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nelle fasi iniziali dell'ispezione, l'unità operativa ha cura di acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del

professionista, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato

Gli accertamenti di merito che saranno svolti sono mirati al controllo de:

- l'istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela
- l'adeguata verifica dei clienti
- la registrazione e la conservazione dei dati
- il rispetto degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
- il rispetto delle obbligo delle comunicazione delle infrazioni amministrative al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Quale evidente conclusione dell'argomento si deduce che la migliore "difesa" è quella di organizzare gli archivi e la procedura antiriciclaggio di studio, come già delineato in precedenza nel capitolo 2.2..

L'aspetto più importante diventa quello preventivo, con il corollario della necessità di stabilire e mettere in pratica protocolli interni di studio, attribuendo responsabilità tramite una procedura che semplifichi la raccolta delle scritture e delle registrazioni.

14. IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO^(*)

14.1. Introduzione

Per affrontare un discorso sulla repressione del terrorismo è necessario prendere le mosse da una trattazione degli aspetti salienti del fenomeno, al fine di sviscerare gli elementi necessari ad una sua migliore comprensione. L'operazione appare di estrema importanza dal punto di vista della politica criminale, in quanto solo attraverso una conoscenza precisa delle caratteristiche del fenomeno terrorista si può procedere ad una repressione che sia, al tempo stesso, efficace e rispettosa dei principi fondamentali dello stato di diritto.

14.2. Panoramica su alcuni canali utilizzati per finanziare il terrorismo

L'aumento degli attentati terroristici, la minaccia dell'ISIS e l'aumento dei *foreign terrorist fighters* hanno evidenziato l'urgenza di attuare una efficace lotta al finanziamento al terrorismo sul piano globale.

Il terrorismo costa, sembra che la forma più comune di finanziamento per tutti i gruppi terroristici islamici, sia la *zakat*, l'elemosina legale, molto praticata dalle comunità islamiche nelle moschee sparse in tutta Europa, con la quale si sovvenzionano le organizzazioni armate.

Fonti di *intelligence* indicano che su ogni transazione economica, le banche islamiche applicano la *zakat*, deducendo il due per cento del patrimonio personale, versandola poi a organizzazioni benefiche islamiche ONG; tali le somme non vengono registrate in bilancio e quindi restano non rintracciabili; inoltre, tutte le registrazioni contabili sono distrutte appena completate le transazioni.

^(*) A cura di Alberto Rocco Maria Sala, Responsabile Antiriciclaggio ODCEC Milano.

Ci sarebbero anche contributi delle organizzazioni islamiche in Occidente, tipo l'*Hawala*, un sistema di pagamento “tribale”, che si basa sulla fiducia e la fratellanza (religiosa): una sorta di sistema interbancario virtuale.

Quantità di oro, pietre preziose o altri valori, verrebbero depositate in agenzie di paesi islamici collegate ad una rete che, con una commissione del 5 – 15%, assicura il pagamento del controvalore in una qualsiasi altra agenzia del mondo; questo sistema funziona ventiquattro ore al giorno per tutto l'anno.

Sempre fonti di *intelligence* indicano altre principali forme di finanziamento al terrorismo.

Il petrolio, venduto attraverso i contrabbandieri soprattutto in Turchia, Kurdistan e Iran; l'imposizione di dazi sui camion di merci in transito. Il mercato dei reperti archeologici con l'Occidente che sarebbe il principale acquirente. L'Isis sembra che riceva finanziamenti e donazioni private da famiglie ricche e singoli che condividono la jihad, e i soldi arrivano anche dal web, attivo anche nel commercio di organi umani.

Anche la richiesta di fondi in “*bitcoin*” la moneta digitale, risulta essere ben accetta!

Contro il finanziamento del terrorismo alcune misure potranno essere decisamente utili, quali il rafforzamento dei poteri delle *Financial Intelligence Units* europee, per una maggiore cooperazione; disposizioni contro i rischi connessi agli strumenti pre-pagati anonimi quali *pre-paid cards* e quelli legati ai cd. *virtual currencies*; controlli delle operazioni con Stati terzi c.d. *risky*.

14.3. Le fasi del finanziamento del terrorismo

Analogamente a quelle di riciclaggio, anche nelle tecniche di finanziamento al terrorismo è possibile individuare alcune fasi, in qualche modo simili a quelle del riciclaggio:

- a) la raccolta con la quale i fondi di natura e origine illecita, raggiungono un collettore principale;
- b) la trasmissione e occultamento col fine di nascondere i movimenti di capitale, utilizzando sistemi di pagamento “sotterranei” o “paralleli” alternativi al circuito bancario convenzionale;
- c) l'impiego del denaro e degli altri beni per il compimento di atti terroristici.

Il soggetto che investe denaro per finanziare il terrorismo di solito non occulta e trasforma le risorse destinate allo scopo ma cerca di nascondere

e dissimulare il fine ultimo che intende perseguire. Con operazioni finanziarie apparentemente lecite, probabilmente tramite intermediari finanziari o bancari conniventi.

14.4. “Seguire la traccia dei soldi”

In una pregressa realtà professionale, densa di numerose esperienze nella lotta contro le criminalità legate ai “*Financial Crimes*”, al “*Money Laundering and Fraud*”, in Italia ed all'estero, collaborando con alcuni servizi di *intelligence* occidentali e con gli “*Special Agents*” dell’F.B.I. statunitense, è capitato di imbattersi in alcuni dei conti correnti segreti legati alla figura di un famoso terrorista di fede islamica capo della più sanguinaria delle organizzazioni dell’epoca, noto per la sua malvagità e, nello stesso tempo, per le sue doti di grande manager avendo frequentato prestigiose università negli U.S.A.

I conti correnti a lui facenti capo, i cui effettivi titolari apparivano essere figli, parenti ed amici del terrorista, erano esistenti presso alcune banche con sede sul nostro Territorio e collegate con altre ubicate in vari Paesi europei tra i quali alcuni, definiti all’ora come “paradisi fiscali”.

Gli investigatori, constatata la difficoltà a quel tempo di poter indagare in termini più approfonditi ed incisivi, al fine di identificare compiutamente i titolari dei c/c ma in modo assolutamente anonimo, si scontrarono sul muro di questi ostacoli burocratici, che di fatto rendevano ardua la concretizzazione dell’indagine stessa.

Quindi, al fine di poter acquisire una seria ipotesi investigativa per procedere nei confronti dei potenziali “complici”, e nonostante la possibilità di potersi avvalere dell’apporto dei vari Governi interessati, la soluzione della questione apparve subito di una enorme complessità a causa delle notevoli “barriere” e “filtri” normativi ed oggettivi posti in essere non solo dagli istituti di credito ma anche dai Paesi coinvolti.

14.5. Dalla Segnalazione di operazione sospetta all’antiterrorismo

In ultima analisi, quanto appalesato precedentemente, ci riporta al quesito circa la valutazione a cui è chiamato un Professionista, in merito ad una S.O.S. legata ad una potenziale attività del cliente o delle società a lui riferite, in merito ad una sospetta attività di finanziamento al terrorismo, sia in Italia che all’estero.

Oggi le “armi normative” europee consentono un più ampio “spettro” di operatività nei riguardi di questa peculiare quanto delicata materia.

Quanto in menzione, abbinato alla quotidiana attività professionale, consente di poter comprendere meglio il predetto “fenomeno” anche se si dispone di poca o scarsa esperienza e conoscenza “sul campo” dell’argomento “terrorismo”.

Costoro, che quotidianamente hanno rapporti di consulenza e di rapporto lavorativo con clienti che vantano spesso una eterogeneità ma anche, a volte, peculiarità e caratteristiche sociali, economiche e finanziarie nonché societarie di molteplice e complessa natura, in Italia ed all’estero, proprio in virtù di questo coacervo di realtà, hanno l’esigenza di aggiornarsi in merito a complesse normative che il Governo e l’Europa emanano oramai piuttosto di sovente.

Il saccheggio delle banche dei territori invasi; estorsioni con richiesta di riscatti per gli ostaggi e “pizzo” alle comunità Cristiane e alle minoranze dei territori controllati dai terroristi.

Risulta molto difficile formulare un preciso elenco di Paesi “cattivi” consideratane la evidente variabilità.

Sempre in merito all’Antiriciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo, una maggiore attenzione ai “prestatori di servizi di gioco d’azzardo”; nessuna esenzione per talune categorie di clienti od operazioni; maggiori informazioni sull’effettivo beneficiario di una operazione, transazione o rapporto; obbligo per lo scambio di informazioni e per una collaborazione fattiva nell’ambito di **gruppi di imprese** finanziarie o bancarie e di **grandi studi professionali** internazionali.

Fondamentale l’obbligo per tutti i soggetti economici di **individuare espressamente** il beneficiario effettivo delle operazioni effettuate; l’individuazione del titolare effettivo.

14.6. Nuove condotte legate al terrorismo introdotte con la Legge 28/07/2016 n. 153

Con la recentissima Legge 28/7/2016 n. 153, sono state introdotte nel Codice Penale nuove norme per la repressione delle condotte di terrorismo prevedendo le seguenti fattispecie:

- a) **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo**
(art. 270-*quinquies*-1):

È punito con la reclusione da sette a quindici anni “chiunque, al di

fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*-1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* [...], indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte".

b) **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro**

(art. 270-*quinquies*-2):

È punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000 "chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*".

c) **Atti di terrorismo nucleare**

(art. 280-*ter*):

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con finalità di terrorismo,

1) procura a sè o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con finalità di terrorismo,

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le nuove fattispecie si aggiungono a quelle già attualmente previste, che tendono a reprimere le condotte di associazione (art. 270-*bis*), arruolamento (art. 270-*quater*), organizzazione di trasferimenti (art. 270-*quater*-1) e addestramento (art. 270-*quinquies*) con finalità di terrorismo.

Infine con la Legge 28/7/2016 n. 153, sono state ratificate le seguenti convenzioni internazionali:

– Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

– Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;

– Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;

– Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;

– Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.

14.7. Nuove indicazioni per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previste nella IV Direttiva UE 2015/849 del 20/05/2015

Sul fronte degli elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, a cui i destinatari della normativa devono rifarsi, nella IV Direttiva UE, e precisamente negli allegati I, allegati II e allegati III, sono state fornite interessanti indicazioni che di seguito si ripropongono:

Allegato I - Le variabili di rischio

Il seguente è un elenco non esaustivo delle variabili di rischio che i soggetti obbligati valutano nel determinare in che misura applicare le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi della recente normativa:

- lo scopo del conto o del rapporto;
- il livello dei beni depositati dal cliente o il volume delle operazioni effettuate;
- la regolarità o durata del rapporto d'affari continuativo.

Allegato II - Situazioni potenzialmente a basso rischio

Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente a basso rischio:

- 1) **Fattori di rischio relativi alla clientela:**
 - a) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione (ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi), che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 - b) amministrazioni o imprese pubbliche;
 - c) clienti che sono residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 3).
- 2) **Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**
 - a) contratti di assicurazione vita a basso premio;
 - b) contratti di assicurazione-pensione, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da collaterale;
 - c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà (ad esempio alcuni tipi di moneta elettronica).

3) **Fattori di rischio geografici:**

a) Stati membri;

b) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di AML/CFT;

c) paesi terzi che fonti credibili valutano essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d) paesi terzi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicate, hanno obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni riviste del GAFI e che attuano tali obblighi in modo efficace.

Allegato III - Situazioni potenzialmente ad alto rischio

Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 3

1) **Fattori di rischio relativi alla clientela:**

a) rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale;

b) clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio di cui al punto 3);

c) entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale;

d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;

e) attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività.

2) **Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**

a) private banking;

b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

c) rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche;

d) incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;

e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

- 3) **Fattori di rischio geografici:**
- a) fatto salvo l'articolo 9, paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT;
 - b) paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;
 - c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;
 - d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali."

14.8. Nuove indicazioni dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche individuati dalla UE

Con il regolamento UE 2016/1675 del 14/07/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/09/2016, ad integrazione della IV Direttiva UE 2015/849 del 20/05/2015, sono stati individuati i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

La lista dei "paesi terzi ad alto rischio" individuata dalla Commissione UE con il regolamento del 14/07/2016, è la seguente:

- Afghanistan
- Bosnia-Erzegovina
- Guyana
- Iraq
- Repubblica democratica popolare del Laos
- Siria
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Iran
- Repubblica popolare democratica di Corea

Nel regolamento, viene specificato che tutti i soggetti obbligati ai sensi della IV direttiva (UE) 2015/849 del 20/05/2015 dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l'Unione.

15. IL RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI E LA FORMAZIONE^(*)

In merito al ruolo degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale si ritiene ancora attuale il documento CNDCEC “Antiriciclaggio: il ruolo degli Ordini Professionali alla luce del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231”⁽⁶⁹⁾, così come esposto di seguito.

Al riguardo va precisato che il documento di cui *infra* si prefigge esclusivamente lo scopo di offrire agli ordini un’informativa completa, e non quello di fornire delle “linee guida”.

15.1. Il ruolo degli Ordini Professionali

Preliminarmente appare opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto, gli ordini professionali rientrano tra le “amministrazioni interessate”, in quanto esercitano la vigilanza sui professionisti.

All’interno del Decreto si rinvengono numerose disposizioni che chiamano in causa gli ordini professionali, attribuendo agli stessi una molteplicità di funzioni, in alcuni casi di vigilanza, in altri consultive, in altri ancora di vera e propria collaborazione attiva.

La norma assegna agli ordini professionali funzioni di promozione e di controllo dell’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti destinatari degli obblighi del decreto.

^(*) A cura di Andrea Bignami, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano e Antonio Fortarezza, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. CNDCEC “*Antiriciclaggio: il ruolo degli ordini professionali alla luce del D.Lgs. 21 novembre 2007*”, N. 231, Roma, 2008.

Le informazioni in possesso degli ordini professionali sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi esclusivamente i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente, nonché le ipotesi in cui le informazioni sono richieste dall'autorità giudiziaria per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

Il segreto d'ufficio non può essere opposto dagli ordini professionali nell'attività di collaborazione e di richiesta di informazioni da parte dell'UIF.

Gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.

È posto poi in capo agli ordini professionali l'obbligo di informare la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei professionisti: di detto obbligo deve essere data comunicazione nell'annuale relazione dovuta al MEF.

Il Decreto pone in capo ai professionisti l'onere di dimostrare alle autorità competenti, ovvero agli ordini professionali, che la portata delle misure adottate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ne deriverebbe che gli ordini professionali devono compiere una vera e propria valutazione di idoneità di dette misure: su questo argomento valga quanto già detto nel capitolo 13 in merito all'assenza di normativa secondaria che dia agli ordini professionali poteri e risorse all'uopo.

Il Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali, emana e aggiorna periodicamente, su proposta della UIF, gli indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette.

La norma pone in capo agli ordini professionali l'obbligo di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto. Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Gli ordini professionali accertano, in quanto "amministrazioni interessate", in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni agli artt. 57 e 58 del decreto (si tratta delle violazioni agli obblighi di registrazione e segnalazione nonché del mancato rispetto dell'ordine della UIF di sospensione dell'operazione ed inoltre le violazioni alle norme di limitazione dell'uso del contante, ivi compreso la mancata comunicazione al MEF di tali infrazioni) e provvedono alla

contestazione a sensi della L. 24/11/81 n. 689. Le sanzioni sono irrogate dal MEF che le comunica agli ordini professionali per le iniziative di loro competenza.

Dalla panoramica normativa su esposta emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso attribuire un ruolo di assoluto rilievo agli ordini professionali. Su questi ultimi, infatti, graverà il difficile compito di controllare (e, prima ancora, di promuovere) l'osservanza degli obblighi posti dal decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi. Per quanto concerne la categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l'attribuzione di tale compito parrebbe trovare la propria ratio normativa nell'art. 12, co. 1, lett. b), D.Lgs. 139/2005, che attribuisce ai consigli degli ordini territoriali il compito di vigilare sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione.

Agli ordini professionali è poi attribuita la funzione di “veicolo” delle informazioni e dei dati che dovranno necessariamente essere scambiati tra i professionisti iscritti e le istituzioni individuate dal decreto.

Da ultimo, si evidenzia che i poteri consultivi conferiti agli ordini professionali testimoniano ancor più il peso che il legislatore ha inteso attribuire a questi ultimi nell'ambito delle nuove procedure applicative della disciplina.

15.2. Il ruolo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La norma prevede che i professionisti trasmettano la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, che a loro volta dovranno senza ritardo trasmettere la segnalazione alla UIF priva del nominativo del segnalante. Gli ordini professionali dovranno custodire il nominativo del segnalante: ai sensi del successivo art. 45, co. 3, la UIF, la GdF e la DIA potranno infatti richiedere agli ordini ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione. Art. 45, co. 2 (Tutela della riservatezza) Gli ordini professionali adottano misure per assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente dell'ordine o di un suo delegato.

Gli ordini professionali ricevono dalla UIF le notizie in merito all'archiviazione della segnalazione ovvero dell'inoltro della stessa agli organi investigativi.

Con DM 4 maggio 2012, il MEF ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le SOS dai propri iscritti e trasmetterle alla UIF. Le specifiche tecniche sono in corso di definizione e sono state rese definitive tramite protocollo d'intesa CNDCEC-UIF.

Il protocollo siglato il 23.12.2016 prevede che Il Consiglio riceva dai commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del Decreto e provveda a trasmetterle senza ritardo, in via telematica, alla UIF. Il Consiglio trasmetterà il testo integrale della segnalazione, escludendone l'indicazione del nominativo del commercialista o dell'esperto contabile segnalante, adottando adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei commercialisti e degli esperti contabili che effettuano la segnalazione. Inoltre, i presidi di sicurezza adottati non consentono al Consiglio di conoscere il contenuto della segnalazione.

Ed è proprio la garanzia della riservatezza del segnalante il punto al quale il Consiglio ha dedicato la maggiore attenzione, sviluppando a tal fine un software in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima. Più precisamente, il commercialista compilerà la segnalazione e invierà un file cifrato al CNDCEC, utilizzando un software che consentirà di criptare i dati del segnalante e della segnalazione. A sua volta, il CNDCEC provvederà a caricare il file contenente la segnalazione nella piattaforma predisposta dalla UIF, ricevendo da quest'ultima una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente il protocollo rilasciato da UIF e l'ID univoco della segnalazione. Tale ricevuta, che verrà inoltrata automaticamente dal sistema di messaggistica della procedura ad una casella di posta elettronica all'uopo predisposta dal CNDCEC, consentirà al software di associare all'ID univoco della segnalazione il protocollo comunicato da UIF, cui farà riferimento per le eventuali comunicazioni successive (ad es. integrazioni e/o seguiti)⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. <http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0e859755-74f4-4ae5-9cb7-c384bf47deb4>.

15.3. La formazione obbligatoria

Scontata la necessità da parte dei professionisti di adempiere agli obblighi di formazione professionale continua per il mantenimento della necessaria competenza professionale, si ricorda che la norma antiriciclaggio rappresenta materia obbligatoria di formazione.

Importante corollario alla formazione del professionista è poi l'obbligo della formazione del personale, dipendente e non.

Ai sensi dell'art. 54⁽⁷¹⁾ del Decreto gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure devono essere individuate dagli ordini professionali, che dunque diventano il fulcro di questa attività formativa obbligatoria.

Le misure di cui sopra devono comprendere programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, anche sulla base delle indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo evidenziate dalle autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, per quanto già esposto al capitolo 9.

L'importanza dell'obbligo di formazione del personale vede dunque necessariamente coinvolti in prima linea gli ordini professionali in qualità di soggetti preposti alla diffusione della conoscenza della disciplina al fine della sua corretta applicazione.

⁽⁷¹⁾ L'art. 54 è rubricato "Formazione del Personale".

16. CONCLUSIONI^(*)

La norma antiriciclaggio è per sua natura materia in divenire.

Questo è tanto più vero quando si rifletta sul fatto che, essendo una norma di contrasto, è in continuo mutamento poiché “rincorre” –come è natura della norma penale– i comportamenti che le autorità preposte e gli enti internazionali osservano nel tempo e nello spazio.

Quanto sopra rende difficile il compito del professionista che si accosta al dettato normativo, molto complesso e articolato.

Lo sforzo degli autori del presente quaderno è stato improntato a dare la maggiore chiarezza operativa alle colleghe e ai colleghi che desiderano approfondire la materia.

Si aggiunga che, senza le colleghe e i colleghi che si sono interrelati con gli autori, questo quaderno non sarebbe mai stato scritto. A partire dal fondamentale lavoro svolto dal CNDCEC e soprattutto dalla Commissione Antiriciclaggio presso lo stesso Consiglio nazionale, si devono ringraziare tutte le persone –colleghe, colleghi, personale dipendente e collaboratori degli studi professionali– che negli anni hanno posto domande che hanno permesso di meglio approfondire le pieghe normative, pieghe normative che peraltro non sempre danno risposte certe e univoche.

E' spesso difficile fare chiarezza e questo quaderno non ha certo dato tutte le risposte. Si ricordi sempre che il nostro ruolo è quello di professionisti che sono “reclutati” al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sulla base di norme che tengono conto della realtà entro la quale svolgiamo la nostra opera, secondo legge e deontologia.

^(*) A cura di Andrea Bignami, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

L'azione terminale che la norma ci richiede è la segnalazione di operazione sospetta, inviata all'esito di una sostanziale mancanza dell'adeguata verifica effettuata, sulla base dell'approccio basato sul rischio e per il tramite delle nostre necessarie valutazioni, da effettuare caso per caso.

Il sospetto, d'altronde, non è un'informazione certa ma un dubbio incerto⁽⁷²⁾ e, dunque, rimane il diritto del professionista a non avere le informazioni per sospettare.

La cultura antiriciclaggio continuerà a diffondersi: questo è sicuramente un bene. Si auspica che essa diventi patrimonio delle colleghe e dei colleghi e non venga vissuta come un adempimento meccanico, quale non è.

Si ripone pertanto grande fiducia in un cambiamento normativo, sia a livello comunitario che nazionale, che chiarisca il nostro ruolo di professionisti e lo adegui alle dimensioni degli studi, alle capacità dei singoli e alla nostra sensibilità professionale.

Milano, febbraio 2017.

⁽⁷²⁾ Citazione da Piero Luigi Vigna.

NUMERI PUBBLICATI

Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento a 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insando, Maria Luisa Mesiano*

Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Picolli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Sehana, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insando, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longbi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertolotti, Elisabetta Coda Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

Anno 2013

- nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*
- nr. 47 Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • *Commissione Principi Contabili - a cura di Girolamo Matranga*
- nr. 48 La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • *Commissione Metodi ADR - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna*
- nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Federica Fiorani*
- nr. 50 Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale • *Commissione Bilancio Integrato - a cura di Claudio Badalotti, Dario Velo, Gabriele Badalotti*

Anno 2014

- nr. 51 I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • *Commissione Controllo Societario*
- nr. 52 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti - a cura di Ernesto Carella*
- nr. 53 Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del Business Plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami*
- nr. 54 La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. – Novità e riflessi sulla disciplina nazionale • *Commissione Principi Contabili - a cura di Tiziano Sesana*
- nr. 55 Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro • *Commissione Lavoro - a cura di Monica Bernardi, Bernardina Calafiori, Gabriele Moscone, Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello*
- nr. 56 Le Start-up innovative • *Commissioni Start-up, Microimprese e Settori Innovativi e Diritto Tributario Nazionale - a cura di Antonio Binacchi e Alessandro Galli*

Anno 2015

- nr. 57 Il Concordato preventivo: riflessioni teoriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- nr. 58 Il Concordato preventivo: esperienze empiriche • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali - a cura di Giannicola Rocca*
- nr. 59 Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle situazioni di crisi. Il contributo del business plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Carlo Arlotta, Salvatore Carbone, Francesco Aldo De Luca, Alessandra Tami*
- nr. 60 La collaborazione volontaria. Idiversi perchè di una scelta (quasi) obbligata • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni - a cura di Marco Salvatore, Paolo Ludovici, Fabrizio Vedana*
- nr. 61 Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia • *Commissione Controllo Societario - a cura di Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Luca Magnano San Lio, Claudio Mariani*
- nr. 62 Accertamento sintetico, redditometro e “redditest” • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Alessandro Cerati*

Anno 2016

- nr. 63 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • terza edizione • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Ambrogio Andrea Picolli*
- nr. 64 Revisione della contabilità di condominio • *Gruppo di lavoro della Commissione Amministrazioni Immobiliari*
- nr. 65 Appunti per una cultura di parità • *Commissione Pari Opportunità - a cura di Grazia Ticozzelli*
- nr. 66 Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Prima parte. Conservazione digitale. Evoluzione del quadro normativo • *Commissione Informatica CCLAA e Registro Imprese di Milano - a cura di Pietro Luca Agostini, Ruggiero Delvecchio, Davide Grassano, Giuseppe Mantese, Francesco Milano*

- **nr. 67** Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Seconda parte. Fattura elettronica. Scenari • *Commissione Informatica CCLAA e Registro Imprese di Milano - a cura di Pietro Luca Agostini, Filippo Caravati, Paolo A. Catti, Claudio Rorato*
- **nr. 68** Il welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica. • *Commissione Lavoro - a cura di Loris Beretta, Vittorio De Luca e Salvatore Vitiello*
- **nr. 69** Il bilancio integrato per le PMI. • *Commissione Bilancio Integrato*

finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

3LB srl
Osnago (LC)

nr. 70.

La norma antiriciclaggio è materia obbligatoria per la formazione dei professionisti. Essa richiede pertanto la massima attenzione, visto che la sua conoscenza si affianca ai concetti di legalità e trasparenza, propri dello svolgimento della nostra opera professionale.

Questo quaderno esce a ridosso del procedimento di recepimento della IV Direttiva UE in materia e si prefigge il compito di fornire un inquadramento generale di carattere tecnico giuridico sulla materia, non tralasciando di fornire le migliori *best practices* in argomento.

[Barbara Arbini](#), Dottore Commercialista, Revisore Legale, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano.

[Andrea Bignami](#), Dottore Commercialista, Revisore Legale, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano, Delegato Tecnico CNDCEC AML WP Accountancy Europe.

[Antonio Fortarezza](#), Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano, Commissione Antiriciclaggio CNDCEC.